



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

*Corso di Laurea magistrale in Economia e
Legislazione di Impresa*

**LA REVISIONE LEGALE
DEL BILANCIO
D'ESERCIZIO DELLE
SOCIETÀ DI CALCIO
PROFESSIONISTICHE
ITALIANE**

Relatore:

Chiar.mo Prof. Roberto Pilati

Tesi di Laurea
di Jessica Scandino

Matr. n.505157

Anno Accademico 2023-2024

INDICE

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO 1 Le fonti normative del bilancio d’esercizio delle società di calcio	4
1.1 NORME CIVILISTICHE	8
1.1.1 <i>Clausola generale</i>	10
1.1.2 <i>Principi di redazione</i>	11
1.1.3 <i>Criteri di valutazione</i>	14
1.2 PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	14
1.2.1 <i>Ambito di applicazione</i>	14
1.2.2 <i>Principi contabili nazionali</i>	16
1.2.3 <i>Principi Contabili Internazionali Ias/lfrs</i>	18
1.3 NORME FEDERALI	21
1.3.1 <i>Norme Federali FIGC</i>	21
1.3.1.1 <i>Statuto FIGC</i>	22
1.3.1.2 <i>Norme Organizzative Interne della Federcalcio (N.O.I.F.)</i>	27
1.3.1.3 <i>Piano dei Conti FIGC</i>	37
1.3.1.4 <i>Raccomandazioni contabili FIGC</i>	39
1.3.2 <i>Norme UEFA</i>	40
1.3.2.1 <i>UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations</i>	41
1.4 CONCLUSIONI	55
CAPITOLO 2 La composizione del bilancio d’esercizio delle società di calcio	57
2.1 STATO PATRIMONIALE	61
<i>Poste Tipiche</i>	64
2.1.1 <i>Diritti Pluriennali Alle Prestazioni Sportive Dei Calciatori</i>	64
2.1.2 <i>Library</i>	76
2.1.3 <i>Crediti E Debiti Verso Enti Settore Specifico</i>	78
2.1.4 <i>Riserva Ex Art.10, Comma 3, Legge N.91/1981</i>	83
2.1.5 <i>Debiti Verso Soci Per Finanziamenti</i>	83
2.2 CONTO ECONOMICO	86
<i>Poste Tipiche</i>	90
2.2.1 <i>Ricavi da diritti televisivi e radiofonici</i>	92
2.2.2 <i>Ricavi Commerciali</i>	94
2.2.3 <i>Ricavi Da Stadio</i>	100
2.2.4 <i>Contributi</i>	101
2.2.5 <i>Cessioni Temporanee Di Contratto</i>	104

2.2.6 Plusvalenze e Minusvalenze	108
2.2.7 Ammortamento dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	119
2.2.8 Costi Del Vivaio.....	121
2.2.9 Premi Individuali E Collettivi Ex Art.93 Noif.....	122
2.2.10 Costi del Personale.....	122
2.3 RENDICONTO FINANZIARIO	124
2.4 NOTA INTEGRATIVA	126
2.5 CONCLUSIONI.....	130
CAPITOLO 3. L'attività di revisione legale del bilancio d'esercizio delle società calcistiche	132
3.1 PANORAMICA GENERALE SULLA REVISIONE LEGALE.....	134
3.1.1 <i>Obiettivo della revisione</i>	135
3.1.2 <i>Principi di revisione</i>	136
3.1.3 <i>Processo di revisione</i>	141
3.1.3.1 Accettazione incarico	141
3.1.3.2 Pianificazione.....	144
3.1.3.3 Esecuzione	150
3.1.3.4 Conclusione	153
3.2 LA REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO DELLE SOCIETÀ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE	160
3.2.1 <i>Revisione completa del bilancio</i>	161
3.2.1.1 Gestione calciatori	162
3.2.1.2 Gestione ordinaria del business	174
3.2.1.3 Altre aree.....	179
3.2.2 <i>Adempimenti periodici richiesti</i>	184
3.3 CONCLUSIONI.....	188
CONCLUSIONI	190
BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA	193

INTRODUZIONE

I numeri che ruotano attorno al mondo del calcio sono inequivocabili: il calcio italiano è diventato un asset strategico per il Paese che trascende ormai dal mero concetto sportivo, ma abbraccia anche una dimensione sociale ed economica strettamente interconnesse.

Il calcio rappresenta senza dubbio lo sport più popolare in Italia, sono oltre 1,4 milioni i tesserati e 4,6 milioni i praticanti¹, ma si stima che ci siano più di 30 milioni di tifosi nel territorio nazionale² rendendo il gioco del pallone il principale spettacolo sportivo. Oltre al suo aspetto ludico, esso svolge anche un'importante funzione sociale, favorendo l'integrazione e promuovendo valori quali lo spirito di squadra, il rispetto delle regole, il fair play e il senso di appartenenza. Persino dal punto di vista economico il calcio raggiunge volumi d'affari considerevoli: il valore totale della produzione generato dal settore si attesta a 19,14 miliardi di euro, mentre l'impatto indiretto e indotto sul PIL italiano raggiunge 11,3 miliardi di euro, con un gettito fiscale complessivo superiore a 3,3 miliardi.³ Questi dati evidenziano l'ampiezza e la rilevanza che l'industria calcistica ha acquisito nel tempo, trasformandosi in un vero e proprio business che coinvolge altri settori collegati, tra cui quello dei trasporti, della medicina, delle telecomunicazioni e della pubblicità.

I protagonisti principali del comparto sono le società calcistiche, in origine fondate come associazioni sportive, ma a seguito della legge n.91 del 1981 sono diventate autentiche società di capitali, le quali, oltre a perseguire risultati sportivi, devono al contempo operare nel rispetto dei principi dell'economia aziendale, garantendo dunque condizioni di economicità e preservando un equilibrio finanziario e patrimoniale.

¹ Oltre ai calciatori sono compresi anche i tecnici, gli arbitri e i dirigenti. FIGC, Report Calcio 2024, pp.12
La FIGC rappresenta il 26% del totale degli atleti registrati presso le altre Federazioni Sportive Italiane e oltre il 92% degli sportivi professionisti attivi in Italia. FIGC, Bilancio integrato 2022, pp.34

² FIGC, Report Calcio 2024, pp.7

³ FIGC, Report Calcio 2024, pp.218

Tuttavia, questi paradigmi sono stati frequentemente disattesi, soprattutto alla fine degli anni '90 e nel primo decennio degli anni 2000, portando di fatto ad un sistematico squilibrio strutturale delle società e sollevando di conseguenza gravi preoccupazioni per la stabilità stessa del sistema. In risposta a tale situazione, la UEFA e di conseguenza la FIGC hanno implementato una normativa specifica, aggiornata nel corso del tempo, per la gestione economica dei club, che stabilisce una serie di regole e sistemi di monitoraggio con l'obiettivo di migliorare la solidità economica, finanziaria e patrimoniale delle società, puntando in definitiva a garantire la sostenibilità economica e finanziaria dei club e dell'intera industria calcistica.

Fondamentale in questo senso è il bilancio d'esercizio, strumento informativo e di comunicazione esterna per eccellenza dei risultati aziendali, ma che rappresenta anche un documento di gestione utile al management per valutare le performance sportive programmate. A garanzia dell'affidabilità delle informazioni e dei dati in esso contenuti, è necessario che avvenga un controllo da parte di un terzo qualificato e indipendente: un revisore legale o una società di revisione legale, il cui parere finale risulta determinante affinché una società possa prendere parte alle competizioni sportive.

La revisione legale rappresenta solo una parte del sistema di controlli a cui è sottoposto il bilancio d'esercizio delle società di calcio professionistiche e il presente elaborato si propone di esaminare come essa viene svolta su questi particolari bilanci.

Nel primo capitolo verrà illustrato il quadro normativo specifico sulla redazione del bilancio dei club che comprende non solo le disposizioni generali, come quelle previste dal Codice civile e dai principi contabili internazionali e nazionali, ma anche i regolamenti e le norme contabili definiti a livello federale: lo Statuto FIGC, le N.O.I.F, il Piano dei Conti FIGC, le Raccomandazioni Contabili e il UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations.

Il secondo capitolo proseguirà l'analisi dell'informativa economica finanziaria, ma si concentrerà in particolare sulla sua composizione; verranno esaminate le voci

peculiari e le relative regole di contabilizzazione e di informativa, elementi fondamentali per poter svolgere la revisione.

Infine, il terzo capitolo verterà proprio sull'attività di revisione legale, partendo da un'analisi delle informazioni di carattere generale riguardanti tale pratica e successivamente si approfondirà il caso delle società di calcio professionistiche, mettendo in evidenza le aree più critiche che si possono riscontrare durante la revisione del bilancio di queste società.

CAPITOLO 1 Le fonti normative del bilancio d'esercizio delle società di calcio

Il bilancio d'esercizio è il principale documento contabile di sintesi per un'azienda che fornisce una rappresentazione periodica, veritiera e corretta della sua situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico dell'esercizio.⁴

La funzione principale attribuita a tale documento è essenzialmente di natura informativa: costituisce, difatti, il primario strumento di comunicazione economica - finanziaria esterna, rivolto cioè a tutti coloro⁵ che sono interessati a comprendere la realtà e l'attività aziendale, nonché a conoscere il suo profilo reddituale, finanziario e patrimoniale.⁶ Rappresenta, inoltre, uno strumento di comunicazione interna, più precisamente di controllo interno, poiché espressione in termini monetari della gestione e della capacità aziendale di creare ricchezza e valore. Pertanto, si configura come un mezzo in grado di orientare le decisioni del management.⁷

In Italia, sono tenuti a redigere e pubblicare⁸ il bilancio d'esercizio solo alcuni soggetti indicati dal Codice Civile. Questi includono le società di capitali, come le società per azioni (art. 2423 c.c.), le società in accomandita per azioni (art. 2454 c.c.) e le società a responsabilità limitata (art. 2478-bis c.c.); altresì le società cooperative (art. 2519 c.c.) e i loro consorzi, le mutue assicuratrici (art.2547 c.c.) le società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 c.c.), i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) (D. Lgs. n. 240/1991), i consorzi con attività esterna

⁴ Art. 2423, co. 2, c.c.

⁵ In un'impresa calcistica sono raffigurabili come stakeholder una categoria più ampia di soggetti rispetto alle aziende tradizionali, poiché intorno ad un club orbitano una vasta gamma di interessi; infatti oltre agli azionisti e i soci, i creditori sociali, la Pubblica Amministrazione, i dipendenti, i fornitori, la comunità, le banche e le altre istituzioni vi sono anche i calciatori, gli spettatori generici, i tifosi, le società dello stesso settore, le Federazioni, i media, gli organismi di gestione e controllo e le autorità locali. Mario Nicolliello, *Stato Dell'arte E Prospettive Dell'azienda Calcio In Italia: Un Approccio Economico Aziendale*, (2007), pp.85

⁶ Alberto Quagli, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli, s.l., 2021, pp.4

⁷ Alberto Quagli, op.cit, pp.6

⁸ Il bilancio deve essere depositato nel Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio competente per territorio entro trenta giorni dalla sua approvazione.

qualificati come confidi (art. 2615-bis c.c.), le società consortili per azioni o a responsabilità limitata (art. 2615-ter c.c.), le società europee (Regolamento CE n. 2157/2001), le società cooperative europee (Regolamento CE 1435/2003), le associazioni iscritte nel Registro delle Imprese, le società di persone (Snc e Sas) nel caso abbiano come soci illimitatamente responsabili Spa, Sapa o Srl (art. 2361 C.C. e 111-duodecies, d.a.t), i Contratti di Rete di Imprese, le aziende speciali e le istituzioni degli Enti Locali.⁹

In questo contesto, le società di calcio professionistiche italiane, in quanto società di capitali¹⁰ e dunque regolamentate dal diritto societario nazionale, sono tenute a predisporre il bilancio d'esercizio¹¹. Analogamente devono osservare gli obblighi legali previsti in tema di costituzione, di assetti organizzativi, di funzionamento degli organi e di contabilità.

In aggiunta, un importante riferimento normativo per i club è rappresentato dalla legge n. 91 del 23 marzo 1981, predisposta dal legislatore per tenere conto della particolarità del settore in cui operano. Tale normativa supplementare, per certi aspetti, costituisce una deroga rispetto alle disposizioni generali.¹² Nel corso degli anni, però, di pari passo all'evoluzione dell'industria calcio, si è reso necessario adeguare questa norma che è stata di fatto abrogata dalla Legge Delega 2019 n.86, la cosiddetta *Riforma dello Sport*, la quale è stata resa attuativa tramite i Decreti

⁹ TuttoCamere, Campagna Bilanci 2023, Newsletter n.10 del 3 Aprile 2023 aggiornamento al 17 luglio 2023, pp.4

¹⁰ Infatti, il d.lgs. 36/2021 limita la forma giuridica da poter attribuire alle società di calcio a due modelli: la società per azioni e la società a responsabilità limitata. Alberto Benoldi e Claudio Sottoriva, *La disciplina della redazione del bilancio di esercizio delle società di calcio. Confronto con l'esperienza internazionale ed impatto del c.d «Financial Fair Play»*, in "Rivista di diritto ed economia dello sport", vol. VII, Fasc. 1, (2011), pp. 157

Il motivo di tale imposizione è legato al sistema di controlli previsto in questa tipologia di impresa.

¹¹ A differenza delle aziende tradizionali a cui è permesso redigere un bilancio semplificato, ovvero in forma abbreviata o come bilancio delle micro imprese se non raggiungono determinati parametri (si rimanda agli articoli 2435-bis e 2435-ter del codice civile), i club di calcio sono obbligati a elaborare esclusivamente il bilancio ordinario.

¹² Ivan Demuro, *La disciplina 'speciale' delle società di calcio professionistico*, in "Rivista di Diritto Societario", Giappichelli, Fascicolo 2 (2008)

Legislativi del 28 febbraio 2021 n. 36, 37, 38, 39 e 40 e i successivi provvedimenti correttivi, l'ultimo dei quali è entrato in vigore il 4 settembre 2023¹³.

Le società di calcio professionistiche, infatti, sono società singolari, dotate di tratti distintivi che non si trovano in altri tipi di organizzazione.

Innanzitutto, esse sono orientate al conseguimento di risultati sportivi, però è imprescindibile che ciò avvenga nel rispetto dei dettami aziendalistici, in particolare le società devono operare salvaguardando il proprio equilibrio economico, patrimoniale e finanziario. I risultati della gestione e quelli sportivi sono interdipendenti in un rapporto di reciproca influenza.

Sebbene esse siano istituite al fine di lucro, una parte degli utili, non inferiore al 10%, deve essere stanziata “alle scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva”¹⁴.

In merito all'oggetto sociale, esso si distingue per la sua esclusività, vale a dire l'attività svolta, che consiste principalmente nella realizzazione di un'attività sportiva o eventualmente un'attività a essa connessa o strumentale, deve avvenire prettamente nel settore calcistico¹⁵.

Inoltre, la nomina del Collegio Sindacale è sempre obbligatoria, anche per le S.r.l., diversamente da quanto stabilito all'art.2447 del Codice civile, questa imposizione è motivata dalla necessità di implementare un sistema di controlli più rigoroso all'interno dei club.¹⁶

A decorrere dal 31 dicembre 2025¹⁷, le società avranno sei mesi di tempo per adeguare il proprio assetto societario alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.36, il quale dispone l'istituzione di un organo consultivo volto “alla tutela degli interessi specifici dei tifosi”¹⁸. Esso sarà

¹³ Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri <https://www.sport.governo.it/attivita-nazionale/riforma-dello-sport/i-correttivi-della-riforma-dello-sport-pubblicati-in-gazzetta-ufficiale> “ultimo accesso: 04/03/2024

¹⁴ Art.13, co. 3, d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36

¹⁵ Ivan Demuro, op.cit.

¹⁶ Art.13, co.1, d.lgs.36/2021

¹⁷ L'entrata in vigore è stata prorogata a seguito del Decreto Milleproroghe 2025, approvato il 9 dicembre 2024. La validità della disposizione era già stata rinviata in considerazione dell'art.2 DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71 che aveva aggiornato l'art. 51 co.1 d.lgs.36/2021.

¹⁸ Art. 13, co. 7, d.lgs.36/2021

formato da un numero di membri compreso tra tre e cinque, eletti dagli abbonati del club e fornirà pareri obbligatori ma non vincolanti. Altresì il presidente di questo organo avrà la possibilità di assistere alle assemblee dei soci. Tuttavia, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle funzioni specifiche assegnate all'organo né sul suo effettivo funzionamento.

Un'altra caratteristica tipica delle società calcistiche è la necessità di ottenere l'affiliazione ad una o più Federazioni Sportive Nazionali, ovvero della *Federazione Italiana Giuoco Calcio*¹⁹ che a sua volta deve essere stata accreditata dal CONI^{20,21}. L'affiliazione è l'atto con cui una società ottiene il riconoscimento ai fini sportivi,²² acquisendo pertanto lo status di soggetto dell'ordinamento sportivo e il *Titolo Sportivo*, vale a dire il diritto a prendere parte alle competizioni sportive organizzate dalla Federazione.²³ Per di più essa risulta avere efficacia costitutiva in quanto condizione aggiuntiva necessaria per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Tuttavia, per poter esercitare effettivamente l'attività sociale per cui è sorta, la società ha l'obbligo di depositare l'atto costitutivo presso la Federcalcio entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese.²⁴

Dal momento che i club fanno parte all'ordinamento sportivo, sono assoggettati anche alle normative federali, le quali dettano una serie di regole e controlli a cui le società affiliate devono necessariamente attenersi.²⁵ Tali regolamentazioni integrative vengono predisposte in ambito nazionale dalla FIGC, mentre nel contesto internazionale dalla UEFA – *Union of European Football Associations*, tradotto come *Associazioni Calcistiche Europee* e dalla FIFA – *Fédération*

¹⁹ In sigla FIGC, un'associazione privata che si occupa della promozione e disciplina dell'attività del giuoco calcio nel paese ed è riconosciuta come unica federazione italiana in ambito calcistico dal CONI, UEFA e FIFA di cui è anche affiliata (art 1 Statuto FIGC).

²⁰ Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), espressione territoriale del CIO (Comitato Internazionale Olimpico, vertice del sistema sportivo) è un Ente pubblico che si occupa della promozione dello sport nazionale mediante l'organizzazione, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali, ne fanno parte le diverse federazioni di ogni sport (<https://www.coni.it/it/coni.html> "ultimo accesso: 06/03/2023").

²¹ art.13, co.4, d.lgs.36/2021

²² Art.2, Regolamento Disciplina Sulla Tenuta, Conservazione E Gestione Del Registro Nazionale Delle Attività Sportive Dilettantistiche, Dipartimento per lo sport (2023)

²³ Art. 52, NOIF FIGC

²⁴ Art.14, co.1, op. cit.

²⁵ Ivan Demuro, op. cit.

Internationale de Football Association, in italiano *Federazione Internazionale delle Confederazioni Calcistiche*; enti che si occupano dello sviluppo del calcio rispettivamente a livello europeo e mondiale e dell'organizzazione delle manifestazioni continentali e internazionali per club e per nazioni, oltre alla regolazione delle federazioni nazionali sul piano europeo e mondiale.²⁶

Questo doppio sistema di regole si riflette altresì in materia di bilancio d'esercizio, come evidenziato dall'art.84 co.3 delle Norme Organizzative Interne Federali della FIGC, il quale dispone che:

“Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili.”²⁷

Di conseguenza in Italia, la disciplina del bilancio d'esercizio delle società di calcio trova origine da molteplici fonti: dalla normativa contabile nazionale che comprende le disposizioni civilistiche, ai principi contabili nazionali o, in alternativa, ai principi contabili internazionali, oltre alla regolamentazione specifica dell'ordinamento sportivo di affiliazione.

1.1 NORME CIVILISTICHE

La prima fonte normativa riguardante la predisposizione del bilancio d'esercizio è costituita dalle norme del Codice civile, essenzialmente dall'art.2423 al 2435 ter, nella parte del titolo V relativa alle società per azioni; gli stessi sono applicabili per estensione, mediante rinvii, anche alle altre forme di società, come le società a responsabilità limitata.

Il legislatore ha predisposto regole dettagliate e specifiche riguardo ai principi e ai criteri da adottare per redigere il bilancio in osservanza della legge,²⁸ nonché per i

²⁶ <https://www.fifa.com/fifaplus/en> e <https://www.uefa.com/> “ultimo accesso: 07/03/2024”

²⁷ Art.84 co.3 NOIF FIGC

²⁸ Roberto Cartasegna, *Finalità E Postulati Del Bilancio D'esercizio*, ODCECGE, (2015), pp.4

documenti che devono farne parte, ovvero: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa.

Normalmente il periodo amministrativo per le società di calcio non corrisponde all'anno solare, bensì inizia con il 1° luglio, in corrispondenza del ritiro estivo delle squadre e termina a fine giugno, si segue, cioè, la stagione sportiva.²⁹ Tuttavia, alcuni club, quali l'AC Monza, il Torino FC, il Genoa CFC, il Parma Calcio 1913 e l'U.S Sassuolo mantengono l'esercizio amministrativo standard dal 1° gennaio al 31 dicembre. È possibile che i club optino di allinearsi all'anno solare per esigenze amministrative, soprattutto legate al gruppo, come per esempio semplificare la preparazione del bilancio consolidato.

Nel caso in cui la società calcistica, in veste di controllante, sia a capo di un gruppo deve redigere anche il bilancio consolidato a norma dell'art.2359 del Codice civile. Fanno parte dell'area di consolidamento oltre le società controllate e collegate, anche tutte le altre entità che fanno parte della struttura del gruppo e che realizzano ricavi, offrono servizi o sostengono costi legati alle attività tipiche della società calcistica.

“[...] Devono essere altresì incluse nell'area di consolidamento le società, anche non comprese nella struttura del gruppo, nonché i soggetti giuridici che controllano direttamente o indirettamente la società calcistica, che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della medesima società, salvo che le eventuali attività tipiche dalle stesse svolte siano già interamente riscontrabili contabilmente nel bilancio di uno dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento [...]”³⁰

Sempre in merito al tema del consolidamento, una particolarità per il settore calcio risiede proprio nell'obbligatorietà di tale pratica per tutte le società, anche qualora in forza dell'art. 27 del d.lgs. n.127/1991 ne sarebbero esenti; tuttavia, rimangono

²⁹ Redazione IPSOA, Società di calcio professionistiche: analisi su caratteristiche, organi, formazione del bilancio e fiscalità, IPSOA, Wolters Kluwer, 8 febbraio 2022

³⁰ Art. 84, co.8, NOIF

validi l'esonero e i casi di esclusione disposti agli art. 27, comma 3-*bis* e 28 del medesimo decreto.³¹

La normativa civilistica relativa al bilancio presenta una struttura gerarchizzata: dalla clausola generale che fornisce il fine del bilancio, menzionata all'art. 2423 c.c, discendono i principi generali di redazione noti anche come *postulati del bilancio*, indicati all'art.2423-*bis*, questi principi riguardano la valutazione e l'esposizione degli elementi del reddito e del capitale; subordinati ad essi sono il contenuto analitico dello SP e CE, insieme ai criteri di valutazione ed esposizione peculiari applicati a singole e specifiche poste del rendiconto.³²

1.1.1 Clausola generale

Secondo l'art 2423 del c.c. gli amministratori sono responsabili della redazione del bilancio, il quale deve essere predisposto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale patrimoniale, economica e finanziaria nella quale versa la società. Si desumono quindi tre principi:

-chiarezza: intesa come comprensibilità dei fatti gestionali e dei valori, dell'ordine e completezza degli schemi del bilancio; essa è raggiunta se vengono applicate le disposizioni del c.c. sulla struttura, il contenuto e la classificazione dello SP, CE e Rendiconto, evitando raggruppamenti delle voci e compensi di partite non specificamente disposti.³³ Nel caso della Nota Integrativa, invece, la cui forma è libera, significa riportare solo ciò che è rilevante e significativo per la comunicazione economica-finanziaria, sempre seguendo l'ordine degli schemi per illustrare le voci.³⁴

-rappresentazione veritiera: non si può raggiungere una verità oggettiva di rappresentazione della situazione aziendale, poiché sono presenti valori stimati che implicano un certo grado di soggettività, però le informazioni contenute

³¹ Art. 84, co.8, NOIF

³² Roberto Cartasegna, op.cit., pp.7

³³ Art. 2423-*ter* c.c.

³⁴ Giovanna Gavana, *Principi contabili nazionali*, Dipartimento scienze economiche e aziendale, UNIPV, inedito, 2021

devono essere attendibili; credibilità che può essere conseguita impiegando le regole di valutazione in modo corretto e uniforme nel tempo.³⁵

-rappresentazione corretta: i redattori devono operare secondo buona fede e in modo imparziale, evitando comportamenti che possano favorire interessi di taluni soggetti; devono agire altresì attenendosi con scrupolo e diligenza ai dettami civilistici, fornendo informazioni quanto più neutrali possibili.³⁶

L'attuazione di questi principi si riflette nell'applicazione non solo del principio di rilevanza di cui all'art. 2423, co. 4 secondo il quale è prevista la possibilità di non ricorrere ai criteri di valutazione, presentazione e informativa disciplinati qualora siano irrilevanti in considerazione della rappresentazione chiara, veritiera e corretta; ma anche nel presentare informazioni complementari se utili a fornire una adeguata informativa. Analogamente l'obbligo di deroga alle norme di legge in casi eccezionali, cioè si impone la loro disapplicazione laddove siano in contrasto con una rappresentazione appropriata della situazione aziendale. In tutte queste circostanze è necessario illustrare in Nota Integrativa le ragioni di utilizzo di queste disposizioni.³⁷

1.1.2 Principi di redazione

Un ruolo essenziale è rivestito anche dai principi generali di redazione, i c.d. *postulati di bilancio* che i redattori devono osservare quando elaborano il documento contabile, essi presentano un contenuto operativo e permettono l'implementazione dei tre principi generali di chiarezza, verità e correttezza.³⁸

Quelli attinenti alla valutazione vengono elencati all'art.2423 bis del c.c. e sono i seguenti:

³⁵ Roberto Cartasegna, op.cit., pp.13

³⁶ Umberto Conticiani

https://www.conticiani.it/Classe_5/Bilancio%20di%20esercizio/Bilancio_esercizio_lezione.htm “ultimo accesso:10/03/2024”

³⁷ Roberto Cartasegna, op.cit., pp.13

³⁸ Roberto Cartasegna, op.cit., pp.1

-Prudenza: si intende, secondo l'OIC 11, utilizzare una ragionevole cautela nelle valutazioni delle voci che presentano un certo livello di incertezza, come per le stime e previsioni.

Si delinea sotto due aspetti: la valutazione separata degli elementi eterogenei e la realizzazione, questo ultimo comporta un trattamento asimmetrico degli utili e delle perdite presunte. Infatti, se le perdite sono attribuite all'esercizio anche solo se presunte, ciò non avviene per gli utili, i quali partecipano alla formazione del risultato solamente se realizzati, cioè quando sono certi e definitivi. L'ammontare delle perdite, però, deve poter essere calcolato attendibilmente e ulteriore requisito, la sua manifestazione deve essere probabile.³⁹

-Continuità aziendale o going concern: la prospettiva che bisogna tenere in considerazione nella valutazione delle voci è quella relativa alla prosecuzione dell'attività aziendale, caratteristica intrinseca dell'azienda, poiché ritenuta istituto atto a perdurare.

-Prevalenza della sostanza sulla forma: nel momento in cui ci si appresta a rappresentare in bilancio un'operazione occorre tener presente la sua sostanza economica, non la forma giuridica della stessa ovvero gli aspetti formali sottostanti.

-Competenza economica: si devono considerare gli oneri e proventi di competenza dell'esercizio in cui si riscontra un'opportuna giustificazione economica a prescindere dalla loro manifestazione finanziaria; per competenza si intende relativamente ai ricavi il momento di realizzo degli stessi, invece per i costi si prendono in considerazione quelli correlati ai ricavi maturati nell'esercizio.

I rischi e le perdite di competenza dell'esercizio conosciuti dopo la chiusura dello stesso, ma prima dell'approvazione del progetto di bilancio, ottengono un trattamento differente in virtù della loro origine: qualora derivino dall'attività posta in essere nel periodo in conclusione o nei precedenti esercizi devono

³⁹ Giovanna Gavana, *Principi contabili nazionali*, Dipartimento scienze economiche e aziendale, UNIPV, inedito, 2021

essere riflessi in bilancio, diversamente se avvengono nel nuovo esercizio e di rilievo devono essere riportati in Nota Integrativa.⁴⁰

-Costanza nei criteri di valutazione: i criteri di valutazione adottati devono essere impiegati lungo l'intera vita aziendale, è possibile però derogare a tale principio in via eccezionale, motivando in Nota Integrativa e illustrando gli effetti sulla rappresentazione dell'andamento economico e finanziario della variazione dei criteri.

-Valutazione separata: è necessario procedere ad una valutazione separata degli elementi eterogeni che sono contenuti in singole voci.⁴¹

Esistono anche regole sull'esposizione degli elementi patrimoniali e del reddito, come delineate nell'art. 2423-ter, dove si stabilisce:

-la rigidità degli schemi: il contenuto degli schemi, ossia le poste che devono essere inserite nello SP e CE, vengono fornite nel dettaglio dai due articoli, il 2424 c.c. e 2425 c.c., nonché è indicato l'ordine di presentazione delle voci, la forma e la struttura, sono schemi perciò a carattere vincolante la cui possibilità di modifica è ridotta

-la flessibilità delle voci/sottovoci: è consentito raggruppare, suddividere voci, aggiungerne delle nuove in caso in cui il contenuto non sia previsto dagli schemi ed effettuare adattamenti terminologici se ciò permette una maggiore chiarezza del bilancio, sebbene suddette variazioni siano limitate

-la comparabilità con gli esercizi precedenti/esposizione a stati comparati: è necessario indicare anche l'importo delle voci dell'esercizio precedente al fine di rendere confrontabili gli esercizi

-i compensi di partite: non sono ammessi, salvo quelli legali

⁴⁰ art. 2423-*bis*, co.1 n.4 e OIC 29

⁴¹ art.2423-*bis*, co.5, c.c.

1.1.3 Criteri di valutazione

In merito ai criteri particolari di valutazione, essi “esprimono determinate tecniche di valutazione delle singole poste patrimoniali”⁴² dirette a individuare il valore da iscrivere nel bilancio. Nel Codice civile, come si evince dall’art.2426 cc, prevale il criterio del costo, il quale può essere rettificato o sostituito a seconda delle poste considerate⁴³, i criteri verranno trattati in dettaglio nel capitolo successivo in riferimento alle specifiche voci.

1.2 PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

1.2.1 Ambito di applicazione

Nell’ordinamento italiano, a seguito del Regolamento CE 1606/2002, c.d. *Regolamento IAS*, coesistono due set di regole contabili: i principi contabili internazionali IAS/IFRS e i principi contabili nazionali.

La scelta di avvalersi a una delle due regole dipende dal soggetto considerato, poiché a seconda della tipologia di società può esserci rispettivamente un obbligo di applicazione dei modelli IAS/IFRS, una facoltà o un divieto di utilizzo.

In Italia, i soggetti tenuti a adottare i principi internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio e del consolidato sono quelli stabiliti dal d.lgs.38/2005, precisamente:

- a) le società quotate diverse dalle imprese di assicurazione: vale dire quelle che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati
- a-bis) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione (c.d. Mft): quest’ultimo è un sistema di negoziazione alternativo ai mercati regolamentati gestito da un’impresa di investimento, banche o da un gestore del mercato regolamentato, in cui vengono

⁴² Roberto Cartasegna, op.cit., pp.7

⁴³ Ibidem

trattati titoli già quotati.⁴⁴ È una categoria di nuova introduzione apportata ex art.5 co.1 della legge 5 marzo 2024 n.21 e in vigore dal 27 marzo 2024.

b) le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante

c) le banche e altri intermediari finanziari vigilati, quali le società finanziarie italiane e società di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano banche o gruppi bancari, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, istituti di moneta elettronica ed istituti di pagamento

d) imprese di assicurazione quotate e non con riguardo al bilancio consolidato, assicurazioni quotate per il bilancio singolo che non redigono il consolidato.

Gli enti, invece, a cui è attribuita la possibilità di utilizzo opzionale con riguardo al bilancio d'esercizio ricadono nelle seguenti fattispecie:

e) le società comprese nel consolidato di società obbligate a redigere il bilancio in osservanza degli standard internazionali

f) le società non quotate che presentano il bilancio consolidato IAS/IFRS, diverse da quelle già nominate

g) le società non quotate e non tenute alla redazione del consolidato ma controllate da una società specificata alla lettera f

h) le società diverse da quelle fino ad ora indicate (non predispongono il consolidato e non sono comprese nell'area di consolidamento di altre imprese).

Nel caso in cui dette imprese presentano i requisiti per poter elaborare il documento di sintesi in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, l'adozione degli IAS/IFRS è esclusa, poiché vietata espressamente dal sopracitato Decreto.

Per quanto attiene le società calcistiche si segnala che la maggior parte di esse dispongono della facoltà di applicare i principi IAS/IFRS, attualmente però gli unici due club della Serie A che ne fanno ricorso sono la Juventus FC e la S.S

⁴⁴ <https://www.consob.it/web/consob/home>, e [Borsa Italiana: sito ufficiale della Borsa di Milano - Borsa Italiana](#) “ultimo accesso: “12/03/2024”

Lazio, enti che sono quotati sui mercati regolamentati, dunque comunque obbligati ad un loro utilizzo.

1.2.2 Principi contabili nazionali

Le imprese che non ricorrono ai principi internazionali redigono il bilancio d'esercizio osservando la disciplina nazionale, vale a dire le norme civilistiche corredate e completate da un insieme di regole tecniche di derivazione professionale, i *principi contabili nazionali* emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.⁴⁵

La motivazione di tale integrazione risiede nella natura generale delle leggi e dalla impossibilità delle stesse di delineare aspetti tecnici in materia di bilancio; infatti, i PCN costituiscono una declinazione pratica delle norme che permettono una loro interpretazione, nonché rappresentano una guida alla loro applicazione, oltre a supportare i redattori e a fornire indicazioni su aspetti specifici e tecnici.⁴⁶

In concreto i principi “codificano le migliori prassi contabili”⁴⁷ difatti il soggetto che li emette, come prima menzionato, è l'Organismo Italiano di Contabilità, in sigla OIC, una fondazione privata costituita da esperti nell'ambito contabile che riferisce annualmente del suo operato al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ne prendono parte i rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ASSIREVI per le società di revisione, delle associazioni di categoria delle imprese come Confindustria, ANDAF, Confcommercio, ABI, ANIA, ASSILEA rispettivamente per le banche, assicurazioni e società di leasing, dell'AIAF, la Centrale Bilanci e in ultimo Assogestioni.⁴⁸

I principi contabili sono stati accettati e accreditati formalmente dalla legislazione nazionale nel 2014, mediante il riconoscimento ufficiale del ruolo e delle funzioni

⁴⁵ Fondazione Nazionale dei Commercialisti <https://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/50> “ultimo accesso: 13/03/2024”

⁴⁶ Relazione Illustrativa al d.lgs. n. 139/2015

⁴⁷ OIC 11, 2018, pp.5

⁴⁸ Fondazione OIC https://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92 “ultimo accesso: 13/03/2024”

dello standard setter, avvenuto per mezzo della legge n.116/2014 che integra il D.Lgs 38/2005 con l'art 9 bis e 9 ter.⁴⁹

Oltre ad emanare i PCN, gli altri ruoli dell'OIC designati dall'art 9 bis sono i seguenti:

- appoggiare l'attività del Parlamento e Governo in ambito contabile e formulare pareri quando richiesti
- collaborare al processo di stesura dei principi contabili internazionali impiegati in Europa, poiché affinché i principi possano essere applicati nel continente europeo devono prima subire un procedimento di *endorsement*, ossia un'omologazione da parte dell'EFRAG⁵⁰ e ARC⁵¹
- instaurare relazioni con l'EFRAG, lo IASB e con gli organismi contabili di altri paesi.

L'iter di emanazione dei PCN prevede un processo di consultazione pubblica e prima dell'emanazione definitiva, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Gestione dell'OIC, devono essere visionati dall'Agenzia delle Entrate, dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dai Ministeri competenti per eventuali pareri. Le loro opinioni però non sono vincolanti e nel caso in cui il loro giudizio sia negativo deve essere pubblicato unitamente ai principi.⁵²

Esistono, ad oggi, i seguenti principi nazionali (tabella 1), l'ultimo entrato in vigore in ordine di tempo il 1° gennaio 2024 relativamente ai ricavi, l'OIC 34⁵³:

Tabella 1 PCN attualmente in vigore

OIC 2	Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
OIC 4	Fusione e scissione
OIC 5	Bilanci di liquidazione
OIC 8	Le quote di emissione di gas ad effetto serra

⁴⁹ Ibidem

⁵⁰ L'EFRAG è un'associazione privata che fornisce consulenza tecnica alla Commissione Europea nel campo della rendicontazione finanziaria e di sostenibilità. <https://www.efrag.org/en/about-us> “ultimo accesso: 02/05/2024”

⁵¹ L'ARC è la Conferenza annuale sulla ricerca, il forum di ricerca più importante della Commissione europea in ambito di politiche economiche. https://ec.europa.eu/economy_finance/arc2023/index.html “ultimo accesso: 02/05/2024”

⁵² Giovanna Gavana, *Principi contabili nazionali*, Dipartimento scienze economiche e aziendale, UNIPV, inedito, 2021

⁵³ <https://www.fondazioneoic.eu/?cat=14> “ultimo accesso: 13/03/2024”

OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
OIC 10	Rendiconto finanziario
OIC 11	Finalità e postulati del bilancio d'esercizio
OIC 12	Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
OIC 13	Rimanenze
OIC 14	Disponibilità liquide
OIC 15	Crediti
OIC 16	Immobilizzazioni materiali
OIC 17	Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
OIC 18	Ratei e Risconti
OIC 19	Debiti
OIC 20	Titoli di debito
OIC 21	Partecipazioni
OIC 23	Lavori in corso su ordinazione
OIC 24	Immobilizzazioni immateriali
OIC 25	Imposte sul reddito
OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera
OIC 28	Patrimonio netto
OIC 29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
OIC 30	Bilanci intermedi
OIC 31	Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
OIC 32	Strumenti finanziari derivati
OIC 33	Passaggio ai principi contabili nazionali
OIC 34	Ricavi
OIC 35	Principio contabile ETS

Fonte: Fondazione OIC

1.2.3 Principi Contabili Internazionali Ias/Ifrs

“I principi contabili internazionali rappresentano un linguaggio contabile sovranazionale volto ad uniformare la comunicazione esterna d'impresa e a renderla comparabile oltre l'ambito locale di residenza.”⁵⁴

I principi costituiscono una fonte di ispirazione per l'evoluzione delle prassi contabili nazionali verso un'armonizzazione e raccordo dei sistemi contabili nel mondo.

Inizialmente venivano varati dall'*International Accounting Standard Committee* – IASC, un organismo professionale sovranazionale costituito da entità contabili di

⁵⁴ Giuseppe Savioli, *Il Bilancio Di Esercizio Secondo I Principi Contabili Nazionali*, Giuffrè, 2021, pp.17

diversi paesi e altre organizzazioni nel campo delle professioni contabili; successivamente, nel 2001 è avvenuta una sua riorganizzazione strutturale che ha portato alla costituzione della *IASC Foundation*, società senza scopo di lucro a cui è stato demandato il controllo del vecchio *Board* e dello IASB, *International Accounting Standards Board*, ente indipendente che di fatto ha assunto il ruolo dell'ex IASC nella pubblicazione dei principi internazionali IAS/IFRS.⁵⁵

La doppia denominazione IAS/IFRS definisce i soggetti responsabili della loro elaborazione, quelli rilasciati dal precedente Standard Setter prendono il nome di IAS – *International Accounting Standard* e rimangono tuttora validi, mentre quelli che sono stati pubblicati dallo IASB, nuovi o risultati della rielaborazione di IAS, vengono denominati IFRS - *International Financial Reporting Standards*. Affinché però possano effettivamente essere adottati dalle imprese europee devono prima concludere un processo di omologazione secondo quanto definito dal Regolamento Europeo 1606/2002.⁵⁶

La differenza principale e lampante tra disciplina nazionale e internazionale riguarda innanzitutto i destinatari dell'informativa di bilancio: se per il codice civile sono tutti gli stakeholders, in quanto la finalità del bilancio è fornire informazioni utili ad un'ampia platea di soggetti; per gli IFRS sono essenzialmente coloro che operano sui mercati regolamentati, ossia i prestatori di capitale di rischio e di capitale di debito (investitori e finanziatori), i quali sono interessati a reperire in bilancio valori che rispecchiano quanto più fedelmente il valore economico dell'impresa per prendere le proprie decisioni economiche.⁵⁷

In secondo luogo, il criterio di valutazione prevalente delle poste: nel c.c. si basa sul costo storico, invece in ambito internazionale la valorizzazione contabile avviene in ragione del valore corrente, al cosiddetto *fair value*.

Terzo ambito di distinzione verte sulla nozione di risultato economico, in ottemperanza del principio di prudenza, nel bilancio civilistico il reddito esposto

⁵⁵ IFRS, <https://www.ifrs.org/about-us/who-we-are/#history> “ultimo accesso:15/03/2024”

⁵⁶ *Ibidem*

⁵⁷ E. Santesso e U. Sòstero, *I principi contabili per il bilancio di esercizio*, II edizione, 2018, pp.7

nell'informativa è un risultato effettivamente realizzato, infatti, gli utili possono essere iscritti solo se realizzati. Nel modello IAS/IFRS, per contro, il reddito è un reddito potenziale, comprende dunque, oltre al risultato effettivamente realizzato anche gli utili che non lo sono ancora.⁵⁸

Anche l'ambito di applicazione risulta diverso, negli IAS/IFRS è più esteso, poiché conformemente allo IAS 1 possono essere impiegati da qualsiasi impresa e con qualsiasi forma giuridica sia nel settore privato sia pubblico e sia per la predisposizione del bilancio d'esercizio che consolidato.⁵⁹

Infine, una differenza ben visibile è data anche dalla composizione e nomi dell'informativa di bilancio, nel mondo anglosassone detto *financial report*: sono cinque i documenti obbligatori dettati dallo IAS 1, ma non sono predisposti schemi rigidi in quanto vengono fornite solo regole minime sul loro contenuto.⁶⁰

-Prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria a fine esercizio: analogo allo SP.

-Prospetto dell'utile/perdita d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo: può essere formato da un unico prospetto oppure da due distinti documenti, il *Prospetto di Conto economico separato* in cui si evidenzia il risultato d'esercizio effettivo e il *Prospetto di Conto Economico Complessivo* (OCI) in cui si mette in luce il risultato d'esercizio potenziale.

-Prospetto delle variazioni di patrimonio netto: nel modello nazionale viene stilato nella Nota Integrativa.

-Rendiconto Finanziario

-Note o Note al Bilancio: documenti in cui sono specificati i principi contabili rilevanti e informazioni esplicative, equiparabile pertanto alla Nota Integrativa.

È necessario specificare che nel contesto nazionale le disposizioni prescritte dai principi internazionali devono essere compatibili con il principio generale della

⁵⁸ E. Santesso e U. Sòstero, op.cit., pp.42

⁵⁹ Giuseppe Savioli, op. cit, pp.20

⁶⁰ IFRS-IAS 1

rappresentazione veritiera e corretta, ove ciò non è possibile non devono essere applicate.⁶¹

1.3 NORME FEDERALI

In ragione della specifica attività svolta dalle società di calcio professionistiche, dalle caratteristiche delle stesse, dai peculiari fattori produttivi caratterizzanti il patrimonio e in quanto appartenenti all'ordinamento sportivo, oltre ad essere assoggettate alla normativa nazionale, le imprese calcistiche che partecipano ai campionati professionistici e in competizioni internazionali devono attenersi obbligatoriamente anche alle disposizioni emesse da organi o federazioni sportive a cui sono affiliate.

In particolare, a livello nazionale si fa riferimento alla FIGC e CONI, invece a livello internazionale alla UEFA, FIFA, CIO.

Questa imposizione trova formalizzazione all'art.30 dello Statuto FIGC in cui si definisce l'obbligo per i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti collegati di attenersi allo Statuto e qualsiasi altre disposizioni federali e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata, quali la FIFA, UEFA, CONI.⁶²

Occorre però precisare che all'ordinamento sportivo è attribuita solo una potestà normativa, dunque, le loro norme non hanno forza di legge, non possono pertanto modificare o abrogare atti di rango nazionale superiore, potranno dunque solamente integrarle.⁶³

1.3.1 Norme Federali FIGC

Il corpus normativo elaborato dalla FIGC è alquanto variegato e cerca di rispondere alle necessità di regolazione dei diversi ambiti dell'attività calcistica e delle società stesse. La raccolta prende il nome di *Carte Federali* e presenta una

⁶¹ Art.5, D.Lgs 28/2005

⁶² Art.30 Statuto FIGC

⁶³ Alberto Benoldi e Claudio Sottoriva, op.cit, pp.155

struttura gerarchizzata, di seguito si riportano i documenti di riferimento rilevanti ai fini contabili:⁶⁴

-*Statuo FIGC*

-*Norme Organizzative Interne*

-*Piano dei Conti e Raccomandazioni contabili*

1.3.1.1 Statuto FIGC

Cominciando dallo *Statuto FIGC*, esso rappresenta una fonte di riferimento per le altre documentazioni e comprende una serie di disposizioni (38 articoli) inerenti differenti materie che spaziano dalle funzioni, all'organizzazione e gestione interna della Federazione, nonché il suo assetto strutturale e i principi sottostanti il suo operato e funzionamento.

Prevede ad esempio regole sull'affiliazione delle società e sul tesseramento anzitutto dei calciatori, ma anche dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori, requisito imprescindibile affinché possano prendere parte all'attività sportiva.⁶⁵

Altresì, contiene disposizioni sull'ordinamento dei campionati di concerto con le Leghe pertinenti, inclusi i requisiti e i criteri di promozione, di retrocessione e di ammissione ai campionati.

Le Leghe, in conformità all'art.9 del medesimo regolamento, sono associazioni private non riconosciute formate dalle società che disputano i campionati nazionali professionistici in base al livello di professionismo, cioè le società che partecipano al campionato della Serie A Enilive, formano la *Lega Nazionale Professionisti Serie A*; le società che prendono parte al campionato di Serie B costituiscono la *Lega Nazionale Professionisti Serie B*, le società impegnate nella Serie C aderiscono alla *Lega Italiana Calcio Professionistico* o meglio nota come *Lega Pro*. Ad esse compete l'organizzazione dell'attività agonistica tramite i campionati

⁶⁴ Ibidem

⁶⁵ Art. 7 co.1 e art. 16 Statuto FIGC

professionistici⁶⁶ e ogni altra competizione a loro demandata, come la Supercoppa di Lega e Primavera, la Coppa Italia e categoria Primavera. Al contempo, un'altra funzione primaria attribuitale interessa l'ambito legale, ossia le Leghe dispongo del potere di rappresentanza delle Società Associate verso la FIGC e i terzi.⁶⁷

È necessario soffermarsi su una condizione essenziale ai fini della partecipazione ai campionati sopramenzionati, ovvero l'ottenimento della *Licenza Nazionale*⁶⁸ rilasciata annualmente ai club in base al soddisfacimento di precisi parametri che vengono definiti dalla Federazione per ogni stagione sportiva.⁶⁹ Tali adempimenti di carattere sportivo, infrastrutturale, organizzativo, legale ed economico-finanziario sono resi noti tramite il documento *Manuale o Sistema delle Licenze nazionale* e devono essere in linea con le disposizioni UEFA in tema di licenze per l'ammissione alle competizioni europee, quali la Champions League, l'Europa League e la Conference League.

La certificazione rientra nel più ampio sistema di controlli sulla società di calcio predisposto dalla UEFA e dalla Federcalcio, volto a garantire un regolare svolgimento del campionato ed un'equa competizione, attraverso la verifica dell'equilibrio economico-finanziario e della corretta gestione⁷⁰. Fino alla scorsa stagione, questo monitoraggio, era affidato a un organo tecnico di controllo interno alla FIGC, noto come *Commissione di vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche*, in sigla Co.Vi.So.C⁷¹. Tuttavia, a maggio 2024, il Ministro per lo sport Abodi con il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71⁷² ha voluto sostituire

⁶⁶ Art. 9 co.3 Statuto FIGC

⁶⁷ Art.1 co.3 Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti serie A, 2023

⁶⁸ La Licenza nazionale è una certificazione emessa dalla FIGC che attesta il rispetto, da parte della società richiedente, dei requisiti stabiliti dal sistema nell'ambito della procedura di ammissione alla competizione nazionale.

⁶⁹ Art. 8 c.2 Statuto FIGC

⁷⁰ Art. 13, cc.10-bis, dlgs. 36/2021

⁷¹ Art.19 Statuto FIGC

⁷² Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106

quest'ultima con una *Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche*^{73, 74}.

Inoltre, nei prossimi anni, il sistema dei controlli diventerà ancora più rigido, con un incremento della frequenza di verifiche durante l'anno e un inasprimento delle normative relative la stabilità economico-finanziaria dei club. Ciò è quanto emerso dal *Piano Strategico del Sistema Calcio* di recente approvazione, nel quale si sono delineate le azioni da intraprendere per lo sviluppo futuro del calcio nazionale. Il percorso tracciato verte attorno al tema della sostenibilità economico – finanziario, in linea anche con la nuova strategia di sostenibilità UEFA. Tale processo sarà implementato gradualmente, in un lasso di tempo di cinque anni con l'obiettivo finale di garantire un maggiore controllo sulla gestione e sui conti dei club, affrontando così le criticità delle società calcistiche italiane.⁷⁵

In sintesi, gli assolvimenti economici-finanziari da parte dei club fissati per l'ottenimento della licenza valida per la stagione sportiva 2024/2025 hanno incluso il deposito, entro il termine del 30 aprile 2024, presso la Co.Vi.So.C: di copia dei contratti di acquisto dei calciatori, sia a livello internazionale che nazionale con rilevanza internazionale, avvenuti fino al 31 dicembre 2022 o tra il 1 gennaio 2023 e il 28 febbraio 2024, e la regolarizzazione dei relativi pagamenti⁷⁶; di copia delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva; di una dichiarazione sulla composizione dei soci e la vigenza della società, così come la visura camerale; infine i dati del conto corrente utilizzato per il pagamento degli emolumenti e dei contributi previdenziali, assistenziali e ritenute fiscali.⁷⁷

⁷³ La nuova Commissione avrà sede a Roma e sarà “dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione”. Il suo compito sarà quello di operare controlli e vigilanza “sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati [...] al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.” art.13bis co.2 e 6 d.lgs 36/2021

⁷⁴ Nello specifico l'art.2 del D.l 71/2024 ha inserito l'art.13-bis nel D.lgs.36/2021 che disciplina il funzionamento della nuova Commissione

⁷⁵ <https://www.figc.it/it/federazione/news/approvato-il-piano-strategico-del-sistema-calcio-gravina-abbiamo-raggiunto-un-ottimo-risultato/> “ultimo accesso: 20/03/2024”

⁷⁶ Eventualmente è stato possibile ottemperare al pagamento di tali debiti scaduti entro il 4 giugno

⁷⁷ I, A, Sistema Licenze Nazionali 2024/2025 FIGC

Invece, non più tardi del 31 maggio i club devono aver presentato copia dello stato patrimoniale intermedio al 31 marzo unitamente alla *limited review* della società di revisione, l'inadempimento di questo obbligo comporta una penalizzazione di un punto in classifica per la stagione successiva.⁷⁸

Il termine imperativo per compiere il pagamento dei debiti scaduti a fine aprile verso la FIGC e Leghe, degli emolumenti, degli incentivi all'esodo e i contributi del Fondo Fine Carriera pattuiti fino e compreso aprile, delle ritenute Irpef e contributi Inps sino a marzo incluso, delle liquidazioni periodiche IVA del periodo di imposta 2023 e da ultimo dei tributi riferibili a dichiarazioni annuali precedenti, è stato fissato al 4 giugno 2024. Data che rappresenta anche il momento entro cui i club hanno dovuto presentare copia del bilancio d'esercizio 2023 approvato e accompagnata dalla relazione di revisione e relazione sulla gestione, della relazione semestrale al 31 dicembre 2023 assieme alla *limited review*. Oltre a ciò, qualora si sia verificata una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale⁷⁹ a causa di perdite intervenute nei periodi pregressi⁸⁰ e risultante dalla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2024, il club deve aver dimostrato il superamento di tale situazione.⁸¹

La domanda di ammissione al Campionato della stagione sportiva 2024/2025, presentata alla Lega Serie A e comprensiva della richiesta di rilascio della Licenza Nazionale, nonché della dichiarazione di partecipazione esclusiva alle competizioni organizzate dalla FIGC, UEFA e FIFA deve aver avuto luogo entro il 4 giugno 2024.⁸²

Al contempo anche le Leghe sono interessate all'osservanza di alcuni adempimenti nei confronti della Co.Vi.So.C, nello specifico devono certificare l'avvenuto deposito della domanda di ammissione, del pagamento dei debiti verso la FIGC e

⁷⁸ I, B Sistema Licenze Nazionali 2024/2025 FIGC

⁷⁹ Come disciplinato dal Codice civile all'art.2447 e 2482-ter

⁸⁰ Non si considerano le perdite degli 2020, 2021 e 2022 per i quali si applica l'art.6 del decreto-legge n.23/2020 che permette il rinvio della copertura delle perdite di cinque anni, sospendendo di fatto la normativa civilistica sul ripianamento dei deficit. Fabrizio Bava, *Come leggere i bilanci del calcio*, Amazon, s.l., (2023) pp.129

⁸¹ I, C 15 Sistema Licenze Nazionali 2024/2025 FIGC

⁸² II, A Sistema Licenze Nazionali 2024/2025 FIGC

le Leghe e del versamento dei contributi del Fondo Fine Carriera da parte dei club.⁸³

La data del 4 giugno ha avuto carattere di inderogabilità, pertanto, eventuali integrazioni successive agli obblighi richiesti non sono valide e hanno determinato il diniego della Licenza; inoltre sono previsti altri adempimenti, successivi al conseguimento della stessa, a cui le società devono ottemperare per non incorrere in sanzioni di vario genere, non solo di natura pecuniaria.⁸⁴ Con riguardo agli altri criteri vincolanti per la concessione della Licenza si veda il documento rilasciato dalla FIGC denominato *Sistema Licenze Nazionali 2024/2025*.

Lo statuto detta, altresì, alcune disposizioni addizionali e obbligatorie rispetto alla legislazione nazionale, specificatamente i club hanno l'obbligo di istituire centri di formazione per giovani calciatori e di formare squadre per la partecipazione a tutta l'attività agonistica giovanile di livello nazionale, attività che sono sostenute per mezzo di una quota degli utili destinata a tale scopo dalla legge.⁸⁵

Oltre a ciò, le società devono dotarsi di modelli organizzativi, di gestione e controllo "idonei a prevenire l'esecuzione di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto"⁸⁶. Tali modelli però devono essere adattati in base al contesto competitivo in cui operano i club, ovvero alla lega di cui fanno parte, le società della Serie A, B, C implementano il cosiddetto modello 231 o MOG. La vigilanza sull'effettiva adozione e la qualità di questi modelli competono al Consiglio federale, l'organo normativo vero e proprio della Federcalcio, che è responsabile ad esempio anche dell'emanazione delle NOIF, del Codice di Giustizia Sportiva e della disciplina antidoping, delle norme di controllo delle società di calcio e del manuale delle Licenze Nazionali e UEFA; in più ricopre il ruolo di indirizzo generale e di amministrazione della federazione.⁸⁷

⁸³ VII, A, Sistema Licenze Nazionali 2024/2025 FIGC

⁸⁴ VIII, IX, op.cit.

⁸⁵ Art. 6 Statuto FIGC

⁸⁶ Art.7, co.5 Statuto FIGC

⁸⁷<https://www.figc.it/it/federazione/la-federazione/organi/organi-federali/> "ultimo accesso: 22/03/2024"

È altrettanto importante anche la disposizione relativa al divieto per un soggetto di possedere partecipazioni, gestire o esercitare situazioni di controllo, sia in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico. Allo stesso modo non è consentito avere amministratori o dirigenti tra diverse società della medesima serie professionistica; il divieto si estende anche ai collegamenti o accordi di collaborazione con società di pari campionato non approvati dalla Lega e non notificati alla FIGC.⁸⁸

1.3.1.2 Norme Organizzative Interne della Federcalcio (N.O.I.F.)

Le *Norme Organizzative Interne della Federcalcio*, NOIF, rappresentano le regole sottostanti all'organizzazione della FIGC. Esse disciplinano nel dettaglio i principi e le disposizioni stabili nello Statuto, sono emesse, come sopramenzionato dal Consiglio Federale.

Occorre evidenziare che la tipologia di impresa normalmente considerata in questa normativa è non *IAS adopter*, quindi coloro che si avvalgono della disciplina contabile nazionale; mentre le disposizioni della UEFA si riferiscono generalmente agli operatori che ricorrono agli IAS/IFRS.⁸⁹

A seguito della *riforma del Diritto dello Sport* sono state introdotti degli aggiornamenti alle NOIF diretti ad allineare le disposizioni alle nuove prescrizioni del sopracitato decreto ministeriale. Specificatamente l'adeguamento ha riguardato 56 articoli ed è entrato in vigore dal 1° luglio 2023, in concomitanza all'inizio della nuova stagione sportiva, tuttavia il titolo VI relativo ai controlli è stato nuovamente rinnovato e le modifiche sono valide dalla stagione 2024/2025.⁹⁰ La regolamentazione ha come oggetto i soggetti appartenenti alla federazione, quali le società affiliate, le Leghe, i Settori, l'A.I.A, i calciatori e la federazione stessa. Sono altresì previste regole riguardanti l'organizzazione dei campionati e delle gare, il tesseramento, le tutele, la disciplina dei calciatori in campo,

⁸⁸ Art.7 e 8 Statuto FIGC

⁸⁹ Claudio Sottoriva, *Novità Per Le Società Di Calcio Professionistiche In Materia Di Diritto Societario E Di Diritto Contabile Introdotte Dal Decreto-Legge 91/14 - Prima Parte*, "Sport business management"

⁹⁰ FIGC, Comunicato Ufficiale N. 232/A, 28 giugno 2023

l'ordinamento delle squadre nazionali, i rapporti tra società e calciatori e infine un ampio spazio è dedicato alle disposizioni sui controlli della gestione economico-finanziaria degli enti professionistici.

Quest'ultima sezione riveste grande rilevanza, poiché si prescrivono i controlli che, in precedenza, erano affidati alla *Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche*, in aderenza allo Statuto FIGC e che ora sono assegnati alla *Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche*. Tuttavia, poiché il nuovo organo non è ancora al completo⁹¹, mancando il presidente e due dei sette membri⁹², la COVISOC continua a svolgere le proprie funzioni fino a quando non avverrà l'insediamento della nuova Commissione, ciò per assicurare la continuità nei controlli e nella vigilanza delle società sportive professionistiche.

La COVISOC è un organo tecnico della FIGC caratterizzato da indipendenza e professionalità, in quanto composto da figure che ricoprono o hanno ricoperto una tra cariche sottostanti⁹³:

- a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche ed economico-aziendali
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione
- c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno dieci anni di anzianità nella funzione

⁹¹<https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/commissione-indipendente-societa-sportive-professionistiche/proroga-termini-per-manifestazione-di-interesse-presidente-e-componente-commissione-indipendente-societa-sportive-professionistiche/> “ultimo accesso: 26/11/2024”

⁹² La Commissione sarà composta da un Presidente (nominato previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti.) e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente dell'INPS e il Direttore dell'Agenzia delle entrate ne faranno parte di diritto, gli altri quattro (nominati previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti) “sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria.” In più due tra essi sono individuati tra le cinque proposte della FIGC assieme alle Leghe. Art.13-bis co.6 d.lgs 36/2021

⁹³ art.36, co.3 Statuto FIGC

L'attività di controllo e monitoraggio esercitata dall'organismo tecnico che interessa l'equilibrio economico-finanziario dei soggetti e l'ambito gestionale, viene esplicata attraverso l'attribuzione ad esso di vari poteri: in primo luogo può richiedere il deposito di dati, documenti contabili e societari, adempimento che è considerato obbligatorio a norma dell'art.85 NOIF, ed esigere informazioni o documentazione ulteriori anche a fronte delle verifiche nelle sedi delle aziende eseguite dal reparto ispettori. Le informazioni possono essere richieste anche ai soggetti che controllano direttamente o indirettamente le società e ai dirigenti, ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo o ai revisori legali.⁹⁴

Al contempo alla Co.Vi.So.C competono anche funzioni di tipo consultivo e sanzionatorio, unitamente ha la competenza di avanzare indagini e procedimenti disciplinari.⁹⁵

In merito ai poteri sanzionatori emana distinti provvedimenti in base alla diversa violazione di norme federali economiche-finanziarie stabilite all'art.90 delle NOIF e all'articoli 8 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva.⁹⁶

Deposito documenti

Come sopramenzionato le società professionistiche sono tenute al deposito, presso la Co.Vi.So.C, di specifici documenti contabili in assolvimento degli obblighi informativi periodici definiti all'art.85 delle NOIF e riassunti nella tabella sottostante. (Tabella 2):

Tabella 2: Documenti obbligatori da trasmettere alla CO.VI.SO.C

Documento	Termine deposito
Copia <u>Bilancio d'esercizio</u> approvato, insieme a: a) relazione sulla gestione b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza c) relazione del revisore legale dei conti d) relazione contenente il giudizio della società di revisione e) verbale di approvazione	entro 15 giorni dalla data di approvazione dell'assemblea dei soci

⁹⁴ art.80 NOIF

⁹⁵ art.80-81 NOIF

⁹⁶ art.81 NOIF

<p>Copia <u>Bilancio consolidato</u>, se redatto, unitamente a:</p> <p>a) relazione sulla gestione b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza c) relazione del revisore legale dei conti d) relazione contenente il giudizio della società di revisione e) verbale di approvazione</p>	<p>entro 15 giorni dalla data di approvazione dell'assemblea dei soci</p>
<p>Copia <u>Relazione semestrale</u> (e consolidata, se redatta) approvata, assieme alla:</p> <p>a) relazione sulla gestione b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza c) relazione revisore legale dei conti d) relazione contenente il giudizio della società di revisione e) verbale di approvazione</p> <p><i>per Società quotate controllanti:</i> Solo la relazione semestrale consolidata + varie relazioni sopracitate + note esplicative con info su consistenza PN</p>	<p>entro 3 mesi dalla fine primo semestre</p>
<p>Copia della <u>situazione patrimoniale intermedia</u> (e consolidata eventuale) al <u>31/03</u> e <u>30/09</u>, approvata insieme a:</p> <p>a) note esplicative dei principi e criteri redazione e commenti principali voci e variazioni intervenute; b) relazione contenente il giudizio della società di revisione c) verbale di approvazione</p> <p><i>per Società quotate controllanti:</i> Anche copia situazione patrimoniale intermedia separata al 31/03 + doc. a)-c) entro 31/05 Solo situazione patrimoniale intermedia consolidata al 30/09 + doc. a)-c) + note esplicative con info consistenza PN entro 30/11</p>	<p>entro 31/05 e 30/11</p>
<p><u>Informazioni economico-finanziarie previsionali</u> (riferibili al gruppo eventuale) su base semestrale o trimestrale del periodo 1/07-30/06 dell'anno successivo, contenenti:</p> <p>a) budget del conto economico b) budget dello stato patrimoniale c) budget del rendiconto finanziario d) note esplicative con presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi dell'ultimo bilancio (se esercizio coincide con l'anno solare), della relazione semestrale (se esercizio coincide con la stagione sportiva), ponendo attenzione agli elementi di discontinuità e) note esplicative con modalità copertura degli eventuali fabbisogni di cassa</p> <p>Budget redatti in linea alla guida della Co.Vi.So.C e sottoscritti dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente collegio sindacale o sindaco unico o presidente consiglio di sorveglianza</p>	<p>entro 30/06</p>

Tabella 1: art.85 NOIF

Il bilancio, la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie devono necessariamente essere stati soggetti al processo di revisione contabile completa nel primo caso, limitata per gli altri due, da parte di una società iscritta

nell'apposito registro dei revisori e soprattutto negli ultimi tre anni abbia condotto incarichi per società quotate o società di calcio professionistiche.⁹⁷

Un altro requisito riguarda il bilancio d'esercizio, il quale deve essere redatto unicamente in forma ordinaria, non è possibile pertanto utilizzare un altro modello, come viene ribadito all'art. 84 comma 2 delle norme organizzative.

Analogamente le società di Serie A devono comprovare l'avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario di tutti gli emolumenti e incentivi all'esodo pattuiti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori nei termini espressamente menzionati all'art.85 NOIF; nonché depositare una dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dai soggetti preposti al controllo aziendale nei vari sistemi di amministrazione, attestante il compimento di tali versamenti. Nello specifico entro il 30 settembre le mensilità di luglio, entro il 16 novembre quelle di agosto e settembre, entro il 16 febbraio le mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre), entro il 16 maggio il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e infine entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali il pagamento del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno).⁹⁸

La scadenza per il deposito della copia relativa alle trasmissioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA dei primi tre trimestri dell'anno di imposta precedente è fissata al 31 gennaio, qualora sia stato effettuato anche il pagamento si dovrà allora presentare i modelli F24 e le quietanze dimostranti il versamento.⁹⁹

È stabilito invece il 31 ottobre come data ultima per il deposito della copia dei contratti ed eventuali accordi di dilazione del pagamento riguardanti acquisizioni di calciatori, sia a livello internazionale che nazionale con rilevanza internazionale, da società estere. Questi documenti devono riguardare le operazioni avvenute nella precedente sessione di calciomercato estivo e devono essere accompagnati dal

⁹⁷ art.84 co.4 e 7 NOIF

⁹⁸ art.85 V-VI op.cit.

⁹⁹ art.85 XII op.cit

passaporto sportivo¹⁰⁰ dei giocatori, in aggiunta deve essere presentata anche la documentazione bancaria provante il pagamento dei debiti scaduti al 30 settembre correlati ai predetti contratti.¹⁰¹

In caso di mancata osservanza dell'obbligo di rendicontazione periodica, le società sono sanzionate con un'ammenda di importo non inferiore a euro 20.000,00 per le società appartenenti alla Lega Serie A e B, l'ammontare può essere triplicato se la violazione è reiterata nello stesso anno.¹⁰²

In aggiunta sono previste ulteriori sanzioni non pecuniarie a seconda della tipologia di violazione commessa come disposto all'art.31-33 del Codice di Giustizia Sportiva e all'art.90 co.9 delle NOIF.

Indicatori di controllo

Inoltre, le società devono presentare congiuntamente ai suddetti documenti contabili e dichiarazioni anche un prospetto, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dai soggetti preposti al controllo aziendale nei vari sistemi di amministrazione, in cui sono calcolati tre indicatori¹⁰³:

- a) *Indicatore di Liquidità*
- b) *Indicatore di Indebitamento*
- c) *Indicatore del Costo del Lavoro Allargato*

Il Consiglio Federale, su indicazione della Co.Vi.So.C, fissa per ogni stagione sportiva il livello soglia per ciascun indice di controllo¹⁰⁴, in particolar modo la soglia minima di liquidità della stagione sportiva 2023/2024 della Serie A si è attestata a 0,6, quest'anno ammonta a 0,7 e il successivo a 0,8. Il massimale dell'indice di Indebitamento invece rimane invariato a 1,2 nelle prossime stagioni;

¹⁰⁰ Il passaporto sportive dei calciatori è “un documento elettronico contenente tutte le informazioni relative al tesseramento di un calciatore durante la sua carriera, tra cui la federazione di appartenenza,, il suo status (dilettante o professionista), il tipo di tesseramento (permanente o in prestito) e la/e società (compresa la categoria di allenamento) con cui è stato tesserato a partire dall'anno solare in cui ha compiuto il 12° anno di età.” *FIFA-Clearing-House-Regulations*

¹⁰¹ art.85 XI op.cit

¹⁰² art.90 c.2 op.cit

¹⁰³ Art. 85 op.cit.

¹⁰⁴ art.85 VIII co.5, NOIF

il valore massimo del Costo del Lavoro è pari a 0,8 e si abbasserà a 0,7 dal 2025/2026.¹⁰⁵

a) L'*Indicatore di Liquidità* valuta l'equilibrio finanziario di breve periodo, vale a dire la capacità dell'impresa di onorare gli impegni finanziari assunti in un breve orizzonte temporale (un anno), mette dunque in rilievo eventuali condizioni di carenza di liquidità.

È calcolato nel modo seguente: $\frac{\text{Attività correnti (AC)}}{\text{Passività correnti (PC)}}$

Le attività correnti, in conformità agli aggregati individuati dalla Federcalcio all'art. 85 VIII delle NOIF, comprendono le disponibilità liquide e le risorse liquidabili entro dodici mesi, cioè:

- i) Disponibilità liquide;
- ii) Crediti verso clienti
- iii) Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti
- iv) Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate
- v) Crediti verso enti-settore specifico
- vi) Crediti verso altri
- vii) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le passività correnti includono i debiti scadenti a breve termine del piano dei conti FIGC, ossia:

- i) Obbligazioni ordinarie e convertibili
- ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi
- iii) Debiti verso banche
- iv) Debiti verso altri finanziatori
- v) Acconti

¹⁰⁵ FIGC, Comunicato ufficiale n. 63/A, 9 novembre 2022

- vi) Debiti verso fornitori
- vii) Debiti rappresentati da titoli di credito
- viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti
- ix) Debiti tributari
- x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
- xi) Debiti verso enti-settore specifico
- xii) Altri debiti

b) L'*Indicatore di Indebitamento* è determinato dal rapporto: $\frac{\text{Debiti (D)}}{\text{Ricavi (R)}}$

I debiti da considerare vengono individuati dal medesimo art.85 IX delle NOIF:

- i) Obbligazioni ordinarie e convertibili
- ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi
- iii) Debiti verso banche
- iv) Debiti verso altri finanziatori
- v) Acconti
- vi) Debiti verso fornitori
- vii) Debiti rappresentati da titoli di credito
- viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti
- ix) Debiti tributari
- x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
- xi) Debiti verso enti-settore specifico
- xii) Altri debiti

A tali debiti deve essere sottratto l'ammontare delle Attività Correnti (AC).

I ricavi vengono analogamente identificati dalla suddetta disposizione e comprendono:

- i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;
- ii) Proventi da sponsorizzazioni;
- iii) Proventi pubblicitari;

- iv) Proventi commerciali e royalties;
- v) Proventi da cessione diritti audiovisivi;
- vi) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;
- vii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;
- viii) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

I documenti da cui acquisire i ricavi differiscono a seconda del periodo previsto per il deposito del prospetto (31 marzo e 30 settembre) e dell'esercizio sociale utilizzato, se solare o corrispondente alla stagione sportiva, si veda per maggiori dettagli il comma 3 e 4 VIII dell'art.85 NOIF.

c) *L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato* è ottenuto dal rapporto:

$$\frac{\text{Costo del lavoro allargato (CLA)}}{\text{Ricavi (R)}}$$

Il costo del lavoro allargato è costituito da¹⁰⁶:

- i) Costi per il personale
- ii) Ammortamenti e Svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori
- iii) Costi per agenti sportivi, se non già direttamente imputati ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

I ricavi da impiegare sono identici a quelli considerati nel precedente indicatore.

Il rispetto di tali parametri viene verificato due volte l'anno, il 31 marzo e 30 settembre, prima dell'apertura delle finestre di calciomercato, perché qualora un club non rispetti il valore minimo dell'indice di liquidità, verrà escluso dalle operazioni di acquisto dei diritti alle prestazioni dei giocatori nella corrispondente sessione di calciomercato.¹⁰⁷ L'imposizione è disposta dalla Co.Vi.So.C in

¹⁰⁶ art.85 X NOIF

¹⁰⁷ art.90 co.4 NOIF

esercizio delle sue funzioni assegnate ex. art.90 co.4 delle NOIF, tuttavia il detto provvedimento non è applicato laddove

“per ogni nuova acquisizione, la Lega di competenza riscontri l’integrale copertura degli impegni economico-finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento”¹⁰⁸.

In altre parole, sono ammesse acquisizioni se l’importo derivante dai trasferimenti di cessione è tale da coprire gli impegni finanziari assunti nel corso della medesima finestra di calciomercato.¹⁰⁹

Nel caso di violazione dell’indicatore di liquidità e allo stesso tempo degli altri due parametri, il club sarà estromesso da ogni operazione di acquisto di calciatori durante la sessione estiva di calciomercato o in quella invernale, in base al periodo in cui è stata riscontrata l’infrazione.¹¹⁰

I club, nonostante le due disposizioni appena riportate, su istanza, possono ottenere la revoca della limitazione imposta all’attività di compravendita dei diritti dei calciatori se pongono rimedio alla carenza di liquidità, tramite versamenti dei soci a titolo di finanziamento infruttifero e postergato, oppure a titolo di capitale di rischio per aumento di capitale totalmente sottoscritto e versato in denaro o con versamenti in conto futuro aumento di capitale o in conto copertura perdite.¹¹¹ La copertura può avvenire anche attraverso la cessione pro-soluto dei crediti commerciali o dei crediti inerenti operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale già contabilizzati, l’importo generato in questi due casi dovrà essere certificato dalla Lega di competenza; oppure l’utilizzo della quota esigibile entro i dodici mesi dei crediti commerciali relativi alla partecipazione alle competizioni europee.¹¹²

¹⁰⁸ Art.90 co.4 NOIF

¹⁰⁹ Ibidem

¹¹⁰ Art.90, co.4-bis, NOIF

¹¹¹ Art.90, co.5, NOIF

¹¹² Ibidem

La liquidità richiesta per coprire lo squilibrio finanziario è incrementata del 15%, qualora oltre alla violazione della soglia minima dell'indicatore di liquidità avvenga anche lo sfioramento dell'indicatore di Indebitamento e/o in alternativa dell'indicatore del Costo del Lavoro.¹¹³

Pertanto, di fatto solamente ove i club non raggiungano il livello prefissato per l'indice di Liquidità incoreranno a provvedimenti/effetti, così come sottolineato dal professore Fabrizio Bava¹¹⁴, al contrario se presentano solamente un ingente indice di indebitamento o il rapporto tra costi dei calciatori e i ricavi è elevato non vi saranno conseguenze.

1.3.1.3 Piano dei Conti FIGC

L'attività calcistica presenta delle proprie tipicità che devono essere necessariamente riflesse nel bilancio d'esercizio, dunque, per agevolare una corretta rilevazione e registrazione delle specifiche operazioni e specialmente armonizzare le fattispecie contabili nel settore, nonché facilitare i controlli effettuati sulla gestione, la Federcalcio ha predisposto un piano dei conti standard a cui le società affiliate devono obbligatoriamente avvalersi a norma dell'art.84 comma 1 delle NOIF.¹¹⁵

Questa disposizione reca quanto segue: “La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti della FIGC [...]”¹¹⁶

Tuttavia, è lasciata facoltà alle singole imprese di includere nel proprio piano ulteriori suddivisioni dei conti, qualora ritenute necessarie al fine di garantire una migliore chiarezza nella esposizione delle operazioni aziendali, a condizione però di conformarsi alla “struttura e articolazione minima prevista”.¹¹⁷

¹¹³ Art. 85 A VIII, co.11 NOIF.

¹¹⁴ Fabrizio Bava, *Come leggere i bilanci del calcio*, Amazon, s.l., (2023) pp.134

¹¹⁵ FIGC, Piano dei Conti, 2021, pp 81

¹¹⁶ art.84 co.1 NOIF

¹¹⁷ FIGC, Piano dei Conti, 2021, pp 82

L'insieme dei conti è applicabile a qualsiasi società professionale del settore calcio indipendentemente dai principi adottati, fermo restando la possibilità per le società che applicano le regole IAS/IFRS di apportare modifiche all'insieme dei conti ai fini attuativi di eventuali disposizioni internazionali.¹¹⁸

Si riporta in Figura 1 una sezione del Piano dei conti

Figura 1: Estratto Piano dei Conti FIGC

CODIFICA	PIANO DEI CONTI FIGC			RACCORDO
	CONTO ECONOMICO			
	CONTI ACCESI AI COSTI			
3A			COSTI DELLA PRODUZIONE	B
	10		COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDARIE, DI CONSUMO E DI MERCÌ	B6
		10	ACQUISTO MATERIALI E MEDICINALI	B6
		0001	Acquisto materiale sportivo	B6
		0100	Acquisto materiale indumenti	B6
		0200	Acquisto materiale consumo	B6
		0300	Acquisto materiale cancelleria e stampati	B6
		0400	Acquisto medicinali	B6
	20		COSTI PER SERVIZI	B7
		10	COSTI PER ATTIVITÀ SPORTIVA	B7
		0001	Spese sanitarie (esclusi i medici) prima squadra	B7
		0010	Spese sanitarie (esclusi i medici) squadre giovanili	B7
		0100	Costi per allenamenti e ritiri prima squadra	B7
		0110	Costi per allenamenti e ritiri squadre giovanili	B7
		0200	Costi vari calciatori e tecnici prima squadra	B7
		0210	Costi vari calciatori e tecnici squadre giovanili	B7
		0300	Compensi a sanitari - medici	B7

Figura 1: Estratto Piano dei Conti FIGC pp.121 edizione 2021

Il piano presenta una suddivisione in “Classi di Conti”, in particolare “Conti accessi alle voci dell’attivo (1.A a 1.D), del passivo (2.A a 2.E), ai costi (3.A a 3.D.) e ricavi (4.A a 4.C)”; in “Gruppi di Conti” (per esempio, come si osserva, il gruppo dei costi per materie prime... costi per servizi); in “Conti” (come Acquisito materiali e medicinali, Costi per attività sportiva); in “Sottoconti” (ad esempio Costi per allenamenti e ritiri squadre giovanili). Inoltre, per ogni posta è previsto

¹¹⁸ Ibidem

il raccordo con gli schemi di SP e CE, vale a dire è riportata la corrispondente collocazione nel bilancio civilistico.¹¹⁹

1.3.1.4 Raccomandazioni contabili FIGC

La disciplina federale di bilancio, oltre allo Statuto, alle NOIF e al Piano dei Conti, è costituita altresì da un importante documento denominato *Raccomandazioni Contabili*. Anch'esso è richiesto e riconosciuto da una disposizione presente nelle NOIF, precisamente la numero 84, comma 3. Nel citato articolo si fa riferimento all'adozione, accanto alla normativa civilistica e della prassi contabili, delle Raccomandazioni contabili nella predisposizione dell'informativa economica-finanziaria.

L'ultimo aggiornamento risale al 2021 e tale documento rappresenta il nucleo delle regole contabili proprie della FIGC, risultato di un rapporto consolidato e pluriennale di collaborazione tra di essa e l'istituto dell'OIC.¹²⁰ La FIGC, infatti, ha richiesto diversi pareri con esito positivo allo standard setter in merito alla formulazione delle raccomandazioni. Nello specifico, quest'ultimo si è espresso, in ottemperanza al suo ruolo nel fornire pareri quando richiesti da istituzioni, come previsto dall'art. 9-bis, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 38/2005, sulla coerenza e conformità di tali raccomandazioni rispetto alla disciplina contabile nazionale.¹²¹

Le raccomandazioni pertanto costituiscono delle indicazioni tecnico-contabile dirette a illustrare la corretta rilevazione e contabilizzazione nei prospetti dei fatti gestionali peculiari del contesto calcistico non previsti dai principi contabili nazionali; ricoprono dunque un ruolo interpretativo e applicativo della legge, formulando regole integrative della disciplina comune, ma non possono in alcun modo derogare alla medesima.¹²²

¹¹⁹ Redazione IPSOA, *Società di calcio professionistiche: analisi su caratteristiche, organi, formazione del bilancio e fiscalità*, IPSOA, Wolters Kluwer, 8 febbraio 2022

¹²⁰ Tommaso Fabi, *I Principi Contabili e Le Implicazioni Per Il Bilancio Delle Società Calcistiche*, "Incontro Di Formazione E Aggiornamento Stagione Sportiva 2020/2021", Fondazione OIC, 2021

¹²¹ FIGC Raccomandazioni contabili 2021 pp.5

¹²² Deloitte Touche Tohmatsu, *Il bilancio delle Società di calcio*, Liuc (2010), pp.8

Di conseguenza la rappresentazione in bilancio delle particolari fattispecie aziendali risulta essere omogeneo favorendo in tal modo anche una confrontabilità dei dati dei diversi club.¹²³

Parimenti, nel caso di impiego degli IAS/IFRS, le raccomandazioni sono da considerarsi valide per quelle operazioni specifiche che non trovano dettami negli stessi principi internazionali.¹²⁴

Sono previste 10 raccomandazioni, il cui contenuto sarà analizzato nel secondo capitolo, ma essenzialmente ogni raccomandazione inizia con la definizione dell'elemento trattato e delle sue caratteristiche; in seguito, vi è una parte dedicata alla classificazione, alla rilevazione ed eventuale valutazione, ossia i criteri di valutazione; infine sono fornite le informazioni da includere nella Nota Integrativa.

1.3.2 Norme UEFA

A completare il quadro normativo del bilancio calcistico concorrono anche le disposizioni federali emanate da soggetti europei ed internazionali (EUFA e FIFA), ai quali la FIGC è affiliata. In considerazione di questo rapporto di subordinazione, i regolamenti della federazione nazionale rivestono un rango inferiore rispetto a quelli emessi dalle due istituzioni per cui il loro contenuto non potrà essere in contrasto con quanto prescritto dai soggetti sovraordinati.

Si tratta principalmente di normative dirette a monitorare e sorvegliare il funzionamento da un punto di vista prettamente gestionale ed economico-finanziario delle società calcistiche, tale controllo risulta essere fondamentale per la stabilità dell'intero settore e la prosecuzione regolare delle competizioni.

Nel corso degli anni sono state oggetto di progressivi aggiornamenti per permetterne un adeguamento in concomitanza ai mutamenti verificatisi nel comparto calcistico.

¹²³ FIGC Raccomandazioni contabili 2021 pp.9

¹²⁴ Ibidem

1.3.2.1 UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations

Nel giugno del 2022 è entrato in vigore il *UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations* (tradotto in Licenze per Club e Sostenibilità Finanziaria UEFA), nuovo Regolamento UEFA volto a riformare la precedente normativa finanziaria, il *Financial Fair Play*¹²⁵ del 2010. Quest'ultimo era stato introdotto in un periodo caratterizzato da grandi problemi economici-finanziari dell'intera economia, non solo a livello del settore calcio, e al contempo segnato da un elevato indebitamento dei club e da difficoltà interne alle aziende stesse dovute a carenze manageriali.¹²⁶

Il motivo di tale revisione è stato ampiamente chiarito dal presidente UEFA Aleksander Ceferin, di cui di seguito sono riportate le parole:

“Il primo regolamento finanziario UEFA, introdotto nel 2010, ha adempiuto al suo scopo primario, ha aiutato a risollevare le finanze del calcio europeo dal baratro e ha rivoluzionato il modo in cui vengono gestite le squadre di calcio europee. Tuttavia, l'evoluzione dell'industria del calcio, insieme agli inevitabili effetti finanziari della pandemia, ha evidenziato la necessità di una riforma completa e di nuove norme sulla sostenibilità finanziaria. La UEFA ha lavorato insieme agli stakeholder del calcio europeo per sviluppare queste nuove misure che aiutino i club ad affrontare queste nuove sfide [...]”¹²⁷

In termini numerici, gli effetti eccezionali del Covid -19 e le conseguenti misure atte ad arginarlo, il lockdown in primis, hanno provocato un peggioramento delle finanze dei club, infatti le perdite complessive tra le società di massima serie

¹²⁵Il FFP era costituito da un insieme di regole che prevedevano un monitoraggio costante della stabilità finanziaria, patrimoniale ed economica della società, di conseguenza la UEFA operava un controllo sulla gestione economica-finanziaria dei club. Quattro erano i punti cardine: il raggiungimento del pareggio di bilancio (break-even) tra i ricavi e costi rilevanti, basato sul principio che le spese dei club dovessero essere proporzionate alle loro entrate per evitare un indebitamento eccessivo (con un margine massimo fissato) e disincentivare investimenti eccessivi da parte di proprietari e sponsor; l'assenza di pagamenti scaduti verso altre società, dipendenti, il Fisco e la Previdenza, l'assenza di patrimonio netto negativo e infine il requisito della continuità aziendale.

¹²⁶ Lorenzo Federici, *Financial Fair Play: caratteri e limiti di un sistema (im)perfetto*, CalcioDeal, 14 luglio 2023

¹²⁷ FIGC, *Il Comitato Esecutivo UEFA approva il nuovo regolamento sulla sostenibilità finanziaria*, <https://figc.it/it/federazione/news/il-comitato-esecutivo-uefa-approva-il-nuovo-regolamento-sulla-sostenibilit%C3%A0-finanziaria/> 7 aprile 2022, “ultimo accesso: 10/04/2024”

europee si sono attestate intorno ai 7 miliardi di euro, contrazione che è dipesa dalla diminuzione dei ricavi, dai costi dei salari rigido e dal declino dei profitti derivante dai trasferimenti dei giocatori.¹²⁸

Si è dunque riconosciuta l'esigenza per l'ecosistema calcio di dotarsi di meccanismi in grado di affrontare possibili shock futuri, incrementando la solidità, la trasparenza e la credibilità dello stesso. L'obiettivo dichiarato è quello di costruire un avvenire quanto più sostenibile possibile, implementando una gestione più responsabile.¹²⁹

Il regolamento dell'attuale edizione 2023 è formato da due sezioni: la prima riguarda le licenze UEFA, in cui si trattano "i diritti, i doveri e le responsabilità delle parti coinvolte nel sistema di licenze UEFA"¹³⁰, insieme ai requisiti e alle procedure per il suo rilascio (Parte II). La seconda si concentra sul monitoraggio della sostenibilità finanziaria dei club (Parte III).¹³¹

Manuale delle Licenze UEFA

Annualmente, prima dell'inizio della nuova stagione sportiva tutti i club italiani iscritti alla Serie A devono obbligatoriamente richiedere la licenza UEFA, come disposto dal punto 2.6 dei principi generali del Manuale delle Licenze UEFA; invece dispongono della facoltà di presentare domanda per ottenerla le società che partecipano alla serie B.

La Licenza UEFA viene definita dall'articolo 52 bis delle NOIF come:

“il titolo rilasciato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio che consente alle società che ottengano il prescritto titolo sportivo di partecipare alle competizioni internazionali per squadre di club organizzate dall'UEFA nella stagione sportiva successiva a quella del rilascio”¹³²

¹²⁸ UEFA, *Sostenibilità finanziaria*, <https://it.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/financial-sustainability/>, “ultimo accesso: 10/04/2024”

¹²⁹ FIGC, *Il Comitato Esecutivo UEFA approva il nuovo regolamento sulla sostenibilità finanziaria*, <https://figc.it/it/federazione/news/il-comitato-esecutivo-uefa-approva-il-nuovo-regolamento-sulla-sostenibilit%C3%A0-finanziaria/> 7 aprile 2022, “ultimo accesso:12/04/2024 ”

¹³⁰ Art.1 UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations

¹³¹ Ibidem

¹³² Art.52bis NOIF

Dunque, la Federcalcio agisce come licenziante, tuttavia, spetta poi alla UEFA la decisione finale sull'idoneità della società richiedente a prendere parte alle competizioni UEFA.¹³³

L'obiettivo dell'introduzione di un tale sistema, avvenuto a partire dalla stagione sportiva 2004/2005, è quello di incrementare "il livello qualitativo del calcio europeo in tutti i suoi aspetti"¹³⁴, migliorando in primo luogo la gestione ed organizzazione delle società, fondamentale per il regolare svolgimento delle competizioni internazionali.

Di fatto è l'intero settore calcio a trarne utilità, giacché sono valutati dalla Commissione UEFA di primo grado, organo dell'istituzione a cui è demandato suddetto controllo, e ai fini del rilascio della licenza, aspetti di vario ordine, ad esempio sportivo, infrastrutturale, organizzativo, legale, ed economico-finanziario che garantiscono trasparenza, credibilità e sostenibilità a lungo termine dell'ecosistema calcio.¹³⁵

Questi criteri sono ampiamente dettati dal *Manuale della Licenza UEFA*, regolamento redatto, in virtù del principio di sussidiarietà, da ogni federazione nazionale affiliata osservando i principi predisposti nel *UEFA Club Licensing Regulations* e adeguandoli alle caratteristiche proprie dell'ambiente calcistico nazionale.¹³⁶ Il Regolamento considerato è quello relativo alla nuova edizione valida a partire dalla stagione sportiva 2023/2024 e riguardante la partecipazione alla UEFA Champions League, Europa League e Europa Conference League 2024/2025; in esso altresì vengono stabilite le procedure necessarie per conseguire la certificazione.

Criteri

I criteri vengono suddivisi in sei aree, ognuna volta a perseguire obiettivi di diversa natura, si veda la tabella sottostante (Tabella 3); a loro volta i requisiti di ciascuna

¹³³ UEFA- FIGC, *Manuale Delle Licenze Uefa Edizione 2023*, principi generale 2.2, pp.14

¹³⁴ UEFA -FIGC, op.cit., 2.10, pp.16

¹³⁵ Ibidem

¹³⁶ UEFA, <https://www.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/club-licensing/>, "ultimo accesso: 12/04/2024"

tipologia presentano diversi gradi: A,B,C, a seconda della rilevanza per il rilascio della licenza. Ciò significa che i criteri a cui è assegnato grado A costituiscono condizione essenziale per l’ottenimento della certificazione, poiché la loro inosservanza determina il rifiuto della stessa; quelli con livello B sono vincolanti ma la loro violazione non conduce al rigetto della licenza, bensì viene data l’opportunità ai soggetti di sanare l’inadempimento entro un certo periodo, se il problema contestato però continua a sussistere, la Commissione potrà procedere al deferimento agli organi di giustizia sportiva competenti. Infine, i requisiti di grado C rappresentano solo delle raccomandazioni, pertanto la loro inottemperanza non viene sanzionata.¹³⁷

Tabella 3: Criteri valutati dal licenziante

Criteri	Comprende
Sportivi	S.01 A Programma Di Formazione Del Settore Giovanile S.02 A/B Categorie Giovanili S.03 A Istruzione Dei Giovani Calciatori S.04 A Tutela Medico – Sportiva S.05 A Tesseramento Calciatori S.06 A Contratto Con Calciatori Professionisti S.07 B Prestito Internazionale Calciatori Professionisti S.08 B Rapporti Con Il Sistema Arbitrale S.09 B Attività A Supporto Del Calcio Femminile
Responsabilità sociale	RS.01B Piano Strategico per la Responsabilità Sociale/Sostenibilità verde su 5 aree: -equità e inclusione; -antirazzismo; -tutela dei giovani calciatori; -calcio per tutte le abilità; -tutela ambientale sostenibilità ambientale
Infrastrutturali	I.01 A Disponibilità Di Uno Stadio Certificato I.02 A Disponibilità Degli Impianti Di Allenamento I.03 B Dotazioni Degli Impianti Di Allenamento

¹³⁷ Punto 3, titolo II, Manuale Delle Licenze Uefa Edizione 2023, FIGC-UEFA

Organizzativi	P.01 A Struttura Societaria P.02 A Dirigente Responsabile Della Gestione P.03 A Segretario Generale/Sportivo P.04 B Referente Per Il Sistema Delle Licenze Uefa P.05 A Responsabile Amministrazione, Finanza E Controllo P.06 A Responsabile Ufficio Stampa P.07 B Responsabile Marketing/Commerciale P.08 B Match Organisation Officer P.09 B Football Social Responsibility Officer P.10 B Direttore Sportivo P.11 B Team Manager P.12 A Responsabile Tecnico Della Prima Squadra P.13 A Allenatore In Seconda P.14 A Allenatore Portieri Della Prima Squadra P.15 A Preparatore Atletico Della Prima Squadra P.16 A Responsabile Sanitario P.17 A Operatore Sanitario Della Prima Squadra P.18 A Responsabile Del Settore Giovanile P.19 A/B Allenatori Del Settore Giovanile P.20 B Allenatore Portieri Del Settore Giovanile P.21 B Preparatori Atletici Del Settore Giovanile P.22 A Medico Del Settore Giovanile P.23 B Operatori Sanitari Del Settore Giovanile P.24 C Psicologo Dello Sport P.25 A Delegato/Vice Delegato Per La Gestione Dell'evento P.26 A Addetti Alla Sicurezza – Steward P.27 B Supporter Liaison Officer P.28 B Disability Access Officer P.29 C Responsabile Information Technology P.30 B Mansioni P.31 B Obbligo Di Sostituzione
Legali	L.01 A Dichiarazioni Legali L.02 A Soggetto Richiedente La Licenza L.03 A Informazioni Societarie L.04 A Struttura Del Gruppo L.05 A Beneficiario Effettivo Apicale L.06 A Dichiarazione Scritta Prima Del Rilascio Della Licenza
Economico-finanziari	Informazioni economico-finanziarie storiche: F.01 A Bilancio Sottoposto A Revisione F.01 Bis A Pubblicazione Delle Informazioni Economico-Finanziarie F.02 A Situazione Economico-Patrimoniale Semestrale F.03 A Assenza Debiti Scaduti Da Trasferimento Di Calciatori F.04 A Pagamento Degli Emolumenti Ai Dipendenti E Versamento Di Ritenute e Contributi F.05 A Assenza Debiti Scaduti Nei Confronti Della Uefa, Della Figc E Delle Leghe F.06 A Regola Del Patrimonio Netto Informazioni economico-finanziarie previsionali: F.07 A Informazioni Economico-Finanziarie Previsionali

Tabella 2: Criteri Manuale Licenze UEFA 2023/2024

A proposito del requisito organizzativo, si identificano tramite i criteri A e B le funzioni aziendali minime che devono essere presenti in una struttura organizzativa efficiente, in più affinché si possa raggiungere la cosiddetta *buona*

governance è necessario l'impiego di figure professionali altamente specializzate, competenti e qualificate.¹³⁸

La gestione inoltre deve permettere una adeguata stabilità economica-finanziaria della società indispensabile per la continuità aziendale nel breve periodo¹³⁹, tale equilibrio viene monitorato tramite la presentazione di una serie di informazioni economiche – finanziarie e relativa documentazione comprovante, predisposte in ottemperanza alle disposizioni del Manuale, solo per citarne alcune: l'applicazione di appositi principi contabili, l'assoggettamento a specifiche procedure di revisione, la predisposizione di budget su base trimestrale etc..¹⁴⁰

Per quanto attiene l'ambito legale si sottolinea che le società di calcio devono dichiarare per iscritto l'impegno a rispettare quanto disposto dalla FIFA, dalla UEFA con il *Club Licensing and Financial Sustainability Regulations*, incluso il Manuale delle Licenze, dalla FIGC con i vari documenti, dalla Lega di appartenenza e dalle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva e arbitrali e il TAS di Losanna, di conseguenza saranno ritenute responsabili per eventuali violazioni compiute.¹⁴¹

Vista la frequenza con cui le società di calcio registrano perdite d'esercizio che diminuiscono il patrimonio netto, fino talvolta a generarne un ammontare negativo, riveste particolare importanza quanto indicato dal parametro del Patrimonio Netto: ovvero la società deve avere alla data del 31 dicembre precedente la Stagione della Licenza (anno T), un patrimonio netto positivo o quantomeno una posizione patrimoniale netta migliorativa rispetto all'anno precedente (anno T-1) di almeno il 10%.¹⁴²

La novità rispetto al manuale precedente è rappresentata dall'inclusione del tema della sostenibilità socio-ambientale attraverso i criteri di sostenibilità, argomento ormai imprescindibile ma ancora poco trattato nel mondo del calcio. In particolar

¹³⁸ UEFA- FIGC, *Manuale Delle Licenze Uefa Edizione 2023*, principi generali 13.1, pp.44

¹³⁹ UEFA- FIGC, *op.cit*, principi generali 15.1, pp.73

¹⁴⁰ UEFA- FIGC, *op.cit*, principi generali 15 e si veda per maggiori dettagli l'appendice VII da pp.122

¹⁴¹ UEFA- FIGC, *op.cit*, principi generali 14.3, pp.67

¹⁴² UEFA- FIGC, *op.cit*, principi generali 15.8, pp.91

modo le imprese del settore calcistico devono nominare un *Sustainability Manager* a cui è affidata la responsabilità sociale del club e implementare una strategia di sostenibilità con focus su diverse *policy* sociali ed ambientali, elaborando per ognuna dei piani strategici. Ciò coerentemente con la strategia quinquennale della UEFA, la *UEFA Strategy 2019-2024 - Together for the Future of Football* che mira ad uno sviluppo sostenibile dell'intero movimento calcistico europeo.¹⁴³

Procedura

La procedura ordinaria per richiedere la Licenza UEFA (Figura 2) si compone di una successione di step prestabiliti raffigurati nello schema seguente.

In sostanza è richiesto ai Club di fornire dichiarazioni, informazioni e documentazione comprovanti il rispetto e possesso dei requisiti prescritti, al contempo si deve trasmettere all'Ufficio Licenze UEFA presente presso la Federcalcio, una dichiarazione¹⁴⁴ in cui si attesta la completezza, accuratezza e conformità di tutti i documenti forniti; l'immutabilità dei requisiti previsti dal Manuale o almeno nessuna variazione significativa; nonché che non siano accaduti eventi o operazioni rilevanti economicamente da causare un effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aziendale, in caso contrario si dovrà descrivere qualitativamente e quantitativamente l'evento e il suo impatto.¹⁴⁵ Infine, si deve asserire l'estraneità da qualsiasi procedura concorsuale finalizzata alla protezione dei creditori nei dodici mesi che precedono la stagione sportiva in cui si richiede la licenza, ciò vale per tutte le società facenti parte del gruppo, se presenti.¹⁴⁶

¹⁴³ FIGC <https://www.figc.it/it/federazione/sostenibilita/sostenibilita/> “ultimo accesso: 15/04/2024”

¹⁴⁴ Criterio L.06 recante “Dichiarazione Scritta Prima Del Rilascio Della Licenza”, Manuale Licenze UEFA 2023/2024

¹⁴⁵ UEFA- FIGC, Manuale Licenze UEFA 2023/2024, principi generali 5-6, pp.21-22

¹⁴⁶ Ibidem

Figura 2: Procedimento di prima istanza per il rilascio della Licenza UEFA




Figura 2 UEFA-FIGC, Il manuale Licenze UEFA 2023/2024, appendice II, pp 102

È responsabilità delle società richiedenti comunicare prontamente qualsiasi modifica insorta alle informazioni relative ai requisiti stabiliti per l'ottenimento della licenza, pena la revoca della stessa. L'annullamento può avvenire anche a seguito di situazioni non sanate tramite azioni correttive da parte della società e sulla base della gravità valutata dalla Commissione di primo grado. Tali situazioni possono riferirsi all'accertamento della non veridicità, alterazione o falsificazione, anche parziale, della documentazione presentata, oltre a eventuali violazioni degli obblighi e delle disposizioni contenute nel Manuale.¹⁴⁷

Unitamente alla revoca della Licenza può essere prevista un'ammenda o conferita una penalizzazione di uno o più punti in classifica; gli stessi provvedimenti sono attribuiti qualora le società partecipanti al campionato della Serie A commettano

¹⁴⁷ UEFA- FIGC, *op.cit*, principi generali 8.4, pp.25

un illecito disciplinare non trasmettendo la domanda di rilascio della Licenza entro i termini previsti o non presentandone la richiesta.¹⁴⁸

Nel caso in cui la domanda di conseguimento della certificazione abbia esito negativo o venga revocata, la società può presentare ricorso motivato alla Commissione di secondo grado, secondo l'iter e le modalità di appello illustrate nel manuale e nel termine di cinque giorni dal recepimento del diniego o revoca da parte della Commissione di primo grado.¹⁴⁹

Financial Sustainability Regulations (FSR)

“Le società che ottengono la Licenza e si qualificano per una Competizione UEFA sono soggette ad un [ulteriore] processo di monitoraggio da parte della UEFA e sono tenute a rispettare le previsioni di cui al UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations (Edition 2023), Parte III”.¹⁵⁰

La parte III, appena menzionata, completa il sistema delle licenze e disciplina le regole relative alla sostenibilità economica - finanziaria, questa rappresenta un obiettivo prioritario del nuovo regolamento e viene conseguita attraverso il monitoraggio costante nel corso dell'intera stagione di licenza di tre parametri: la solvibilità, la stabilità e il controllo dei costi.¹⁵¹

Il concetto di sostenibilità finanziaria o almeno nelle sue tre accezioni, è alquanto recente, come già menzionato fino al 2022 vigeva infatti il *Financial Fair Play*, nonostante esso abbia favorito il risanamento economico delle società, basti considerare che secondo i dati aggregati della UEFA si è passati da una perdita netta delle società europee dei massimi campionati attorno ai 1,6 miliardi di euro ad un utile di 140 milioni di euro nel 2018, dopo nove anni¹⁵²; è stato oggetto di varie critiche anche a causa della possibilità di aggirare quanto previsto ricorrendo a diverse pratiche, in particolare:

¹⁴⁸ UEFA- FIGC, *op.cit*, principi generali 9.1-9.2, pp.26

¹⁴⁹ UEFA- FIGC, *op.cit*, principi generali 6.7, pp.22

¹⁵⁰ UEFA- FIGC, *op.cit*, principi generali 2.9, pp.15

¹⁵¹ UEFA, <https://www.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/club-licensing/>, “ultimo accesso: 20/04/2024”

¹⁵² UEFA, *Explainer: UEFA's new Financial Sustainability regulations*, UEFA, 7 aprile 2022

-Trasferimenti di giocatori tra club riferibili alla stessa proprietà (anche se partecipanti a differenti campionati) o transazioni in genere concluse a condizioni non di mercato, cd *non fair market value*.¹⁵³

-“Finti prestiti”: prassi con la quale avviene la cessione di un giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, invece di acquistarlo direttamente, perché diverso è l’effetto sui conti, nel primo caso infatti il soggetto acquirente registrerà la spesa solo quando eserciterà l’opzione, un caso emblematico è stato il trasferimento di Kylian Mbappé dal Monaco al Paris Saint Germain.¹⁵⁴

-Sponsorizzazioni gonfiate o mascherate e fittizie: secondo quanto riportato dal Dott. Lorenzo Federici (2023) il meccanismo sottostante era il seguente:

“l’erogazione mediante società controllate dalla medesima proprietà del club beneficiario o società in altro modo “influenzate”, di sponsorizzazioni che, in realtà, tramite scritture separate, si concretizzavano in un finanziamento tra privati ovvero in sponsorizzazioni di importi ingiustificati rispetto all’effettivo ritorno economico-pubblicitario di cui avrebbe potuto beneficiare lo sponsor”, il limite imposto alle entrate da sponsorizzazioni di parti correlate era del 30%”.¹⁵⁵

-La non comunicazione delle commissioni per i procuratori sportivi, dovuto anche alla mancanza di regole in merito¹⁵⁶

-Utilizzo delle plusvalenze per raggiungere uno dei parametri.

Un altro problema emerso riguarda l’aumento del gap competitivo tra le società, ovvero lo sbilanciamento del potere economico e tecnico tra i grandi club e quelli più piccoli. Infine, è risultato poco flessibile nell’attenuare l’impatto devastante della pandemia.

¹⁵³ Lorenzo Federici, *Financial Fair Play: caratteri e limiti di un sistema (im)perfetto*, CalcioDeal, 14 luglio 2023

¹⁵⁴ Ibidem

¹⁵⁵ Ibidem

¹⁵⁶ Ibidem

Ecco perché si è giunti ad una sua evoluzione, occorre sottolineare però che è stata prevista una sua graduale implementazione in un lasso di tre anni, ciò affinché i club abbiano il tempo appropriato per adeguarvisi.

I tre parametri sopramenzionati della strategia UEFA per la solidità nel lungo termine del comparto calcistico possono essere raggiunti con l'osservanza delle seguenti regole:

a) No Overdue Payables Rule

Alle date del 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio i club non devono presentare debiti scaduti nei confronti delle altre società calcistiche, dei dipendenti, delle autorità sociali/fiscali e della UEFA relativamente a somme da saldare entro il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre della stagione di licenza.¹⁵⁷

Sono tre le finalità perseguite con tale disposizione: la tutela dei creditori, garantire una migliore solvibilità e proteggere l'integrità della competizione; pertanto, è resa obbligatoria per tutti i club partecipanti alle competizioni.¹⁵⁸

b) Football Earnings Rule

La regola che è diventata realmente operativa nella stagione attuale 2024/2025, rappresenta una nuova versione della precedente *Break-Even Rule*, di fatto il calcolo degli utili ricalca quello effettuato in passato per il risultato di pareggio.¹⁵⁹ Si tiene conto, infatti, della differenza tra i ricavi e costi rilevanti del Conto Economico della società, come indicati nell'allegato J *dell'UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations*.¹⁶⁰

Il rispetto di essa avviene quando nel periodo di monitoraggio, vale a dire tre anni¹⁶¹, presenta:

1) Un'eccedenza positiva/surplus di utili aggregati: ossia se i guadagni calcistici aggregati che sono la somma degli utili del licenziatario per

¹⁵⁷ Fabrizio Bava, *Come leggere i bilanci del calcio*, Amazon, s.l., (2023), pp.136

¹⁵⁸ UEFA, *Explainer: UEFA's new Financial Sustainability regulations*, UEFA, 7 aprile 2022

¹⁵⁹ Ibidem. Si considerano i ricavi e costi rilevanti

¹⁶⁰ Art.86, UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations

¹⁶¹ Il calcolo non si baserà più sul bilancio della stagione (per esempio bilancio 2023/2024), bensì su quello dell'anno solare. In sostanza si valuterà il triennio composto dai singoli anni solari 2023, 2024 e 2025.

ciascuno dei tre periodi di rendicontazione (l'ultimo terminante nell'anno solare in cui cominciano le competizioni UEFA, ossia i periodi di rendicontazione T, T-1 e T-2) sono positivi (zero o superiori).¹⁶²

L'utile si ottiene quando le entrate rilevanti sono maggiori delle spese rilevanti.

2) Un'eccedenza negativa/ deficit che rientra nella deviazione accettabile: significa che la sommatoria dei risultati d'esercizio è negativa, evidenziando un disavanzo (le spese rilevanti sono superiori alle entrate rilevanti). Tale deficit però deve essere compreso all'interno della cosiddetta *deviazione accettabile*, il massimo disavanzo aggregato possibile, pari a 5 milioni di euro. È ammesso altresì un disavanzo superiore, fino ad un massimo di 60 milioni di euro purché tale importo sia coperto integralmente da contributi o dal patrimonio netto del periodo di rendicontazione T; questo disavanzo può essere incrementato ulteriormente di 10 milioni di euro per ciascun periodo di rendicontazione del triennio, qualora sussistano determinate condizioni definite all'art.87.03 del *UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations*.

Diversamente se il deficit è maggiore del livello della deviazione ammissibile, tenuto conto degli scostamenti appena descritti, il licenziatario risulta non conforme alla *Football Earnings Rule*.¹⁶³

Questo requisito di stabilità è imposto a tutte le società che prendono parte alle competizioni UEFA ad esclusione di quelle il cui importo versato a beneficio dei dipendenti risulta inferiore a 5 milioni di euro nei due anni precedenti a quello di inizio della competizione.¹⁶⁴

c) Squad Cost Rule

Requisito di nuova adozione finalizzato al controllo dei costi di gestione della squadra dei club che rappresentano il costo d'esercizio più ingente per una

¹⁶² art.84-90, UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations, edizione 2023

¹⁶³ Ibidem

¹⁶⁴ Art. 79,04, op.cit

società di calcio; la verifica viene effettuata mediante l'introduzione di un limite alle spese sostenute per gli stipendi di giocatori e allenatori, le spese di trasferimento e le commissioni degli agenti rispetto alle entrate totali.

Il massimale è stato applicato a partire dalla stagione precedente per una percentuale del 90%, la soglia è stata abbassata per la stagione presente all'80%, ridotta al 70% in modo permanente negli anni a seguire.¹⁶⁵

Nello specifico il costo di squadra è calcolato nel modo sottostante¹⁶⁶:

Squad Cost Ratio =

$$\frac{\text{spese per retribuzioni giocatori e allenatori comprensivi di oneri sociali} + \text{ammortamenti e svalutazioni} + \text{costi per agenti o intermediari}}{\text{ricavi operativi rettificati} + \text{utile o perdita netta da cessione} + \text{altri proventi o oneri di trasferimento}}$$

Il rispetto del suddetto indicatore è richiesto a tutti i club che si qualificano alle fasi a girone delle competizioni UEFA, eccetto quelle società che presentano una spesa per benefici ai dipendenti inferiore a 30 milioni di euro nell'anno prima e in quello corrente di inizio della competizione.¹⁶⁷

La vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni del corrente Regolamento e l'osservanza dei criteri di sostenibilità è affidata all'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA (*Club Financial Control Body c.d. CFCB*) che ricopre il ruolo di organo amministrativo della giustizia, pertanto dispone della facoltà di irrogare sanzioni disciplinari di vario grado ai soggetti inadempienti, come disposte nelle *Procedural Rules*.¹⁶⁸

In particolar modo per quanto attiene al *No overdue payables rule* il CFCB implementa controlli trimestrali e nel caso in cui una squadra abbia pagamenti scaduti da più di 90 giorni, sarà considerato un fattore aggravante per la

¹⁶⁵ Fabrizio Bava, *Come leggere i bilanci del calcio*, Amazon, s.l., (2023), pp.139

¹⁶⁶ *Ibidem*

¹⁶⁷ Art. 79.05, UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations

¹⁶⁸ UEFA, *Sostenibilità finanziaria*, <https://it.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/financial-sustainability/>, "ultimo accesso: 25/04/2024"

corresponsione della sanzione, fino a giungere anche ad una sua esclusione da future competizioni.¹⁶⁹

Invece qualora avvenga una violazione della *Football Earnings Rule*, la società può rimediare mediante un accordo transattivo, meglio conosciuto come *Settlement Agreement*.¹⁷⁰ Si tratta di un sistema di conciliazione tra la UEFA e i club che hanno violato i criteri del regolamento, i quali asserendo l'infrazione commessa, possono ottenere mediante il patto transattivo una mitigazione della sanzione, a condizione però che entro un certo periodo, pari alla durata dell'accordo, rientrino nei parametri oggetto della sanzione. Tale meccanismo è stato ampliato nel 2015 attraverso la predisposizione di un altro istituto, il *Voluntary Agreement*, analogo nella sostanza ma differente nel soggetto promotore, difatti è lo stesso club a dichiarare la trasgressione commessa e a richiederne il patto.¹⁷¹

Nel caso in cui la società non adempia agli impegni assunti possono essere attribuite, oltre a sanzioni economiche, anche di tipo sportivo, per esempio la riduzione a 23 componenti della lista giocatori UEFA o il divieto di inserire i nuovi giocatori nella stessa se presenta un saldo della rosa negativo, fino ad arrivare alla possibile esclusione dalle coppe UEFA future.¹⁷²

Negli ultimi anni sono diverse le società italiane e non che hanno fatto ricorso a questo tipo di accordo, tra le più recenti, solo per citarne alcune: la Roma, l'Inter, il Milan e la Juventus.

Riguardo alla *Squad Cost Rule*, il suo mancato rispetto comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria commisurata alla portata e al numero delle violazioni nella stagione attuale e nelle tre precedenti, oltre a eventuali ulteriori provvedimenti

¹⁶⁹ Fabrizio Bava, *Come leggere i bilanci del calcio*, Amazon, s.l., (2023), pp.137

¹⁷⁰ Art.96.03 UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations

¹⁷¹ Lorenzo Federici, *Financial Fair Play: caratteri e limiti di un sistema (im)perfetto*, CalcioDeal, 14 luglio 2023

¹⁷² Marco Bellinazzo, *Violazione Fair-play finanziario, per Inter e Roma obbligo di mercato in attivo per 2 anni*, Il Sole 24 ore, 2 settembre 2022

disciplinari, quali l'esclusione dalle coppe o il divieto di iscrivere nuovi giocatori alle competizioni se gli scostamenti sono significativi.¹⁷³

Il CFCB deve inoltre controllare che tutte le operazioni siano svolte a condizioni di mercato¹⁷⁴, non più solo quelle intrattenute con parti correlate, valutazione certamente di complessa definizione, e in caso contrario può richiedere di rettificarne il valore attribuito, poiché esiste il rischio che l'importo conferito sia sopravvalutato al fine di conseguire il livello dei criteri fissato.¹⁷⁵

1.4 CONCLUSIONI

Il bilancio d'esercizio di un'azienda rappresenta il più importante documento di disclosure della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della stessa, oltre a servire come strumento di gestione e strategia per il management, consente infatti di valutare se gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti. Nel caso delle società calcistiche, il bilancio funge anche da sintesi tra le performance sportive e quelle puramente aziendali, cioè di natura economica e finanziaria.

Essendo i club società di capitali, il bilancio è obbligatorio per legge e per la sua predisposizione si applica la disciplina del bilancio civilistico (clausola generale del bilancio, postulati del bilancio e i criteri di valutazione ed esposizione delle poste), integrata dai principi contabili nazionali o internazionali, e arricchita da regole specifiche dovute all'appartenenza dei club all'ordinamento sportivo, nonché alle peculiarità del settore e agli aspetti aziendali legati alla loro attività d'impresa. Tali ulteriori regolamentazioni sono definite dalla FIFA, UEFA e FIGC e comprendono: il Regolamento UEFA sulle Licenze per Club e Sostenibilità Finanziaria UEFA, il Manuale delle Licenze nazionali, lo Statuto FIGC, le NOIF, le Raccomandazioni contabili FIGC e il Piano dei Conti FIGC. Questi ultimi due

¹⁷³ Redazione CF, Debiti, tetto ai costi e bilanci: come funziona il nuovo FPF, Calcio e Finanza, 7 aprile 2022

¹⁷⁴ Al Fair value

¹⁷⁵ Fabrizio Bava, Come leggere i bilanci del calcio, Amazon, s.l., (2023), pp.141

sono fondamentali per rappresentare e valutare in modo uniforme gli assets tipici dell'attività calcistica.

Le normative federali istituiscono altresì un sistema di monitoraggio del bilancio e delle società mediante il controllo di determinati parametri, con l'obiettivo di tutelare la sostenibilità economica e finanziaria dei club e dell'intero settore, a garanzia delle competizioni federali.

CAPITOLO 2 La composizione del bilancio d'esercizio delle società di calcio

Una volta individuate le normative di riferimento per la redazione del bilancio d'esercizio delle società di calcio, è necessario ora soffermarsi sulla sua composizione.

Innanzitutto, bisogna ricordare che le imprese calcistiche, a differenza delle altre aziende, sono obbligate a redigere il bilancio esclusivamente in forma ordinaria¹⁷⁶, pertanto, anche qualora i club rientrassero nei limiti dimensionali previsti all'art.2435-bis¹⁷⁷ e 2435-ter¹⁷⁸ del Codice civile che consentono la predisposizione degli schemi contabili abbreviati, essi non potrebbero avvalersi di tali semplificazioni.

È bene sottolineare questo aspetto, perché l'adozione di una delle due forme, ordinaria o abbreviata, influenza la composizione e struttura stessa dell'informativa economica– finanziaria. Il bilancio ordinario difatti è costituito da quattro documenti, essenziali e imprescindibili, così come stabilito ex art. 2423 co.1, ossia lo *Stato Patrimoniale*, il *Conto Economico*, il *Rendiconto Finanziario* e la *Nota Integrativa*; quello abbreviato e delle microimprese è invece ridotto

¹⁷⁶ Art.84 pt. 2 NOIF FIGC: “Le società associate alle Leghe professionistiche, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria, la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie.”

¹⁷⁷ Art.2435-bis co.1 c.c.: “Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 (**5.500.000**) euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 (**11.000.000**) euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità”

L'articolo è stato aggiornato a settembre 2024, con modifiche che verranno applicate in esercizi diversi a seconda delle condizioni poste. Per ulteriori dettagli, si rimanda all'articolo completo.

¹⁷⁸ Art.2435-ter co.1 c.c.: “Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 (**220.000**) euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 (**440.000**) euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.”

Anch'esso è stato aggiornato e le variazioni saranno valide come indicato in precedenza.

poiché non sono obbligatori il Rendiconto Finanziario né la Nota Integrativa per le microimprese,¹⁷⁹ oltre a presentare delle semplificazioni sulle voci da esporre.

Ogni modello è adibito a specifiche e distinte funzioni tra di loro però complementari; i primi tre sono documenti quantitativi e mettono in luce rispettivamente i profili patrimoniali, economici e monetari dell'azienda, mentre la Nota Integrativa è un documento prettamente descrittivo in cui vengono fornite informazioni aggiuntive sul contenuto degli altri schemi contabili.

Questo sistema di bilancio, inoltre, è corredato dagli *allegati* del bilancio, documenti addizionali che forniscono informazioni integrative della società, in particolare: la *Relazione sulla gestione*¹⁸⁰, la *relazione del Collegio Sindacale* o del *soggetto incaricato del controllo contabile*, le *copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società controllate* oppure un *prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime* (nel caso di società controllate incluse nella redazione del bilancio consolidato) e un *prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate*.¹⁸¹

Oltre al bilancio d'esercizio, la relazione sulla gestione, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale devono essere obbligatoriamente pubblicati sul sito internet ufficiale della società entro il termine fissato dalla UEFA, in modo da assicurare una massima trasparenza.¹⁸²

Per quanto riguarda la struttura dello *Stato Patrimoniale* e del *Conto Economico*, il legislatore italiano ha fornito uno schema rigido a cui redattori delle società devono attenersi quando predispongono il bilancio, eccezione fatta per le aziende che esercitano particolari attività, ossia le imprese bancarie e assicurative, le quali

¹⁷⁹ Si veda art.2435-bis co.2-3 cc e art 2435-bis c.c.

¹⁸⁰ Art.2428 c.c.: "Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta..."

¹⁸¹ Art.2429 c.c.

¹⁸² Manuale Licenze Uefa Edizione 2023, F.01 BIS: in aggiunta ai documenti menzionati, è obbligatorio pubblicare anche l'importo totale corrisposto agli agenti sportivi.

a norma dell'art 2423-ter co.1 sono assoggettate alle disposizioni contenute nelle leggi speciali se difformi da quelle ordinarie.

Dal momento che le società di calcio non sono ricomprese in tali categorie devono redigere i due prospetti seguendo quanto prescritto dalla normativa civilistica, ossia iscrivendo le voci separatamente e nell'ordine indicato dagli articoli 2424 e 2425 c.c.¹⁸³. La peculiarità dell'attività svolta dai club e conseguentemente la singolarità delle operazioni aziendali poste in essere, costituiscono tuttavia l'assunto per dare attuazione alla facoltà accordata dal terzo e quarto comma dell'articolo 2423-ter.¹⁸⁴ che recano quanto segue:

“Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.”¹⁸⁵

In ragione del tipo di attività esercitata e della specificità degli accadimenti aziendali che contraddistingue il *business model* del calcio, viene prevista dunque una deroga agli schemi di bilancio civilistici, permettendo l'aggiunta di nuove voci, se non incluse in quelle previste, o un loro adattamento se ciò permette una maggiore chiarezza nella raffigurazione dei fatti aziendali, in accordo con l'obiettivo generale della rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale. Ai redattori non è però lasciata piena discrezionalità, in quanto la Federcalcio ha sviluppato una propria prassi contabile, obbligatoria per le società affiliate¹⁸⁶, attraverso l'emanazione delle due disposizioni federali in materia

¹⁸³ Art. 2423-ter co.1

¹⁸⁴ Mario Nicolliello, *Stato Dell'arte E Prospettive Dell'azienda Calcio In Italia: Un Approccio Economico Aziendale*, (2007), pp.92

¹⁸⁵ Art.2423-ter co.3-4

¹⁸⁶ Art.30 co.2 Statuto FIGC: “I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.”

contabile: il *Piano dei Conti* e le *Raccomandazioni Contabili*¹⁸⁷, in cui si definiscono anche le variazioni e integrazioni da apportare agli schemi civilistici. Come già menzionato nel primo capitolo, il Piano dei Conti della FIGC fornisce la struttura degli schemi¹⁸⁸ e individua le specifiche fattispecie contabili riflesse nell'insieme dei conti delle società calcistiche.¹⁸⁹ Le Raccomandazioni contabili, basate sulle previsioni del Codice civile e dei principi contabili, fungono invece da linee guida sul contenuto e sui criteri di valutazione ed esposizione dei conti tipici che non trovano trattamento contabile nella prassi tradizionale.¹⁹⁰

Parimenti allo SP e al CE, il Codice civile all'articolo 2425-ter indica il contenuto che deve presentare il *Rendiconto Finanziario*, vale a dire:

“[...] per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci.”¹⁹¹

La disposizione civilistica fornisce una rappresentazione alquanto generale del documento, per la sua redazione si deve necessariamente fare riferimento al principio contabile nazionale OIC 10, il quale disciplina in dettaglio il contenuto e precisa la struttura da osservare.¹⁹²

Non si riscontrano differenze particolari nella predisposizione del Rendiconto da parte delle società calcistiche.

¹⁸⁷ Art.84 NOIF co.1: “La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti della FIGC.”

co.3: “Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili.”

¹⁸⁸ Piano dei conti FIGC, pag.81

¹⁸⁹ Va ricordato inoltre che il piano può essere applicato con eventuali opportune modifiche anche alle società che adottano i principi internazionali. op.cit., pp. 82

¹⁹⁰ Cristiano Guarna, *Le società di calcio professionistiche e l'informativa di bilancio*, Aracne editrice int.le srl, Roma, (2017) pp.77-79

¹⁹¹ Art.2425-ter c.c.

¹⁹² OIC 12 par.6

L'art 2427 c.c., invece, stabilisce le informazioni da includere nella *Nota Integrativa*, congiuntamente alle previsioni rinvenibile in altre disposizioni, compresi i principi contabili applicabili alle singole poste; si richiede inoltre l'aggiunta di ogni altra informazione essenziale a spiegare, specificare o motivare altri conti o operazioni concluse, sempre seguendo l'ordine con cui le relative voci sono presentate nello schema patrimoniale ed economico.

La Nota Integrativa del bilancio delle società calcistiche dovrà contenere quindi anche le informazioni disposte dalle Raccomandazioni contabili FIGC relative alle poste specifiche del settore.

2.1 STATO PATRIMONIALE

Lo *Stato Patrimoniale* è il prospetto di sintesi che coglie il profilo patrimoniale-finanziario dell'impresa, cioè, fornisce una rappresentazione quali-quantitativa del patrimonio di funzionamento. Quest'ultimo esprime la ricchezza aziendale in un determinato periodo di tempo e si articola negli elementi attivi (ossia gli investimenti o detti anche impieghi) e passivi (le fonti di finanziamento), nonché nel valore di sintesi dato dal Patrimonio Netto.¹⁹³

Il prospetto è a sezioni contrapposte e presenta una struttura, come più volte sottolineato, rigorosa, si seguono vale a dire le indicazioni poste dall'art 2424 del c.c. relativamente al suo contenuto, a questa disposizione però si devono integrare anche le prescrizioni previste dalla FIGC, in ragione del co.3 e 4 dell'art.2423 ter del Codice civile.

Lo schema di SP (Tabella 1) per una società di calcio risulta perciò il seguente:

Tabella 1 Schema tipo di Stato patrimoniale di una società di calcio

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE FIGC	
ATTIVO:	PASSIVO:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	A) Patrimonio netto

¹⁹³ Giovanna Gavana, *Principi contabili nazionali*, Dipartimento scienze economiche e aziendale, UNIPV, inedito, 2021

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	I - Capitale
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>	II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni
1) costi di impianto e di ampliamento	III - Riserve di rivalutazione
2) costi di sviluppo	IV - Riserva legale
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	V - Riserve statutarie
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	VI - Altre riserve, distintamente indicate
5) avviamento	Riserva ex art.10, comma 3, Legge n.91/1981
6) immobilizzazioni in corso e acconti	VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
7) diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
8) altre	IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale (I)	X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>	Totale (A)
1) terreni e fabbricati	
2) impianti e macchinario	B) Fondi per rischi e oneri:
3) attrezzature industriali e commerciali	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
4) altri beni	2) per imposte, anche differite
5) immobilizzazioni in corso e acconti	3) strumenti finanziari derivati passivi
Totale (II)	4) altri
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	Totale (B)
1) partecipazioni in:	
a) imprese controllate	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
b) imprese collegate	
c) imprese controllanti	
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
d-bis) altre imprese	1) obbligazioni
2) crediti	2) obbligazioni convertibili
a) verso imprese controllate	3) debiti verso soci per finanziamenti
b) verso imprese collegate	soci c/finanziamenti infruttiferi e postergati
c) verso imprese controllanti	altri debiti verso soci per finanziamenti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	4) debiti verso banche

d-bis) verso altri	5) debiti verso altri finanziatori
3) altri titoli	6) acconti
4) strumenti finanziari derivati attivi	7) debiti verso fornitori
Totale (III)	8) debiti rappresentati da titoli di credito
Totale immobilizzazioni (B) (I+II+III)	9) debiti verso imprese controllate
C) Attivo circolante	10) debiti verso imprese collegate
I - Rimanenze	11) debiti verso controllanti
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	12) debiti tributari
3) lavori in corso su ordinazione	13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
4) prodotti finiti e merci	14) altri debiti
5) acconti	15) debiti verso enti-settore specifico
Totale (I)	Lega c/anticipo Paracadute
II - <i>Crediti</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	altri debiti verso enti-settore specifico
1) verso clienti	Totale (D)
2) verso imprese controllate	
3) verso imprese collegate	
4) verso controllanti	
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	E) Ratei e risconti passivi
5-bis) crediti tributari	
5-ter) imposte anticipate	
5-quater) verso altri	
6) crediti verso enti-settore specifico	
Totale (II)	
III - <i>Attività finanziarie</i> che non costituiscono immobilizzazioni	
1) partecipazioni in imprese controllate	
2) partecipazioni in imprese collegate	
3) partecipazioni in imprese controllanti	
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
4) altre partecipazioni	
5) strumenti finanziari derivati attivi	
6) altri titoli	

7) attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	
Totale (III)	
IV - Disponibilità liquide	
1) depositi bancari e postali	
2) assegni	
3) danaro e valori in cassa	
Totale (IV)	
Totale attivo circolante (C) (I+II+III+IV)	
D) Ratei e risconti attivi	
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)

Fonte: *Le Raccomandazioni Contabili E Il Piano Dei Conti Figc, Edizione 2021, SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE FIGC pag.167-173*

Le poste in verde sono le voci aggiunte ai sensi dell'art 2423 ter co.3 e rappresentano le specifiche fattispecie contabili del settore del calcio che trovano regolazione nelle Raccomandazioni contabili della FIGC. Restano valide però le previsioni normative del Codice civile insieme ai principi contabili in ordine ai criteri di rilevazione, classificazione e valutazione delle altre poste dello SP civilistico.¹⁹⁴

Poste Tipiche

2.1.1 Diritti Pluriennali Alle Prestazioni Sportive Dei Calciatori

I *diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori* (DPC) costituiscono il diritto di impiegare un giocatore o, meglio, di usufruire delle sue prestazioni sportive a fronte della stipula di un contratto tra lo stesso e la società di calcio¹⁹⁵. Tali diritti sono considerati invero gli assets principali nel bilancio di una impresa calcistica, non solo perché sono i fattori produttivi del comparto calcistico, dunque centrali per lo svolgimento dell'attività di impresa, ma anche per il loro valore assunto.

¹⁹⁴ Si veda art. 2424-bis C.C. e art.2426 C.C. e rispettivi OIC delle voci

¹⁹⁵ Maurizio Ragno, *Le "voci caratteristiche" di bilancio delle società di calcio*, Analisi Giuridica dell'Economia, "Il Mulino – Rivisteweb", Fascicolo 2, (dicembre 2005)

Il rapporto che si instaura tra le parti si configura come un rapporto di lavoro subordinato sportivo ai sensi dell'art.27 co.2 del d.lgs. 36/2021, il quale reca che:

“nei settori professionistici il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.”¹⁹⁶

Le prestazioni fornite dai calciatori professionisti possono certamente rientrare in questa casistica, la relazione tra di essi e i club si concretizza perciò attraverso l'assunzione diretta mediante stipula di un contratto in forma scritta e in conformità ai modelli predisposti nell'ambito degli accordi collettivi pattuiti tra la Lega di riferimento, l'Associazione Italiana Calciatori¹⁹⁷ e la FIGC, a pena di nullità.¹⁹⁸

Il contratto deve essere depositato nel termine di sette giorni dalla stipula presso la Lega di riferimento, la quale, una volta eseguite le verifiche di propria competenza, trasmette l'atto alla FIGC per l'approvazione legale. Se l'atto viene convalidato, la Lega rilascia il visto di esecutività, la c.d. *ratifica* che rende efficace il contratto. Per i trasferimenti internazionali, sarà necessario ottenere l'*International Transfer Certificate* (“ITC”), il c.d. *transfert* dalla FIGC (previo invio da parte della Federazione estera di provenienza del calciatore) affinché il contratto diventi efficace.¹⁹⁹

L'effetto del rilascio della ratifica e del transfert retroagisce alla data della stipula del contratto come previsto dall'art. 1360 del Codice civile.²⁰⁰

Nella sostanza i diritti pluriennali sono i costi che vengono sostenuti da una società di calcio per la stipulazione diretta dei contratti con i giocatori e possono aver

¹⁹⁶ Il lavoro subordinato in ambito sportivo acquisisce una disciplina che tiene in conto le specificità del comparto, in deroga alla disciplina ordinaria <https://www.lavoro.gov.it/documenti/lavoro-sportivo>

¹⁹⁷ “L'A.I.C (Associazione Italiana Calciatori) è un'organizzazione che tutela ed assiste i calciatori professionisti di Serie A, B, Lega Pro e i calciatori dilettanti [...]” <https://www.assocalciatori.it/struttura/chi-siamo> “ultimo accesso: 28/05/2024”

¹⁹⁸ Art.27 co.4 d.lgs. 36/2021

¹⁹⁹ Art.3 Accordo Collettivo 2023-2024 LEGA, AIC e FIGC e art.27 co.5 Dlgs. 36/2021

²⁰⁰ Art.1360 co.1 c.c.: “Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.”

luogo per il tesseramento dei calciatori “svincolati”²⁰¹ o dei calciatori che sottoscrivono il loro primo contratto da professionisti. In alternativa, i diritti pluriennali possono essere sostenuti per l’acquisto del cartellino²⁰², cioè per l’acquisizione a seguito di cessione del contratto a titolo definitivo o per l’avveramento di una condizione sospensiva nell’ambito di cessioni temporanee con obbligo di riscatto²⁰³ che permette l’acquisizione dei diritti alle prestazioni.²⁰⁴

La cessione è ammessa ex art. 1406 del Codice civile²⁰⁵ e viene integrata dalle disposizioni del d.lgs.36/2021 unitamente agli articoli 95, 102 e 102-bis delle NOIF.

L’art.26 co.2 del decreto sopra citato stabilisce la facoltà delle parti di apporre un termine risolutivo al rapporto purché non sia superiore a cinque anni e la possibilità di cedere il contratto anche prima della scadenza, ma solo con il consenso di entrambi i soggetti (società detentrici del contratto e il calciatore) e secondo le modalità definite dalla Federazione Sportiva Nazionale.²⁰⁶ L’articolo 95 delle NOIF precisa che la cessione del contratto di un giocatore deve avvenire per mezzo di un accordo scritto (a pena di nullità) avvalendosi dei moduli specifici disposti dalla Lega e FIGC o in modalità telematica.²⁰⁷

Sempre in ragione della sua validità, “il contratto deve essere sottoscritto da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore [...]”²⁰⁸

²⁰¹ Un calciatore svincolato è un giocatore che non ha in essere alcun contratto con una squadra professionistica o per la scadenza del termine contrattuale oppure per la risoluzione consensuale del contratto con il club precedente.

²⁰² In gergo tecnico con il termine cartellino si intende il diritto di usufruire delle prestazioni dei giocatori (utilizzazione sportiva dell’atleta) a seguito del tesseramento presso un determinato club

²⁰³ Clausola che impone la trasformazione del prestito da temporaneo a definitivo nella prima finestra di mercato successiva, si veda il paragrafo 2.2.5

²⁰⁴ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1 pp. 13

²⁰⁵ Art. 1406 c.c.: “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.”

²⁰⁶ Art.26 co.2 D.lgs.36/2021

²⁰⁷ Art 95 NOIF

²⁰⁸ Art.95 co.8 NOIF

Tali previsioni normative possono essere impiegate anche nei contratti con controparte una società estera a condizione che le disposizioni non siano incompatibili con i Regolamenti internazionali sui contratti.²⁰⁹

I diritti alle prestazioni dei calciatori sono considerati costi immateriali pluriennali, possono infatti essere impiegati durevolmente in più esercizi e i benefici economici correlati, costituiti dalla prestazione sportiva del calciatore e dai possibili incrementi dei flussi dei ricavi connessi con l'attività degli atleti, si manifestano analogamente nel corso di diversi periodi contabili.

Pertanto, il valore che viene attribuito a questi diritti pluriennali è motivato dalla posizione di vantaggio assunta dalla società detentrici degli stessi e deve essere imputato a SP come posta attiva del patrimonio tra le immobilizzazioni immateriali alla voce specifica denominata *Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori*.²¹⁰

La loro rilevazione contabile avviene alla data di sottoscrizione del contratto tra il club e il calciatore sottostante ai diritti, poiché l'accordo rappresenta il titolo giuridico giustificativo dell'iscrizione; salvo il caso di cessione temporanea del contratto con obbligo di riscatto al verificarsi di definite condizioni sportive, per il quale il momento di contabilizzazione risulta essere quello di avveramento della condizione sospensiva fissata.²¹¹

In base alle modalità di acquisizione dei diritti pluriennali sorgono diversi effetti economici e finanziari, di conseguenza anche la contabilizzazione da effettuare sarà differente, di seguito vengono illustrate le possibili situazioni:

a) stipulazione diretta con calciatore svincolato alla scadenza del precedente contratto con altra società nazionale

La stipulazione del contratto direttamente con il calciatore c.d. "svincolato" a seguito della scadenza del contratto precedente concluso con una diversa società di calcio nazionale, non comporta per il club acquirente della prestazione alcuna

²⁰⁹ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1 pp. 14

²¹⁰ Ibidem

²¹¹ Ibidem e art.103 co.3-bis NOIF

iscrizione nello SP, eccetto l'eventuale capitalizzazione degli oneri accessori di diretta imputazione. Questi ultimi sono formati prevalentemente dai compensi convenuti agli agenti sportivi che in forza del loro mandato hanno operato come mediatori nel trasferimento e vengono contabilizzati sempre nella voce *Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*.²¹²

Generalmente questo tipo di acquisto è conosciuto come “acquisto a parametro zero”.

La scrittura contabile sarà la sottostante (Figura 1):

Figura 1: rilevazione contabile acquisizione calciatore svincolato da società nazionale

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	a	Debiti verso agenti sportivi
<i>Per capitalizzazione degli oneri accessori di diretta imputazione</i>		

Fonte: Raccomandazione contabile FIGC 2021/1 pp.16

b) stipulazione diretta con calciatore svincolato alla scadenza del precedente contratto con altra società estera

Nella stipulazione del contratto direttamente con il calciatore svincolato successivamente alla scadenza del precedente contratto con un'azienda estera, occorre porre attenzione all'età del giocatore, perché diversi sono gli impatti in bilancio per la società acquirente. Precisamente, se il calciatore ha un'età superiore ai 23 anni, le scritture da effettuare sono le stesse del caso precedentemente illustrato (quindi solo la capitalizzazione dei compensi agli agenti); invece, se inferiore all'età di 23 anni compresi, la posta dello SP *Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori* accoglie, oltre agli eventuali oneri accessori, anche il compenso a titolo di *indennità di formazione*²¹³ dovuto

²¹² Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1 pp.16

²¹³ L'indennità di formazione è un compenso erogato alle società formatrici estere (società che hanno contribuito allo sviluppo/formazione del calciatore nell'età tra i 12 e 21 anni) quando “il calciatore viene tesserato per la prima volta come professionista e ogni volta che il calciatore viene trasferito entro la fine dell'anno solare in cui compie 23 anni.” art.20 pp.46 Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori

all'ultima società titolare del diritto, in ottemperanza alle disposizioni del *Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori*^{214, 215}

Di seguito la scrittura da rilevare (Figura 2):

Figura 2: rilevazione contabile acquisizione calciatore di età inferiore a 23 anni svincolato da società estera

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	a	Debiti verso società calcistiche
<i>Per capitalizzazione dell'indennità di formazione</i>		

Fonte: Raccomandazione contabile FIGC 2021/1 pp.17

c) stipulazione diretta con calciatore proveniente da società calcistica dilettantistica nazionale, in caso di sottoscrizione del primo contratto da professionista

Quando un club stipula direttamente con il calciatore giunto da una società dilettantistica nazionale il suo primo contratto da professionista, il suddetto club acquirente delle prestazioni è tenuto a riconoscere un *premio di addestramento e di formazione tecnica* alla società nella quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica, secondo quanto indicato ex art.99 NOIF.²¹⁶

La voce *Diritti pluriennali*, dunque, accoglierà non solo gli eventuali oneri accessori ma anche il corrispettivo a titolo di *premio di addestramento e di formazione* che dovrà essere regolato per il tramite della Lega.

La rilevazione contabile sarà così iscritta (Figura 3):

²¹⁴ Il Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (acronimo: RSTP) è un regolamento predisposto dalla FIFA che stabilisce “norme globali e vincolanti relative allo status dei giocatori, alla loro ammissibilità a partecipare al calcio organizzato (competizioni della FIFA, delle Confederazioni e loro associate) e al loro trasferimento tra club appartenenti a diverse associazioni.” RSTP art.1

²¹⁵ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1 pp.17

²¹⁶ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1 pp.16, per maggiori informazioni sul calcolo della quota del premio si veda l'art.99 NOIF del 2022, bisogna infatti evidenziare che nel 2023 è avvenuto un aggiornamento delle NOIF che ha riguardato anche l'art.99, modificando di fatto completamente la disposizione. Ora infatti l'art 99 stabilisce che il premio di formazione tecnica è riconosciuto e deve essere ripartito proporzionalmente tra tutte le società formatrice per le quali il giocatore è stato tesserato senza contratto di lavoro sportivo “nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni o, se antecedente, la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo”. La raccomandazione dovrà pertanto essere aggiornata.

Figura 3: rilevazione contabile acquisizione calciatore da società dilettantistica nazionale (primo contratto professionista)

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	a	Debiti verso società di calcio nazionali
<i>Per capitalizzazione del premio di addestramento e formazione tecnica ex art. 99 NOIF</i>		

Fonte: Raccomandazione contabile FIGC 2021/1 pp.16

d) stipulazione diretta con calciatore proveniente da società calcistica estera, in caso di sottoscrizione del primo contratto da professionista

Quando un club stipula direttamente con il calciatore di età superiore ai 23 anni e proveniente da una società estera il suo primo contratto da professionista, il club che ne compra le prestazioni deve iscrivere nello SP alla voce *Diritti pluriennali* solo la capitalizzazione degli eventuali oneri accessori sostenuti; mentre se l'età del calciatore è inferiore ai 23 anni compresi, insieme alla capitalizzazione degli oneri accessori, il conto accoglierà anche il corrispettivo a titolo di *indennità di formazione* erogato a tutte le società per le quali il calciatore è stato tesserato e che hanno contribuito alla sua formazione, come predisposto dal Regolamento FIFA.²¹⁷

La registrazione di tale operazione è la seguente (Figura 4):

Figura 4: rilevazione contabile acquisizione calciatore di età inferiore ai 23 anni da società dilettantistica nazionale (primo contratto professionista)

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	a	Debiti verso società di calcio estere
<i>Per capitalizzazione dell'indennità di formazione</i>		

Fonte: Raccomandazione contabile FIGC 2021/1 pp.18

e) cessione del contratto

Nel momento in cui avviene una cessione di contratto a titolo definitivo o a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, si stipula un diverso contratto tra il soggetto titolare del DPC e il club acquirente avente ad oggetto il trasferimento del cartellino del calciatore. La società cessionaria ottiene dunque il diritto di assumere la posizione della cedente nei confronti del giocatore e l'obbligo di

²¹⁷ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1 pp.17

versare alla stessa il prezzo pattuito, prezzo che corrisponde al valore economico assegnato alla posizione giuridica acquisita con la cessione. Inoltre, un ulteriore effetto generato dall'operazione è la novazione del contratto, in quanto si avrà una modificazione del soggetto contraente con il calciatore.²¹⁸ Le rilevazioni contabili da registrare nella contabilità e bilancio differiscono in base alla provenienza del calciatore, di seguito le casistiche:

1) calciatore proveniente da società estera

Nel caso di acquisto di un calciatore già professionista e tesserato presso una società estera sono ricompresi nel costo da imputare alla voce *Diritti pluriennali delle prestazioni dei calciatori* il corrispettivo pattuito tra le società, il *contributo di solidarietà*²¹⁹ dovuto a tutte le società in cui il calciatore è stato tesserato e che quindi hanno contribuito alla sua formazione, in più, qualora il giocatore non abbia ancora raggiunto i 23 anni ma sia già un professionista, deve essere inserita anche *l'indennità di formazione* da riconoscere all'ultima società titolare del DPC in conformità al Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento.²²⁰

La contabilizzazione delle due fattispecie (Figura 5 e 6) è la susseguente:

Figura 5: rilevazioni contabili acquisizione DPC professionista di età superiore ai 23 anni da club estero

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	a	Diversi
	a	Debiti verso società di calcio estere (indicare la società creditrice del prezzo di cessione)
	a	Debiti verso società di calcio estere (indicare le società creditrici del contributo di solidarietà)
<i>Per acquisizione del diritto alle prestazioni sportive</i>		

Fonte: Raccomandazione contabile FIGC 2021/1 pp.19

²¹⁸ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1 pp.14

²¹⁹ Il contributo di solidarietà è un compenso pari al 5% del corrispettivo pagato nell'ambito del trasferimento del contratto prima della sua scadenza (tra club affiliati a diverse federazioni o tra club appartenenti alla stessa federazione ma non alla società formatrice) che spetta, secondo le percentuali stabilite dall'Allegato 5 del RSTP, ai club che hanno contribuito alla formazione del calciatore (tra i 12 e 23 anni). RSTP art.21

²²⁰ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1 pp.19

Figura 6: rilevazioni contabili acquisizione DPC professionista di età inferiore ai 23 anni da club estero

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	a	Diversi
	a	Debiti verso società di calcio estere (indicare la società creditrice del prezzo di cessione)
	a	Debiti verso società di calcio estere (indicare le società creditrici del contributo di solidarietà)
	a	Debiti verso società di calcio estere (indicare la società creditrice dell'indennità di formazione)
<i>Per acquisizione del diritto alle prestazioni sportive</i>		

Fonte: Raccomandazione contabile FIGC 2021/1 pp.20

2) calciatore proveniente da società nazionale

Il trasferimento di un calciatore già professionista e tesserato presso un club italiano comporta per la società acquirente dei DPC il versamento del prezzo concordato alla cedente comprensivo degli oneri accessori.²²¹ Dovrà essere corrisposta però anche l'IVA, in quanto la cessione tra società italiane è un'operazione soggetta ad IVA.

In aggiunta, la voce dei DPC dovrà includere anche il contributo di solidarietà riconducibile alle società formatrici estere per le quali il calciatore è stato tesserato in precedenza secondo il Regolamento FIFA.²²²

Una caratteristica peculiare del settore calcistico riguarda la regolazione dal punto di vista finanziario dei crediti e debiti originati dalle operazioni di cessione dei DPC tra soli club nazionali. Tali crediti e debiti non vengono liquidati direttamente dalle società coinvolte e neanche a livello di operazione singola, ma vengono gestiti per interposizione della Lega tramite il meccanismo della "stanza di compensazione" rappresentata dal conto *Lega c/trasferimenti* che permette di effettuare una compensazione tra tutte le

²²¹ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1 pp.18

²²² Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1 pp.20

partite positive (crediti da cessione) e negative (debiti da acquisizione) realizzate in una sessione di calciomercato. Dalla somma algebrica, dunque, si arriverà ad un saldo attivo o passivo per ciascuna società che corrisponderà alla quota da regolare alla Lega.²²³

Al fine di assicurare il funzionamento di tale meccanismo di compensazione finanziaria, in caso di saldo passivo dalle operazioni di trasferimento dei calciatori, le società devono depositare delle garanzie in forma di fideiussione bancaria o assicurativa. In questo modo laddove il club non fosse in grado di far fronte agli impegni assunti durante la sessione di calciomercato, il pagamento risulta comunque garantito dalla banca o dalla compagnia assicurativa.²²⁴

La scrittura pertanto sarà la successiva (Figura 7):

Figura 7: rilevazioni contabili acquisizione DPC professionista da club nazionale

Diversi	a	Lega c/trasferimenti
Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori		
Iva a credito		
<i>Per acquisizione del diritto alle prestazioni sportive</i>		

Fonte: Raccomandazione contabile FIGC 2021/1 pp.20

Nel prezzo complessivo sostenuto dalle società e imputato alla posta Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori non vi rientrano i corrispettivi o benefit accordati ai calciatori, poiché considerati dei costi e quindi trovano collocazione nel CE.²²⁵

In ragione della natura di immobilizzazione immateriale dei diritti alle prestazioni dei calciatori e da una loro utilizzazione limitata nel tempo, il relativo costo deve essere, così come disciplinato dall'art 2426 del c.c. “[...] sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di

²²³<https://www.24orebs.com/news/chiedimi-cos-con-valerio-casagrande-2022-04-07> “ultimo accesso 3/06/2024”

²²⁴ Art.15-17 Comunicato ufficiale n.226/A, FIGC (24/05/2024)

²²⁵ Fabrizio Bava, *Come leggere i bilanci del calcio*, Amazon, s.l., (2023)

utilizzazione”.²²⁶ Maggiori dettagli sull’ammortamento saranno forniti nel paragrafo 2.2.7 inerente al Conto Economico, dove trova classificazione.

I diritti sono esposti perciò in bilancio all’eventuale costo storico di acquisizione, unitamente agli oneri accessori di diretta imputazione, nonché ai premi di addestramento e formazione tecnica o all’indennità di formazione quando dovuti e al contributo di solidarietà, il valore altresì è al netto delle quote di ammortamento accumulate alla chiusura dell’esercizio.

Nel caso di trasformazione della cessione da temporanea a definitiva per l’avveramento di una condizione sospensiva, rappresenta parte del costo di acquisto anche la quota dell’onere riguardante l’accordo per il periodo tra la data di realizzazione della condizione e quella di scadenza dell’accordo. Così come i premi riconosciuti alla società cedente in conseguenza del verificarsi di specifiche condizioni stabilite nel contratto saranno capitalizzati e aumenteranno il valore originario di iscrizione (c.d. *clausole earn-out*).²²⁷

Tuttavia, se il pagamento per l’acquisizione del diritto è dilazionato in più esercizi, il diritto pluriennale è iscritto al valore attualizzato affinché coincida con il rispettivo debito determinato in ottemperanza all’O.I.C. 19 “Debiti”.²²⁸

La valorizzazione dei DPC al costo storico d’acquisto potrebbe non essere adeguatamente rappresentativa del valore economico di tali diritti e in certi casi potrebbe portare ad un’informazione distorta del bilancio, solo per citare un esempio: i calciatori che provengono dal vivaio del club non risultano iscritti in bilancio, in quanto non presentando un costo di acquisto non possono essere rilevati.²²⁹

²²⁶ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1 pp.21

²²⁷ Ibidem

²²⁸ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1 pp.22

²²⁹ Cristiano Guarna, *Le società di calcio professionistiche e l’informativa di bilancio*, Aracne editrice int.le srl, Roma, (2017), pp.99

La valorizzazione al fair value²³⁰ nelle rilevazioni successive, in osservanza dei principi contabili internazionali (IAS 38), consentirebbe una migliore rappresentazione contabile del patrimonio delle società calcistiche. Tuttavia, anche suddetto approccio non è privo di criticità, soprattutto perché non vi è un consenso unanime da parte della dottrina in merito all'esistenza di un mercato attivo per i DPC, elemento essenziale per l'applicazione del metodo della rideterminazione del valore e riguardo alla possibilità di determinare effettivamente un fair value²³¹

Inoltre, a fine esercizio, in ossequio alle disposizioni civilistiche e all'OIC 9, occorre verificare, mediante *impairment test*, se i diritti alle prestazioni dei calciatori abbiano subito riduzioni di valore che rendono il valore recuperabile nel lungo termine inferiore rispetto al valore netto contabile.²³² Si valuta, cioè, la presenza di taluni indicatori che possano segnalare possibili perdite di valore, in particolare per una società di calcio sono da ricondurre alle seguenti fattispecie²³³:

-L'abbandono dell'attività agonistica da parte dello sportivo (in pendenza di contratto).

-La risoluzione anticipata del contratto con il calciatore.

Se si dovesse verificare uno dei due casi, bisogna imputare a CE come svalutazione la parte di costo non ancora ammortizzata, ciò vuol dire che si svaluta integralmente il valore, poiché è venuta meno la capacità del calciatore di produrre benefici economici futuri.²³⁴

-L'infortunio grave subito dal calciatore.

Anche nell'ipotesi di grave infortunio di un calciatore che lo obbliga ad abbandonare l'attività agonistica, si procede alla svalutazione del diritto da collocare in CE; tuttavia, la svalutazione sarà controbilanciata dalla

²³⁰ Valore di mercato/valore equo, ossia "il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione." IFRS 13

²³¹ Per approfondire l'argomento si veda il paragrafo 3.2 di Cristiano Guarna, *Le società di calcio professionistiche e l'informativa di bilancio*, Aracne editrice int.le srl, Roma, (2017) pp.111-125

²³² OIC 9

²³³ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1. pp.22

²³⁴ Ibidem

registrazione dei proventi che scaturiscono dal risarcimento assicurativo per l'infortunio.²³⁵

Qualora ci sia un infortunio non così grave da costringere il calciatore all'abbandono imminente dell'attività, però comunque di una certa entità per cui ci sia incertezza sulla recuperabilità del valore del diritto, occorre prestare maggiore attenzione al riesame del valore residuo del DPC in questione.²³⁶

-La cessione a titolo definitivo del diritto pluriennale ad un valore inferiore al valore contabile netto intervenuta in data successiva alla data di riferimento del bilancio.

Si deve svalutare il diritto nel caso in cui avvenga un trasferimento del DPC in data successiva alla chiusura dell'esercizio, ma prima dell'approvazione dello stesso a un valore inferiore al valore netto contabile (la perdita di valore era già evidente alla data del bilancio).²³⁷

Qualora dalla verifica effettuata, risulti un valore recuperabile del DPC inferiore al valore contabile, quest'ultimo deve essere ridotto al valore recuperabile, si procede con la svalutazione e la perdita durevole di valore deve essere rilevata a CE tra i costi della produzione nella voce *B10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni*.

Se i motivi che avevano portato alla riduzione del valore non sono più presenti, si deve ripristinare il valore originario al netto degli addizionali ammortamenti non calcolati per via della svalutazione. Nelle altre circostanze non è ammessa la rivalutazione dei DPC.²³⁸

2.1.2 Library

Un altro investimento tipico e intangibile riscontrabile nel bilancio delle società di calcio è il diritto di utilizzazione economica delle immagini televisive e

²³⁵ Ibidem

²³⁶ Ibidem

²³⁷ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1 pp.23

²³⁸ Ibidem

fotografiche del club, la c.d. *library*, riconosciuta e tutelata giuridicamente dall'ordinamento italiano in seguito all'istituzione del diritto d'archivio²³⁹, avvenuto con il decreto legislativo n.9 del 9 gennaio 2008.²⁴⁰

Le società sfruttano economicamente tale diritto attraverso la sua distribuzione su vari canali e mediante accordi pattuiti con differenti fornitori di servizi di produzione multimediale. Il suo valore certamente dipende dalla popolarità della società sportiva e dalla conseguente copertura mediatica raggiunta, così come dallo sviluppo dei canali tematici e telematici del club.²⁴¹

Dal punto di vista contabile, invece, la tutela giuridica risulta determinate per imputare il diritto a bilancio tra la voce *Concessioni, licenze, marchi e diritti simili* della macroclasse dell'attivo *Immobilizzazioni immateriali*. La library presenta infatti tutti i requisiti, illustrati dall'OIC 24²⁴², per poterla qualificarla come immobilizzazione intangibile, principio a cui si fa riferimento anche per la sua contabilizzazione, mancando difatti una raccomandazione specifica federale in merito.²⁴³

La valutazione iniziale della library avviene al costo di acquisto unitamente agli oneri accessori²⁴⁴, l'immobilizzazione è soggetta ad ammortamento²⁴⁵ e dunque in bilancio compare un valore al netto del fondo ammortamento e dell'eventuale svalutazione.

²³⁹ Il diritto d'archivio rientra nella categoria dei diritti audiovisivi ed è il diritto esclusivo assegnato ai club, di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprende "la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo", art.2 D.lgs... 9 gennaio 2008 n.9

²⁴⁰ Fabrizio Bava, *Come leggere i bilanci del calcio*, Amazon, s.l., (2023) pp.41-42

²⁴¹ Cristiano Guarna, *Le società di calcio professionistiche e l'informativa di bilancio*, Aracne editrice int.le srl, Roma, (2017), pp.137

²⁴² Le condizioni per l'iscrivibilità di un bene immateriale: intangibilità, individualmente identificabile, costo stimabile con sufficiente attendibilità, produzione benefici economici futuri OIC 24

²⁴³ Cristiano Guarna, *Le società di calcio professionistiche e l'informativa di bilancio*, Aracne editrice int.le srl, Roma, (2017) pp.137-138

²⁴⁴ OIC 24 par.50

²⁴⁵ Il processo di ammortamento è applicabile a tutte le immobilizzazioni immateriali

2.1.3 Crediti E Debiti Verso Enti Settore Specifico

Un credito generalmente è il

“diritto ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, un determinato ammontare di disponibilità liquide (o di beni/servizi aventi un valore equivalente) da clienti o da altri debitori.”²⁴⁶

Un debito è una

“passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresenta un’obbligazione a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita”.²⁴⁷

Specificatamente per le società di calcio, i crediti si originano dalla cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori a società calcistiche nazionali ed estere, dal diritto a ricevere dalle società ospitanti una percentuale, stabilita dalla Lega, delle quote dei ricavi riguardanti le partite disputate fuori casa e che derivano dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti, nonché dalla cessione dei diritti televisivi.²⁴⁸ I debiti scaturiscono dall’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori da società calcistiche nazionali ed estere e dall’obbligo di corrispondere alle società ospitate una percentuale, stabilita dalla Lega, della parte di ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti delle partite disputate in casa.²⁴⁹

I crediti verso le società calcistiche, coerentemente con la classificazione per natura, sono collocati nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale, alla voce specifica *C.II.6 Crediti verso enti-settore specifico*, separando in due sottovoci i *Crediti verso società di calcio nazionale* e i *Crediti verso società di calcio estere*;²⁵⁰ i debiti nei confronti delle società calcistiche sono classificati, sempre secondo natura, nel passivo dello Stato Patrimoniale, alla voce *D.15 Debiti verso enti -*

²⁴⁶ OIC 15 par.4

²⁴⁷ OIC 19 par.4

²⁴⁸ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/5, pp.45

²⁴⁹ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/6, pp.51

²⁵⁰ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/5, pp.45

settore specifico suddividendo i debiti verso società di calcio nazionali e i debiti verso società di calcio estere nelle due omonime sottovoci.²⁵¹

Analogamente alle altre voci di credito e debito, bisogna indicare la quota esigibile oltre l'esercizio successivo; normalmente, i crediti e debiti non correnti sorgono da clausole di pagamento pluriennali per le cessioni e acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori ad altri club nazionali, o quando si tratta di cessioni e acquisizioni dei diritti a società estere con previsione di un pagamento rateale.²⁵²

È necessario ricordare che, per quanto riguarda i crediti e debiti derivanti dai trasferimenti dei cartellini dei giocatori tra società nazionali, essi sono rilevati nella voce specifica sopramenzionata solo per la parte di corrispettivo esigibile oltre l'esercizio, perché la quota di competenza è regolata mediante il conto Lega c/trasferimenti, come già precisato nel paragrafo dei DPC.²⁵³

In ordine ai crediti e debiti verso società estere originati dalla cessione o dall'acquisizione dei DPC, la loro scadenza è fissata riferendosi alla durata contrattuale ovvero ai prevedibili termini del realizzo o pagamento se diversi rispetto a quelli negoziati; gli amministratori dovranno dunque procedere ad una loro valutazione al fine di individuare quei crediti e debiti che è ragionevole ipotizzare non saranno incassati e pagati entro i dodici mesi.²⁵⁴

In riferimento sempre ai crediti e debiti appena descritti, nella loro distinta sottovoce sono imputati anche gli eventuali contributi di solidarietà ed indennità di formazione dovuti ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.²⁵⁵

Per quanto attiene alla valutazione dei crediti e debiti verso società calcistiche è applicato il criterio generale disposto all'art 2426 co.1 n.8 del Codice civile, ossia il criterio del *costo ammortizzato* tenendo conto del fattore temporale e del valore

²⁵¹ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/6, pp.51

²⁵² Raccomandazioni contabili FIGC 2021/5 pp.46 e 2021/6 pp.52

²⁵³ Ibidem

²⁵⁴ Ibidem

²⁵⁵ Ibidem

di presumibile realizzo per i crediti. Tuttavia, qualora gli effetti dell'utilizzo del suddetto criterio risultino irrilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta, può essere disapplicato²⁵⁶ a beneficio della valutazione al valore di presumibile realizzo dei crediti (valore nominale del credito al netto di premi, abbuoni, sconti) e al valore nominale del debito al netto dei premi, sconti, abbuoni. Questo avviene, per esempio, quando sono presenti interessi espliciti oppure la divergenza del valore iniziale del credito, debito e quello a scadenza è di scarso rilievo, o perché i crediti e debiti sono di breve termine o i costi di transazione²⁵⁷, le commissioni pagate e ogni altra differenza non sono significativi.²⁵⁸ Gli eventuali costi di transazione iniziali sono contabilizzati tra i risconti attivi dello SP attivo nella classe D.²⁵⁹

Innanzitutto, il costo ammortizzato viene definito dai principi contabili internazionali a cui quelli nazionali rimandano come:

“il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.²⁶⁰

È un criterio che attribuisce allocando per competenza, lungo la durata del credito e debito, gli effetti economici della differenza tra il valore iniziale e valore a scadenza.

La rilevazione iniziale del credito e debito con tale metodo attribuisce un valore pari al:

²⁵⁶ Per il principio civilistico della rilevanza, enunciato al co.4 dell'art.2423 c.c.

²⁵⁷ I costi di transazione sono i “costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria che non sarebbe stati sostenuti se l'operazione non fosse stata effettuata. Essi includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi, i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti, ma non includono i premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.” OIC 15 par.19

²⁵⁸ OIC 15 par.33,35 e 47, OIC 19 par.42, 45 e 55

²⁵⁹ OIC 15 par.48, OIC 19 par.59

²⁶⁰ IAS 39 par.9, OIC 15 par.15-16, OIC 19 par.17

- valore di rilevazione iniziale attualizzato, ossia valore attuale dei flussi finanziari futuri impiegando un tasso di interesse di mercato²⁶¹, se esso differisce significativamente dal tasso di interesse dedotto dalle condizioni contrattuali²⁶² (condizione che rende rilevante l'attualizzazione delle somme) a cui vanno sommati per i crediti, diminuiti per i debiti i costi direttamente attribuibili alla transazione.²⁶³

- altrimenti (quando il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali non è diverso dal tasso di mercato) al valore di rilevazione non attualizzato, si iscrive, cioè, il credito e debito al valore nominale al netto dei premi, sconti e abbuoni, inclusivo (per i crediti) o dedotti (per i debiti) gli eventuali costi di transazione²⁶⁴

Relativamente al valore alla data di chiusura dell'esercizio, in riferimento al metodo del costo ammortizzato, esso è uguale al valore di rilevazione iniziale del credito e debito sottratti gli incassi (per i crediti), rimborsi (per i debiti) per il capitale e per gli interessi del periodo calcolati al tasso nominale²⁶⁵, a cui vanno aggiunti gli interessi sul credito e debito calcolati con il tasso di interesse effettivo²⁶⁶, per i crediti vanno tolte anche eventuali svalutazioni²⁶⁷ al valore di

²⁶¹ "Il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito/debito." OIC.15 par.11 e OIC 19 par.2

²⁶² "Il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito/debito) ma non considera i costi di transazione" OIC 15 e par.9 OIC 19 par.10

²⁶³ OIC 15 par.41-44, OIC 19 par.48-52

²⁶⁴ OIC 15 par.34-40, OIC 19 par. 43-47

²⁶⁵ Il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi attivi/passivi nominali lungo la durata del credito/debito. par.8 OIC 15, par.9 OIC 19

²⁶⁶ È un tasso di rendimento interno, calcolato al momento della rilevazione iniziale e che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito/debiti (considerando tutti i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa tra cui anche i costi di transazione) e il suo valore di rilevazione iniziale par.18 OIC15

²⁶⁷ La svalutazione deve essere iscritta nell'esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore e i crediti

devono essere esposti in bilancio al valore di presumibile realizzo ossia che è al valore che si presume di incassare; perciò al netto del fondo svalutazione crediti

presumibile realizzo e le perdite su crediti; sicché il valore è uguale al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.²⁶⁸

La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito e debito e il valore a termine è imputata nel CE come provento finanziario (per i crediti) e onere finanziario (per i debiti), e ammortizzata lungo la durata attesa del credito e debito, in base al criterio dell'interesse effettivo; la quota di ammortamento del periodo così calcolata va a rettificare/integrare gli interessi nominali e determina gli interessi di competenza del periodo.²⁶⁹

Per quanto riguarda il criterio del valore di presumibile realizzo e la valutazione dei debiti non al costo ammortizzato, l'importo da iscriverne nella rilevazione successiva corrisponde al valore nominale, sommati gli interessi utilizzando il tasso nominale e sottratte le somme ricevute (per i crediti), pagate (per i debiti) per il capitale e gli interessi e solo per i crediti sono dedotte le possibili svalutazioni e le perdite su crediti contabilizzate, affinché avvenga un adeguamento del credito al valore di presumibile realizzo.²⁷⁰

I costi di transazione rilevati inizialmente tra i risconti attivi, sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito e debito a rettifica (per i primi), a integrazione (per i secondi) degli interessi attivi e passivi nominali.²⁷¹

È necessario evidenziare anche che la valutazione dei crediti e debiti non può essere effettuata per il saldo complessivo dei crediti e debiti del conto Lega c/trasferimenti, bensì si dovrà procedere in considerazione di ogni singola posizione creditoria e debitoria.²⁷²

²⁶⁸ OIC 15 par.49-50, OIC 19 par.59-60

²⁶⁹ OIC 15 par.35,44, OIC 19 par.45, 52

²⁷⁰ OIC 15 par.56,OIC 19 par.68

²⁷¹ OIC15 par.58, OIC 19 par.70

²⁷² Raccomandazioni contabili FIGC 2021/5, pp.47; 2021/6 pp. 53

2.1.4 Riserva Ex Art.10, Comma 3, Legge N.91/1981

La *riserva ex art 10 co.3 Legge n.91/1981* è l'unica voce di Patrimonio Netto peculiare del settore calcio ed è costituita ed iscritta in virtù dell'obbligo di destinazione di una parte degli utili, non inferiore al 10%, imposto ai club professionistici dall'art.10 co.3 della Legge n.91/1981.²⁷³

L'accantonamento di almeno il 10% degli utili o di una percentuale superiore, qualora prevista dall'atto costitutivo, avviene in un'apposita riserva non distribuibile e l'operazione deve essere predisposta in sede di destinazione dell'utile d'esercizio; tale riserva, denominata *Riserva ex art 10 co.3 Legge n.91/1981* è iscritta nella Macroclasse A PN del passivo dello Stato Patrimoniale, alla voce *VI Altre Riserve* così come chiarito dalla Raccomandazione Contabile n.10.²⁷⁴

È plausibile ipotizzare che in futuro ci sarà un cambiamento di denominazione della riserva a favore della disposizione equivalente a quella sopracitata e che sarà presente nella legge derivante dalla conversione dell'odierno d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36 e aggiornamenti (Riforma dello Sport), il quale ha abrogato tutti i provvedimenti relativi alla Legge n.91/1981. Sicuramente però, la natura e lo scopo della sua istituzione non subiranno variazioni.

2.1.5 Debiti Verso Soci Per Finanziamenti

Nella voce dei *debiti verso soci per finanziamenti* sono inseriti i versamenti effettuati dai soci, a titolo di capitale di credito, a favore della società, ossia i finanziamenti erogati dai soci per i quali la società assume un obbligo di restituzione.²⁷⁵

La possibilità di raccolta di risorse finanziarie presso i soci, quindi l'immissione di liquidità senza avvalersi di un aumento di capitale, è accordata dalla delibera

²⁷³Sostituito ormai dall'art.13 co.3 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n.36 che dispone: "L'atto costitutivo prevede altresì che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva."

²⁷⁴ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/10 pp.77

²⁷⁵ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/7 pp. 57

C.I.C.R del 19 luglio 2005 n.1058²⁷⁶ della Banca di Italia soltanto se osservate alcune condizioni: precisamente deve esserci una previsione statutaria di tale facoltà, il socio finanziatore deve essere registrato da almeno tre mesi nel libro soci e deve detenere perlomeno il 2% del capitale sociale che risulta dal bilancio di ultima approvazione.²⁷⁷

I finanziamenti concessi possono essere fruttiferi e al tasso concordato tra le parti, ove pattuito, altrimenti vale la presunzione di interesse al tasso legale, come determinato dall'art. 1284 c.c. e dall'art. 46 TUIR; tuttavia, qualora i soggetti coinvolti manifestino espressamente la loro volontà, le erogazioni possono anche intendersi infruttifere, ovvero regolate ad un tasso inferiore a quello legale. È necessario però un accordo scritto che attesti l'intenzione delle parti, diversamente si intende un versamento fruttifero.²⁷⁸

Il finanziamento si considera, invece, postergato *ex lege* nel caso in cui sia stato concesso in un momento di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, o in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un apporto di capitale di rischio²⁷⁹, oppure quando sussiste una dichiarazione di postergazione da parte dei soci stessi.²⁸⁰

I finanziamenti costituiscono un debito per le società, pertanto sono classificati nel passivo dello Stato Patrimoniale alla voce D3 *Debiti verso soci per finanziamenti* con indicazione della quota esigibile entro e oltre l'esercizio successivo; inoltre, vista la frequenza di utilizzo dei versamenti infruttiferi con clausola di postergazione da parte dei club calcistici, è necessario imputare suddetti debiti in una sottovoce specifica del conto D3, denominata *Soci c/finanziamenti infruttiferi e postergati*.²⁸¹

²⁷⁶ La delibera C.I.R.C è la deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio avente ad oggetto la "raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche"

²⁷⁷ sezione III articolo 6 co.1-2, deliberazione 19 luglio 2005 n.1058 CICR Banca d'Italia

²⁷⁸ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/7 pp. 57

²⁷⁹ Art.2467 cc

²⁸⁰ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/7 pp.57-58

²⁸¹ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/7 pp.59 e 61

Gli interessi, qualora pattuiti, sono rilevati alla voce C17) *Interessi passivi ed altri oneri finanziari* del Conto economico.²⁸²

Per quanto riguarda il criterio di valutazione e l'importo da iscrivere nella rilevazione iniziale e successiva si applicano le disposizioni per i debiti disciplinati nell'OIC 19 che sono state già ampiamente esaminate nel paragrafo precedente.²⁸³

È possibile convertire questi finanziamenti in apporti, ossia in contributi in conto aumento capitale, in futuro aumento di capitale o a fondo perduto²⁸⁴ solamente previa rinuncia dei soci al diritto di rimborso delle somme erogate e se il credito vantato è certo, liquido ed esigibile. I versamenti dei soci possono, infatti, assumere anche la natura di conferimenti a titolo di capitale proprio rivolti a costituire o ad accrescere le riserve di Patrimonio Netto, dunque, a potenziare la struttura patrimoniale della società, senza obbligo di rimborso delle somme erogate.²⁸⁵ Di conseguenza è importante capire l'intento dei soci alla base dei versamenti effettuati.

Gli apporti sono iscritti nel passivo dello SP nella voce *AVI Altre Riserve*, nelle apposite sottovoci: nello specifico i versamenti in conto aumento di capitale (scindibile²⁸⁶) alimentano la *Riserva per versamenti in conto aumento di capitale* fintanto che la delibera di aumento non sia stata depositata nel Registro delle Imprese, successivamente verrà imputata al capitale. Se invece si tratta di un aumento inscindibile, le sottoscrizioni sono rilevate come *Debiti per azioni sottoscritte* fino a quando la società non conosce l'esito dell'operazione; qualora l'operazione vada a buon fine (il capitale sottoscritto è quello deliberato) e la

²⁸² Ibidem

²⁸³ Si veda per maggiori dettagli pp.60 delle Raccomandazioni contabili FIGC 2021/7

²⁸⁴ I versamenti in conto aumento di capitale sono compiuti a seguito della delibera di aumento reale del capitale sociale con uno specifico vincolo di destinazione, "qualora l'aumento di capitale non dovesse perfezionarsi, i soci hanno diritto alla loro restituzione." FIGC Raccomandazioni Contabili 2021/7 pp. 58

I versamenti in conto futuro aumento di capitale sono effettuati dai soci, in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale. FIGC Raccomandazioni Contabili 2021/7 pp.58

I versamenti a fondo perduto sono più generici e avvengono per rafforzare in via generale il patrimonio; di fatto possono assumere diversa denominazione (versamenti in conto capitale o versamenti a copertura perdite accertate o presunte, anche future)

²⁸⁵ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/7 pp.57

²⁸⁶ Deve essere espressamente previsto dalla delibera e non è necessaria l'integrale sottoscrizione del capitale deliberato, l'operazione si intende perfezionata qualunque sia il capitale sottoscritto.

delibera sia iscritta nel registro, si procederà ad aumentare il capitale, altrimenti se il capitale non è integralmente sottoscritto, la società dovrà restituire i conferimenti raccolti. I versamenti in conto futuro aumento di capitale e i versamenti a fondo perduto sono iscritti nel passivo dello SP nella voce *AVI Altre Riserve* nelle sottovoci apposite: *Riserva per versamenti in conto futuro aumento di capitale*, *Riserva per versamenti in c/capitale* e infine *Riserva per versamenti a copertura perdite*.²⁸⁷

2.2 CONTO ECONOMICO

Il profilo reddituale di una società è sintetizzato nel *Conto Economico*, documento obbligatorio del bilancio che delinea, attraverso i costi e i ricavi di competenza derivanti dalle operazioni di gestione, la composizione del reddito d'esercizio.

Alla fine del periodo di riferimento (convenzionalmente annuale e che corrisponde per la maggior parte delle società di calcio al 30 giugno), la gestione può aver generato un risultato economico positivo (utile), oppure un risultato economico negativo (perdita).²⁸⁸

Il CE è un prospetto a stati comparati, poiché ai dati dell'esercizio si contrappongono le grandezze dell'esercizio precedente e a forma scalare, vengono infatti elencati i componenti positivi e negativi di reddito in un'unica colonna, individuando altresì i risultati economici parziali delle diverse aree di gestione: rispettivamente operativa/caratteristica, accessoria e finanziaria.²⁸⁹

Allo stesso modo dello Stato Patrimoniale, il Conto Economico presenta una struttura rigida, essendo regolata in modo dettagliato dall'art. 2425 del Codice civile; al contenuto obbligatorio disciplinato, i club di calcio devono anettere, in osservanza della facoltà concessa dalla stessa normativa civilistica²⁹⁰, le

²⁸⁷ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/7 pp.59-60

²⁸⁸ OIC 12 Par.39-46

²⁸⁹ Ibidem

²⁹⁰ Art.2423-ter co.3-4

componenti di reddito sostenuto nel periodo e tipiche del proprio comparto avvalendosi delle Raccomandazioni contabili e del Piano dei conti FIGC.

Considerando le disposizioni appena enunciate, il Conto Economico (Tabella 2) di una società professionistica di calcio risulta essere il seguente:

Tabella 2: Schema tipo di Conto Economico di una società di calcio

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO FIGC
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
<i>a) ricavi da gare</i>
<i>b) abbonamenti</i>
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi
<i>a) contributi in conto esercizio</i>
<i>Paracadute retrocesse</i>
<i>Altri contributi in conto esercizio</i>
<i>b) proventi da sponsorizzazioni</i>
<i>c) proventi pubblicitari</i>
<i>d) proventi commerciali e royalties</i>
<i>e) proventi da cessione diritti audiovisivi</i>
<i>f) ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori</i>
<i>g) plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori</i>
<i>h) altri proventi da trasferimento diritti calciatori</i>
<i>premi e/o indennizzi attivi ex art. 103, comma 3, NOIF</i>
<i>proventi diversi da trasferimento diritti calciatori</i>
<i>i) ricavi e proventi diversi</i>
Totale valore produzione (A)
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
<i>a) salari e stipendi;</i>
<i>b) oneri sociali;</i>
<i>c) trattamento di fine rapporto;</i>
<i>d) trattamento di quiescenza e simili;</i>

e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
a) oneri da organizzazione competizioni
b) costi per acquisizione temporanea prestazioni calciatori
c) minusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori
d) altri oneri da trasferimento diritti calciatori
premi e/o indennizzi passivi ex art. 103, comma 3, NOIF
oneri diversi da trasferimento diritti calciatori
e) altri oneri diversi di gestione
Totale costi produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15 + 16 – 17 + – 17-bis).
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
19) svalutazioni

<i>a) di partecipazioni;</i>
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;</i>
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.</i>
<i>d) di strumenti finanziari derivati</i>
<i>e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria</i>
Totale delle rettifiche (18-19).
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);
20) imposte sul reddito dell'esercizio
<i>a) imposte correnti</i>
<i>b) imposte relative a esercizi precedenti</i>
<i>c) imposte differite</i>
<i>d) imposte anticipate</i>
<i>e) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/ trasparenza fiscale</i>
21) utile (perdite) dell'esercizio

Fonte: Le Raccomandazioni Contabili e il Piano Dei Conti Figc, Edizione 2021, SCHEMA DI CONTO ECONOMICO FIGC pp.175-180

Le poste in verde costituiscono i conti tipici delle società di calcio integrativi dello schema di Conto Economico civilistico, in merito alla loro classificazione e valutazione specifica si osservano le indicazioni fornite dalle Raccomandazioni Contabili FIGC; mentre per le altre poste si fa riferimento ai dettami civilistici e i principi contabili tradizionali.

In particolare, nel momento della redazione del prospetto è imprescindibile ottemperare al principio della competenza, ciò significa assegnare al periodo solo i costi e ricavi di competenza, ovvero solo le quote riferibili all'esercizio, a prescindere dalla loro manifestazione finanziaria.²⁹¹

Le poste, altresì, sono classificate secondo la loro natura e inoltre i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri devono essere iscritti al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.²⁹²

²⁹¹ Art.2423-bis c.c.pt.3

²⁹² Art.2425-bis c.c. co.1

Poste Tipiche

La fonte dei ricavi per una società di calcio risulta essere eterogenea e con una incidenza altrettanto differente sul reddito. I proventi possono essere idealmente suddivisi in due gruppi, i componenti positivi che derivano dalla “gestione dei calciatori”, ovvero dalla cessione temporanea e dalle plusvalenze e i ricavi che derivano dalla “gestione corrente”. Questi ultimi comprendono: i ricavi da diritti televisivi e radiofonici, i ricavi da stadio, le entrate commerciali (sponsor, pubblicità e merchandising) e i contributi.²⁹³

Una criticità dell’area dei ricavi, peculiare del settore calcistico, deriva dall’instabilità di queste grandezze dovuta oltre che dal rischio insito dell’attività di impresa, anche dalla loro correlazione con i risultati sportivi che per natura sono di difficile previsione. Migliori sono i risultati, maggiori saranno i ricavi, poiché maggiori saranno ad esempio i diritti audiovisivi, gli incassi dalle gare conseguiti e l’attrazione verso il club da parte di sponsor e pubblico (con un conseguente beneficio del merchandising); tutto ciò si amplifica in ambito europeo, con un eventuale passaggio dei turni nelle competizioni europee.²⁹⁴

Oltre a ciò, le entrate non dipendono solo dalla performance della propria squadra, ma il loro ammontare varia pure dalle prestazioni delle altre squadre, realizzando il fenomeno che una parte della dottrina chiama *paradosso competitivo*.²⁹⁵ È necessario ricordare che il calcio è uno spettacolo sportivo e come tale più intensa è la competizione, maggiore è l’incertezza sui risultati, più diventa avvincente e aumenta il fascino e l’interesse verso lo spettacolo, più alte saranno quindi le entrate generate.²⁹⁶

In un’ottica di sostenibilità ed economicità della gestione, le imprese calcistiche dovrebbero perciò cercare di rendere una parte dei ricavi indipendente dai risultati

²⁹³ Fabrizio Bava, *Come leggere i bilanci del calcio*, Amazon, s.l., (2023)

²⁹⁴ Fabrizio Bava, *Come leggere i bilanci del calcio*, Amazon, s.l., (2023) pp.56 e Report Calcio 2024 FIGC, PWC pp.105

²⁹⁵ Cristiano Guarna, *Le società di calcio professionistiche e l’informativa di bilancio*, Aracne editrice int.le srl, Roma, (2017) pp.41

²⁹⁶ *Ibidem*

sportivi e quindi meno incerta, attraverso ad esempio l'investimento in attività strategiche come la costruzione di uno stadio di proprietà, un asset che può diventare uno spazio aperto alla cittadinanza garantendo nelle sue adiacenze la presenza di diversi servizi: negozi, bar, cinema, palestra, piscina etc.²⁹⁷

Per quanto concerne i costi, invece, è possibile individuare dei costi standard comuni a tutte le società, per i quali la particolarità riguarda l'oggetto trattato in ragione dell'attività svolta dai club di calcio, tra cui:

- il costo delle materie prime, sussidiarie e di consumo per l'acquisto di attrezzature, strumentazioni tecniche, di prodotti medicinali e di tutti quegli articoli necessari per lo svolgimento di allenamenti e partite
- i costi per servizi, che comprendono i costi per l'attività sportiva, gli oneri per le spese generali identificabili nelle spese per le trasferte (vitto, alloggio e mezzi di trasporto), costi assicurativi, costi per servizio biglietteria e controllo ingressi etc.
- i costi per godimento dei beni di terzi
- i costi del personale, tra cui rientrano gli oneri per gli emolumenti dei calciatori
- l'ammortamento dei diritti alle prestazioni sportive dei giocatori
- gli altri oneri diversi di gestione, come gli oneri per imposte comunali, di registro, altre imposte, per ammende e multe etc.

I costi del personale sono i costi che hanno un'incidenza maggiore sul risultato d'esercizio, infatti, nella stagione 2023/2023 hanno raggiunto il 50% del costo della produzione totale, l'ammortamento invece ha pesato sul risultato per il 22%, seguito dai costi per servizi, i quali si fermano al 16% dei costi di produzione, mentre gli oneri diversi di gestione sono rimasti stabili al 10% e infine l'ultima posizione, con il 2%, è occupata dai costi per godimento dei beni di terzi (fonte preminente deriva dalla quota di affitto per lo stadio o gli altri impianti).²⁹⁸

²⁹⁷ Fabrizio Bava, *Come leggere i bilanci del calcio*, Amazon, s.l., (2023) pp. 54

²⁹⁸ Report Calcio 2024 FIGC, PWC pp.26

Fanno parte degli oneri diversi di gestione i costi più peculiari del settore calcistico, quali gli oneri da organizzazione delle competizioni, i costi per l'acquisizione temporanea delle prestazioni dei calciatori, le minusvalenze da cessione diritti dei calciatori, i costi del vivaio²⁹⁹ e i premi individuali e collettivi ex art.93.³⁰⁰ Questi ultimi sono addirittura una fattispecie non identificabile nelle regole contabili nazionali, pertanto è stata elaborata una politica contabile di settore ad hoc.

2.2.1 Ricavi da diritti televisivi e radiofonici

I proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi e radiofonici costituiscono il principale ricavo per una società di calcio della massima serie, come dimostrano i dati raccolti dalla FIGC e riassunti nel *Report Calcio2024*, tali diritti, difatti, hanno inciso sul valore della produzione della stagione sportiva 2022-2023 per una percentuale del 41% sul totale dei ricavi della serie A (36% considerando invece tutto il calcio professionistico).³⁰¹

Un aspetto da rilevare riguarda la negoziazione dei suddetti diritti, essa avviene su base collettiva per mezzo della Lega di riferimento, la quale, in veste di rappresentante delle società affiliate, stipula tutti gli accordi inerenti allo sfruttamento commerciale delle rispettive competizioni, tra cui appunto la cessione centralizzata dei diritti audiovisivi.³⁰² I ricavi ottenuti da tali contratti, al netto di una quota destinata alla FIGC per la promozione dei settori giovanili e per contribuire agli investimenti diretti agli impianti sportivi e ai centri federali³⁰³, sono poi distribuiti fra le società in modo perequativo, cioè in base ai criteri prescritti dalla legge, precisamente il Decreto Legislativo 9/2008, conosciuto come *Legge Melandri*, fonte normativa di riferimento su questa tematica.³⁰⁴

²⁹⁹ Si veda par. 2.2.8

³⁰⁰ Si veda par. 2.2.9

³⁰¹ Report Calcio 2024 FIGC, PWC pp.26 e 28

³⁰² Statuto FIGC, art.12

³⁰³ Art.22, Legge Melandri aggiornata al 2023

³⁰⁴ Decreto Legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 recante “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”, conosciuta anche come Legge Melandri, introdotta nel 2008 ed oggetto negli ultimi anni di diversi emendamenti

La suddivisione degli introiti tra i club di serie A avviene secondo queste percentuali³⁰⁵:

- 50% in parti uguali tra tutti i club
- 28% in base ai risultati sportivi (15% legato alla classifica e punti dell'ultimo campionato, 10% sui risultati degli ultimi cinque campionati precedenti all'ultimo, 5% legato ai risultati storici a partire dal 1946/1947)
- 22% in virtù del radicamento sociale, calcolato in base all'audience tv, alle presenze di pubblico allo stadio e ai minutaggi dei giovani³⁰⁶

Il motivo di tale ripartizione lo si può ricercare nella volontà di mantenere un equilibrio competitivo nel campionato e un'imparzialità nella suddivisione delle risorse, allineandosi altresì alle disposizioni del calcio europeo³⁰⁷.

Al fine di evitare possibili posizioni dominanti, l'assegnazione dei diritti avviene esclusivamente tramite procedure competitive³⁰⁸, le quali permettono l'attribuzione dei pacchetti, ovvero una serie di diritti audiovisivi relativi a determinati eventi, a diversi soggetti qualificati, ossia ad operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo ed agli intermediari indipendenti³⁰⁹ (solo per citarne alcuni: Sky, Dazn, Mediaset, Prime Video e RAI).³¹⁰

Ai ricavi televisivi del campionato nazionale, si devono aggiungere, eventualmente, se le squadre vi prendono parte, anche le quote spettanti per la partecipazione e l'avanzamento nelle coppe europee, chiaramente più ci si

³⁰⁵ Art.26 Legge Melandri aggiornata al 2023

³⁰⁶ La quota dei minutaggi giovani deve essere almeno del 5% sul totale del 22% che corrisponde quanto meno al 1,1% della porzione complessiva, inoltre, come minutaggio si considera "i minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori di età compresa tra quindici e ventitré anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno trentasei mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l'attività sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B o delle seconde squadre partecipanti al campionato di serie C" art. 26 Legge Melandri, il calcolo dei minuti avviene secondo dei criteri stabiliti dal DPCM recante "criteri per la determinazione dei minuti giocati dai giovani calciatori"

³⁰⁷ Art.12 Legge Melandri aggiornata al 2023

³⁰⁸ E per mezzo di contratti di licenza di durata massima di cinque anni. Art.10 Legge Melandri aggiornata al 2023

³⁰⁹ Art.9 Legge Melandri

³¹⁰ Art.8 Legge Melandri

avvicina alle fasi finali del torneo, più consistenti saranno gli introiti ricevuti dai club.

Tutti i ricavi originati dalla cessione dei diritti audiovisivi sono contabilizzati nella sottovoce apposita della voce *A5) Altri ricavi e proventi* del valore della produzione del Conto Economico e si ritiene debbano essere imputati all'esercizio di competenza secondo il criterio del tempo fisico, vale a dire si attribuisce all'esercizio la quota di competenza calcolata ripartendo il provento in proporzione al tempo di durata del contratto.³¹¹

Se la cessione ha come oggetto un evento sportivo singolo, allora l'imputazione dei ricavi in contabilità avviene alla data di svolgimento di tale evento; altrimenti, generalmente, ma dipende da quanto convenuto contrattualmente, per le cessioni annuali il momento di iscrizione è quello di emissione della fattura o dell'incasso, così come per quelle pluriennali, in cui però si dovranno effettuare le scritture pertinenti a fine anno per ripartire gli effetti economici in tutti gli esercizi.³¹²

2.2.2 Ricavi Commerciali

I proventi derivanti dalle sponsorizzazioni, pubblicità e merchandising possono essere astrattamente inquadrati come ricavi commerciali e negli ultimi anni si sono ritagliati un ruolo fondamentale nella formazione del reddito delle società calcistiche, costituendo difatti la seconda fonte di entrata con una percentuale che ha raggiunto nella stagione 2022-2023 della serie A una quota pari al 21% del totale (22% considerando invece tutto il calcio professionistico).³¹³.

Sponsorizzazione

La sponsorizzazione è un accordo commerciale mediante il quale una società-sponsor si impegna a versare alla società di calcio una somma di denaro pattuita in cambio della promozione e diffusione del proprio marchio o prodotto. Si

³¹¹Raccomandazioni contabili FIGC 2021/8 pp.66

³¹² Raccomandazioni contabili FIGC 2021/8 pp.66, 68

³¹³ Il peso principale è dato dalle sponsorizzazioni, poiché le attività di vendita della merce brandizzata rappresentano ancora una piccola fetta. Report Calcio 2024, FIGC, PWC, pp.26 e 28

realizza di conseguenza un accostamento del nome o del segno distintivo dello sponsor all'attività sportiva del club.³¹⁴

Si tratta di una vera e propria strategia di marketing adottata dagli sponsor, i quali, avvalendosi della notorietà del club (in considerazione dell'attenzione mediatica del calcio che raggiunge una dimensione globale) incrementano la visibilità del proprio marchio in termini di engagement e reputazione; mentre per le società di calcio rappresenta una fonte rilevante di introiti o altri benefici.

Nel contesto della sponsorizzazione, si possono identificare differenti tipologie, ma, in ambito calcistico se ne evidenziano prettamente tre:

a) sponsorizzazioni ufficiali

Gli sponsor ufficiali sono solitamente coloro che concludono contratti di maggior entità con i club, il che comporta una maggiore visibilità resa tramite la copertura di uno spazio più ampio sulle divise di gioco e principalmente nella loro parte centrale, così come sulle altre attrezzature. Tuttavia, tali dimensioni sono soggette ai limiti posti dal Consiglio Federale e dalla Lega³¹⁵ e in termini quantitativi, il numero massimo di marchi applicabili sugli indumenti è fissato a quattro (in serie A).³¹⁶

Fanno parte degli sponsor ufficiali anche quelli che appaiono sul retro-maglia e sulle maniche, pertanto il *main sponsor* è affiancato da eventuali *co-sponsor*, *back jersey sponsor* e *sleeve sponsor*.

Per avere una visione sulla portata economica degli accordi raggiunti dai club italiani, si può vedere la figura sottostante (Figura 8):

³¹⁴ Fabio Giobbi <https://www.meplaw.net/il-contratto-di-sponsorizzazione-sportiva/> “ultimo accesso: 20 giugno 2024”

³¹⁵ Fabrizio Bava, *Come leggere i bilanci del calcio*, Amazon, s.l., (2023) pp.57

³¹⁶ Art. 72 NOIF

Figura 8: Ricavi in milioni di euro da main sponsor della maglia di Serie A stagione 2023/2024

CLUB	PARTNER	RICAVI
Juventus	Jeep	45
Milan	Emirates	30
Fiorentina	Mediacom	25
Inter	Qatar Airways	18/20
Sassuolo	Mapei	18
Roma	Riyadh Season	12,5
Napoli	MSC	10
Bologna	Saputo	3
Cagliari	Moby-Regione Sardegna	3
Monza	Motorola	2
Torino	Suzuki	2
Salernitana	Civitus	1,3
Genoa	Pulsee	1,2
Hellas Verona	Sinergy	1,2
Udinese	Regione FVG	1,2
Lecce	Deghi	1
Empoli	Computer Gross	0,8
Frosinone	MeglioBanca	0,5

Fonte: Marco Sacchi, *Sponsor di maglia, la classifica dei ricavi in Serie A: Juve al top, Inter giù dal podio*, “Calcio e finanza”, 9 Novembre 2023

Dall’immagine emerge come i top club delle serie A, quelli che di solito si piazzano nelle prime posizioni in classifica, sono effettivamente più attrattivi in termini di sponsorizzazioni, con un netto gap di introiti rispetto alle squadre “provinciali”, eccezione fatta dal Sassuolo e Fiorentina, le quali però hanno firmato accordi con parti correlate, dunque la valutazione potrebbe risultare influenzata.³¹⁷

Numeri però che sono nettamente inferiori rispetto ai principali club europei, basti pensare che l’accordo di sponsorizzazione di maglia ufficiale siglato dal Real Madrid vale 70 milioni, parimenti a quello del Barcellona; invece, lo sponsor del Paris Saint German eroga 68,5 milioni e quello del Manchester City 66,5 Milioni.³¹⁸

b) sponsorizzazione tecnica

Gli sponsor tecnici provvedono alla fornitura dell’abbigliamento sportivo dei calciatori, nella stagione appena conclusa delle Serie A sono stati ben 12 i fornitori dei kit, facendo diventare il campionato italiano quello con più fornitori

³¹⁷ Marco Sacchi, *Sponsor di maglia, la classifica dei ricavi in Serie A: Juve al top, Inter giù dal podio*, “Calcio e finanza”, 9 Novembre 2023

³¹⁸ Football Benchmark, *Sponsorship overview 2023/24*, “Library”, 17/08/2023

a livello europeo: Nike, Adidas, Puma, Macron, Zeus, Emporio Armani, EYE Sport, Lotto, Mizuno, Joma, Kappa e infine M908.³¹⁹

Il valore economico degli accordi di partnership tecnica, oggetto di analisi da parte di Football Benchmark, ha messo in rilievo la poca attrattività dei top club italiani e in generale della massima serie nazionale: la Juventus, nonostante sia la prima italiana nella classifica, raggiunge solo la nona posizione con un contratto di sponsorship del valore di 55,1 milioni di euro l'anno, in confronto, la prima, ossia il Real Madrid presenta un accordo annuale ben più alto, 120 milioni.³²⁰

c) sponsorizzazione accessoria

Negli sponsor accessori rientrano quelli che offrono servizi diversi, per esempio di hospitality, trasporti, tour operator, ticketing e accordi di collaborazione generici (premium, official e local partner).

Un'altra forma di sponsorizzazione, applicabile però solo ad una minoranza dei club italiani, è rappresentata dal *naming rights*, cioè la possibilità, per coloro che possiedono un proprio stadio di proprietà, di cedere il diritto alla denominazione dell'impianto sportivo ad uno sponsor in cambio del versamento di una somma di denaro concordata.³²¹

Nella serie A sono solo sette le società che hanno intrapreso questa pratica, perché le uniche ad oggi ad avere un impianto proprio: prima fra tutte la Juventus (il nome dello stadio è passato da Juventus Stadium ad Allianz Stadium), l'Udinese (da Stadio Friuli a Bluenergy Stadium), il Cagliari (da Sardegna Arena a Unipol Domus, da evidenziare il valore del contratto che si attesta a 100milioni totali in 10 anni), l'Empoli (Carlo Castellani a Computer Gross Arena), il Monza (Brianteo a U-Power Stadium), il Sassuolo (da Città del Tricolore a Mapei Stadium) e l'Atalanta (da Atleti Azzurri d'Italia a Gewiss Stadium).

³¹⁹ *Ibidem*

³²⁰ *Ibidem*

³²¹ Fabrizio Bava, *Come leggere i bilanci del calcio*, Amazon, s.l., (2023) pp.59

Sicuramente non si può non citare quando si parla di naming rights, l'accordo sottoscritto due anni fa tra il Barcellona e Spotify, dove l'azienda svedese si è impegnata ad erogare al Barcellona una somma pari a 180 milioni di euro per brandizzare l'attuale Spotify Camp Nou, o l'esempio meno recente del Manchester City con l'Etihad, in questo caso l'importo corrisposto è stato di 400 milioni di sterline.³²²

I ricavi da sponsorizzazione sono iscritti nel Conto Economico alla sottovoce *Proventi da sponsorizzazione* della voce *A5 Altri ricavi e proventi*, il momento della loro contabilizzazione dipende dal tipo di contratto stipulato, ossia³²³:

-Contratti per singoli eventi sportivi: il corrispettivo è contabilizzato all'atto dell'emissione della fattura o dell'incasso e poi sarà attribuito al CE con riferimento alla data di svolgimento dell'evento.³²⁴

-Contratti annuali a corrispettivo fisso: il corrispettivo è contabilizzato per l'intero importo all'atto dell'emissione della fattura o dell'incasso e confluirà nel Conto Economico dell'esercizio di competenza per l'ammontare totale.³²⁵

-Contratti annuali a corrispettivo variabile legato al raggiungimento di determinati risultati sportivi: i corrispettivi fatturati o incassati per la parte fissa sono contabilizzati nel corso dell'esercizio, la parte variabile del corrispettivo costituirà un provento di competenza dell'esercizio solamente se, al termine dello stesso, la squadra avrà ottenuto i risultati sportivi pattuiti (requisito fondamentale per l'avveramento della condizione sospensiva cui è subordinato il riconoscimento della parte variabile). In caso di mancata fatturazione o mancato incasso entro la data di chiusura dell'esercizio della parte variabile, a fronte del provento da sponsorizzazione dovrà essere rilevato il credito nei confronti dello sponsor.³²⁶

³²² Marco Deiana, *Naming Rights: le cifre legate alla cessione dei diritti di denominazione degli stadi*, "90min", 26/12/2023

³²³ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/8 pp.66

³²⁴ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/8. pp.67

³²⁵ ibidem

³²⁶ ibidem

-Contratti pluriennali a corrispettivo fisso annuale: nel corso dell'esercizio verrà contabilizzato come provento il corrispettivo fatturato o incassato. A fine esercizio si rileverà un risconto passivo, laddove sia stato fatturato o incassato un importo maggiore rispetto alla quota di competenza dell'esercizio, o un credito per fatture da emettere qualora sia stato fatturato un importo inferiore rispetto alla quota di competenza dell'esercizio.³²⁷

-Contratti pluriennali a corrispettivo fisso complessivo: il provento di competenza dell'esercizio sarà pari alla quota annuale del corrispettivo complessivo; il risconto passivo si determinerà per differenza tra quanto contabilizzato come provento e la quota di competenza dell'esercizio.³²⁸

-Contratti pluriennali a corrispettivo variabile (annuale o complessivo) legato al raggiungimento di determinati risultati sportivi: si rileverà un credito nei confronti dello sponsor per la parte di corrispettivo variabile eventualmente non incassata entro l'esercizio, un risconto passivo per la parte di corrispettivo fissa, eventualmente incassata in via anticipata, ma non di competenza dell'esercizio.³²⁹

Pubblicità

I proventi da pubblicità sono iscritti alla Voce A5 del CE in una sottocategoria distinta, *proventi pubblicitari* e sono originati dai contratti di pubblicità stipulati con le imprese.

La principale differenza rispetto alla sponsorizzazione attiene all'attività di promozione effettuata, nel caso della pubblicità, si realizza attraverso display perimetrali del campo, cartelloni, manifesti, striscioni, locandine etc. che vengono installati o esposti in modo fisso in determinate parti dello stadio o altri edifici. L'intento è la promozione diretta del prodotto o servizio offerto dall'azienda che ha stipulato il contratto³³⁰.

³²⁷ ibidem

³²⁸ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/8 pp. 68

³²⁹ Ibidem

³³⁰ *Contratto pubblicitario e di sponsorizzazione*, CommercialistadelloSport.it "ultimo accesso:28/06/2024"

Merchandising

Il merchandising comprende le attività di vendita dei prodotti, non solo legati al calcio, contrassegnati con il marchio del club; essa può essere gestita direttamente dalla società oppure, più comunemente, si ricorre alla stipula di un contratto di licenza con un'azienda esterna. In questo modo, il club mantiene la proprietà del marchio ma lo concede in uso ad un soggetto terzo, il quale, a fronte della corresponsione di royalties (una percentuale sui ricavi realizzati dalla commercializzazione dei prodotti brandizzati) alla società calcistica, potrà produrre e vendere tali articoli.³³¹

Analogamente agli altri ricavi commerciali, le entrate derivanti dal merchandising sono iscritte nel CE alla voce *A5*, in un'apposita sottovoce denominata *proventi commerciali e royalties*.³³²

2.2.3 Ricavi Da Stadio

In Italia, i ricavi da stadio, identificabili negli incassi generati dalla vendita di abbonamenti e dei biglietti delle partite giocate in casa, hanno assunto un ruolo marginale nella determinazione del reddito: sono solo il 11% del totale in serie A (stessa percentuale considerando invece tutto il calcio professionistico).³³³

Fanno parte di questi ricavi caratteristici anche le quote dei proventi relative alle partite disputate fuori casa, calcolate secondo percentuali deliberate dalla Lega competente e che provengono dalla vendita dei biglietti e abbonamenti dei club ospitanti e assegnati obbligatoriamente alle società delle squadre ospitate, generando per questi un costo iscrivibile tra gli oneri diversi di gestione.³³⁴

Tutte le entrate sono imputabili a CE nella Voce *A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni* suddivise in due sottovoci: *ricavi da gare*, iscritti in bilancio alla data di svolgimento della partita; *abbonamenti*, qualora siano annuali dovranno essere rilevati per l'intero importo utilizzando la suddetta sottovoce. Tuttavia, nel caso di

³³¹ Fabrizio Bava, *Come leggere i bilanci del calcio*, Amazon, s.l., (2023) pp.59

³³² Raccomandazioni contabili FIGC 2021/8 pp.65-66

³³³ Report Calcio 2024, FIGC; PWC, pp.26 e 28

³³⁴ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/8 pp.65

campagna abbonamenti per la stagione successiva avviata prima del termine del periodo, bisognerà contabilizzare solo l'effetto finanziario della campagna, ovvero il debito verso gli abbonati e l'entrata di cassa o banca relativa alla vendita, la rilevazione del ricavo, in ottemperanza dei principi della competenza e della correlazione tra ricavi e costi, sarà rinviata all'anno successivo.³³⁵

2.2.4 Contributi

I contributi erogati dalla Lega alle società calcistiche vengono classificati come contributi in conto esercizio e quindi attribuiti al Conto Economico per competenza ovvero solamente quando è acquisito il diritto alla loro erogazione, nella specifica sottovoce *contributi in conto esercizio* della voce *A5 Altri ricavi e proventi*. Il regolamento avviene attraverso il conto *Lega c/campionato* che assolve da “stanza di compensazione” dei crediti e debiti delle società, come già spiegato in precedenza.³³⁶

Va sottolineato che i contributi rappresentano una bassa percentuale delle entrate totali di un club, approssimativamente il 2%, che arriva al 6% considerando invece tutto il calcio professionistico.³³⁷

Riveste, invece un ruolo fondamentale per alcune società calcistiche, il “Paracadute Retrocesse”, una forma di sostegno speciale stanziata dalla Lega e sancita all'art.18 co.3 dello Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A. Il “Paracadute” viene definito come

“il totale delle quote attribuite, nell'ambito della mutualità verso le categorie inferiori, ai club che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva (con espressa esclusione delle Società retrocesse per decisione della Giustizia Sportiva), a condizione che gli stessi siano ammessi e partecipino

³³⁵ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/8 pp.66

³³⁶ ibidem

³³⁷ Report Calcio 2024, FIGC; PWC, pp.26 e 28

effettivamente al campionato di Serie B della stagione successiva a quella in cui è maturata la retrocessione dalla Serie A”.³³⁸

Si tratta di una misura di supporto spettante alle società di calcio retrocesse in serie B al termine della stagione sportiva, il cui obiettivo è permettere a tali società di mantenere un equilibrio economico e finanziario inevitabilmente compromesso dal passaggio ad una serie inferiore. È stato appurato in via empirica come i costi di periodo risultano essere più rigidi rispetto ai corrispondenti proventi e dunque meno inclini nell’adattarsi rapidamente alla variazione di contesto economico, causando spesso degli scompensi nel ciclo reddituale e finanziario. Il contributo speciale si configura pertanto come una forma di integrazione dei ricavi dell’esercizio in cui le società retrocesse prendono parte ad un campionato inferiore.³³⁹

In termini quantitativi, al paracadute retrocesse viene attribuito ogni anno un ammontare massimo di 60 milioni di euro, derivante da una porzione di risorse acquisite con la cessione centralizzata dei diritti audiovisivi e che viene ripartita tra le tre società in base alla fascia di appartenenza³⁴⁰:

- Società di fascia A: “sono le società che retrocedono in Serie B dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva, e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C.” Ad esse viene assegnato un importo di 10 milioni di euro.³⁴¹

- Società di fascia B: “sono le società che retrocedono in Serie B dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive, anche non consecutive nelle ultime tre, compresa la stagione al termine della quale è avvenuta la retrocessione dalla massima serie.” Ad esse viene accordata una quota pari a 15 milioni.³⁴²

³³⁸ Art.18 co.3 Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A disciplina del paracadute retrocesse 1

³³⁹ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/3 pp.33

³⁴⁰ art.18 co.3 Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A disciplina del paracadute retrocesse 1-2

³⁴¹ Ibidem

³⁴² Ibidem

- Società di fascia C: “sono le società che retrocedono in Serie B dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive, anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A”. Ad esse viene conferito una somma corrispondente a 25 milioni.³⁴³

Nell’eventualità che la somma delle singole quote spettanti alle società aventi diritto ecceda l’ammontare del Paracadute, allora le stesse saranno proporzionalmente ridotte; al contrario se la somma dovesse essere inferiore, la somma residua, chiamata *paracadute residuo* alimenterà il *fondo Paracadute retrocesse* relativo alla stagione sportiva successiva fino ad un massimo di 75 milioni.³⁴⁴

Lo stanziamento del Paracadute da parte della Lega avviene in due tranches: una prima quota corrisposta “il giorno successivo alla disputa dell’ultima gara del campionato al termine del quale è maturata la retrocessione dalla Serie A [...]”,³⁴⁵ la seconda entro 15 giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva. L’ammissione al campionato di serie B e l’effettiva partecipazione dello stesso raffigurano come condizioni indispensabili per ottenerne l’erogazione³⁴⁶ e per l’iscrizione per competenza del Paracadute.

Esso potrà essere rilevato in contabilità e collocato in una apposita sottovoce denominata *Paracadute retrocesse ex art. 18, comma 3, dello Statuto - Regolamento LNPA* (per distinguerlo dagli altri contributi, in virtù della sua natura speciale garantita dallo Statuto LNPA), solamente nell’esercizio di partecipazione al campionato di Serie B. Ciò significa che la prima quota, versata in data anteriore, si raffigura come anticipazione di natura finanziaria da imputare allo SP come posta debitoria e impiegando il conto *Lega Serie A c/anticipo Paracadute*. Non

³⁴³ Ibidem

³⁴⁴ Ibidem

³⁴⁵ Ibidem

³⁴⁶ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/3 pp.34

concorre perciò alla determinazione del risultato del periodo in cui il club partecipa ancora al massimo campionato”.³⁴⁷

2.2.5 Cessioni Temporanee Di Contratto

La cessione temporanea di contratto alle prestazioni dei calciatori è un’operazione utilizzata dai club come alternativa alla vendita dei diritti dei giocatori. Viene adoperata ogniqualvolta che non si necessita delle prestazioni di un giocatore in uno specifico momento, ma contemporaneamente non si vuole precludere la possibilità di un suo impiego futuro.

Di solito riguarda i giovani e il trasferimento provvisorio è utile per far acquisire loro l’esperienza necessaria a maturare tecnicamente; altre volte viene utilizzato per esigenze di bilancio, magari per rispettare i parametri stabiliti dalla FIGC (visti nel capitolo precedente) o per l’impossibilità di sostenere il costo in quel periodo (con il prestito si possono invero differire gli effetti dell’acquisito senza privarsi dell’atleta). Inoltre, un’altra ragione può risiedere nella possibilità di valutare le effettive qualità dei calciatori e, infine, rappresenta una soluzione per trovare acquirenti dei giocatori che non fanno più parte del progetto e che sono più difficili da vendere a causa dello scarso mercato (poca domanda) o della scarsa utilizzazione.³⁴⁸

La cessione trova definizione all’art.103 delle NOIF, di recente modificazione, ma tali aggiornamenti entreranno in vigore solo dal 1° luglio 2025³⁴⁹, di seguito viene perciò presentato il contenuto attualmente in vigore. L’articolo dispone la possibilità per la società detentrici dei diritti alle prestazioni di cedere a titolo temporaneo il rispettivo contratto ad un’altra società, per un periodo minimo che corrisponde alla durata tra due finestre di mercato e durata massima che non può

³⁴⁷ FIGC, Raccomandazioni contabili FIGC 2021/3 pp.35

³⁴⁸ Fabrizio Bava, *Come leggere i bilanci del calcio*, Amazon, s.l., (2023) pp.88

³⁴⁹ Le modifiche sono avvenute a seguito della nuova disciplina sui prestiti presentata mediante circolare FIFA n. 1796 del 3 maggio 2022 in materia di “Modifiche al Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori – Nuove norme riguardati i prestiti dei calciatori nel calcio internazionale” FIGC COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A, 20 dicembre 2024

oltrepassare quella del contratto economico (e comunque non può eccedere due stagioni sportive).³⁵⁰

Il corrispettivo pattuito è il valore a cui bisogna iscrivere l'operazione e comporta per la società cedente la rilevazione di un ricavo da inserire nel CE fra gli *Altri ricavi e proventi* alla sottovoce specifica *Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori*; mentre per la cessionaria, la registrazione di un componente negativo di reddito contabilizzato fra gli *Oneri diversi di gestione* nella voce *Costi per acquisizione temporanea prestazioni calciatori*. La contropartita da imputare al ricavo e costo è il conto *Lega c/trasferimenti* che funge da stanza di compensazione per i crediti e debiti tra club, in più laddove l'atleta provenga da società nazionale si dovrà calcolare anche l'Iva sull'operazione non essendone esente.³⁵¹

Inoltre, la società cedente dovrà continuare ad ammortizzare il costo dei diritti ceduti provvisoriamente, poiché conserva la titolarità del rapporto; la cessionaria dovrà rilevare anche le eventuali somme a titolo di indennità di formazione e contributo di solidarietà (in conformità al Regolamento FIFA), oltre al costo dell'emolumento del giocatore oggetto del prestito (normalmente i costi legati all'ingaggio dei calciatori sono trasferiti in capo alla cessionaria).³⁵²

La cessione a titolo temporaneo può essere conclusa secondo diverse modalità contrattuali:

a) prestito senza opzione di riscatto: prestito secco/gratuito o oneroso

Il prestito senza opzione di riscatto rappresenta la forma base del contratto in cui il calciatore alla scadenza della cessione ritorna alla società originaria titolare dei diritti³⁵³ e le parti possono prevedere o meno il pagamento di una

³⁵⁰ Art 103 co.1 NOIF e raccomandazioni contabili FIGC 2021/3 pp.39

³⁵¹ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/4 pp.39

³⁵² Ibidem

³⁵³ Fabrizio Bava, *Come leggere i bilanci del calcio*, Amazon, s.l., (2023), pp.90

somma per la cessione temporanea (rispettivamente prestito oneroso e prestito secco o gratuito).³⁵⁴

b) prestito con obbligo di riscatto

Contratto di cessione in cui le parti prevedono contrattualmente l'obbligo di convertire la cessione da temporanea in definitiva (c.d. obbligo di riscatto) al verificarsi di condizioni sportive stabilite e purché³⁵⁵:

- 1) l'obbligo di riscatto sia già stato stabilito nel contratto di cessione temporanea, ugualmente il corrispettivo
- 2) il contratto ceduto e il contratto della cessionaria concluso con il calciatore scada almeno nella stagione sportiva successiva a quella in cui può essere esercitato l'obbligo di riscatto.

Oltretutto il contratto ceduto deve essere stato sottoscritto dal calciatore e se le condizioni per l'attuazione della trasformazione dell'atto risultino fondamentalmente certe fin dall'origine, allora il prestito dovrà essere rilevato come una cessione definitiva (il c.d obbligo di riscatto condizionato).³⁵⁶

Le scritture contabili relative all'operazione sono quelle già presentate nel paragrafo sui DPC.

c) prestito con opzione di riscatto/ con diritto di opzione

Secondo quanto disposto dalle NOIF, le parti possono convenire per la cessionaria il diritto di opzione, vale a dire, attraverso il suo esercizio, la possibilità di trasformare la cessione da temporanea a definitiva, a condizione che sia già previsto nell'accordo di prestito e con la specificazione dell'importo concordato. Oltretutto, il contratto ceduto e il nuovo contratto economico stipulato dalla cessionaria con il calciatore non devono presentare una scadenza anteriore rispetto al termine della prima stagione successiva a quella in cui il diritto di opzione può essere esercitato. Affinché l'operazione si perfezioni, è

³⁵⁴ Marco Deiana, *Le tipologie di prestito nel calciomercato*, Blog Marco Deiana, 24/08/2022

³⁵⁵ Art. 103 co.3-bis NOIF

³⁵⁶ Fabrizio Bava, *Come leggere i bilanci del calcio*, Amazon, s.l., (2023) pp.92

necessario anche che il calciatore accetti chiaramente le possibili conseguenze provocate dall'esercizio o meno della clausola di opzione della cessionaria.

La controparte (la società cedente) dovrà iscrivere gli impatti economici dell'eventuale esercizio dell'opzione nel CE dell'anno in cui viene concluso il contratto di cessione definitiva, utilizzando i conti già menzionati nel paragrafo dei diritti delle prestazioni dei calciatori.³⁵⁷

d) prestito con opzione di riscatto e controriscatto o con diritto di opzione e “contro opzione”

In aggiunta al diritto di opzione, è ammessa anche la clausola della contro-opzione (con specificazione del corrispettivo da corrispondere) a favore della società cedente, si attribuisce quindi ad essa la possibilità di riacquisire a titolo definitivo il diritto alla prestazione sportiva del giocatore; tuttavia, può essere esercitata solamente a fronte dell'esercizio dell'opzione di riscatto da parte della cessionaria.³⁵⁸

Le parti possono includere in una cessione temporanea anche la possibilità di corrispondere premi e/o indennizzi tra loro con criteri analitici o il pagamento di un premio alla cessionaria, anche senza determinare appositi criteri.³⁵⁹

I premi sono da rilevare per competenza nel CE dell'esercizio in cui sono maturati, senza tener conto della data del relativo pagamento; per la società che riceverà il pagamento i premi rappresentano dei ricavi da imputare fra gli *Altri ricavi e proventi* nella voce specifica *Altri proventi da trasferimento diritti calciatori* nella sottovoce *premi e/o indennizzi ex art.103 co.3 NOIF*, per l'altro soggetto costituiscono dei costi da iscrivere tra gli *Oneri diversi di gestione* nella specifica voce *Altri oneri da trasferimento diritti calciatori* nella sottovoce *Premi e/o indennizzi passivi ex art.103 co.3 NOIF*.³⁶⁰

³⁵⁷ Art.103 co.2 NOIF

³⁵⁸ Ibidem

³⁵⁹ Art.103 co.3 NOIF

³⁶⁰ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/4 pp. 41

2.2.6 Plusvalenze e Minusvalenze

Nell'ambito della cessione dei DPC prima della scadenza del contratto il prezzo convenuto fra le parti può differire rispetto al valore netto contabile³⁶¹ iscritto in bilancio. Quando ciò si verifica, si può generare una differenza positiva o negativa, che corrisponde rispettivamente a una plusvalenza o una minusvalenza a seconda del valore più alto. Precisamente, la plusvalenza si origina da un maggior valore a cui il giocatore viene ceduto rispetto al suo valore netto contabile e rappresenta un ricavo da inserire in CE fra gli *Altri ricavi e proventi (A5)* nella sottovoce specifica *Plusvalenze da cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*. La minusvalenza, invece, emerge quando il prezzo di realizzo è minore rispetto al valore netto contabile e costituisce un costo che trova collocazione nel CE fra gli *Oneri diversi di gestione (B14)* nella sottovoce specifica *Minusvalenze da cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*.³⁶²

Laddove il trasferimento dei DPC riguardi un calciatore del proprio vivaio o un giocatore che, prima del tesseramento con la stessa società cedente, era svincolato (senza aver imputato alcun onere accessorio), la società cedente deve iscrivere, oltre al credito nei confronti della cessionaria, anche un provento pari al corrispettivo pattuito nelle *Plusvalenze da cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*.³⁶³

Questi componenti positivi e negativi di reddito sono insiti delle operazioni di trasferimento a titolo definitivo dei DPC nell'ambito dell'attività di calciomercato³⁶⁴, sono considerati dunque parte integrante dell'attività ordinaria delle imprese calcistiche. Rivestono di fatto un ruolo rilevante nella creazione di reddito: in termini numerici nella stagione 2022-2023 le plusvalenze hanno raggiunto il 18% degli introiti totali dei club in serie A (considerando invece tutto

³⁶¹ Il valore di iscrizione iniziale al netto del fondo ammortamento

³⁶² Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1 pp.24

³⁶³ I calciatori del proprio vivaio non trovano valorizzazione nel bilancio a causa del vigente criterio del costo storico, poiché non sono stati oggetto di compravendita, di fatto non hanno un costo.

³⁶⁴ Le operazioni di acquisto e cessione di calciatori che generano plusvalenze e minusvalenze prendono il nome di player trading.

il calcio professionistico si abbassa di un punto percentuale), collocandosi come terza fonte di ricavo.³⁶⁵

In certe società, specie quelle “provinciali”, in primis l’Udinese, le plusvalenze costituiscono persino il ricavo principale della gestione, è indubbiamente rischioso perché non è un provento stabile, essendo influenzato dalle prestazioni dei calciatori e della squadra, così come dai possibili infortuni che possono ridurre il valore dei diritti degli atleti e pregiudicare le previsioni definite in sede di programmazione della stagione.

Tuttavia, è innegabile che si tratti di un argomento piuttosto controverso, poco chiaro e oggetto di discussione non solo tra l’opinione pubblica, ma anche dalla dottrina. Ciò è dovuto all’assenza di una regolamentazione ufficiale o dei criteri a livello di ordinamento sportivo e contabile, valevoli per tutto il settore, che disciplinino il valore e il prezzo delle transazioni dei diritti dei calciatori tra i club. In tal modo, non è possibile determinare a priori quale sia il valore corretto da attribuire ai calciatori, pertanto la decisione è rimessa alla discrezionalità dei club. Ed è propria questa libertà che talvolta può dar luogo a comportamenti scorretti e favorire possibili manipolazioni contabili, se necessarie. Ad esempio, potrebbe accadere che, in particolare per operazioni incrociate o a specchio³⁶⁶, le due parti coinvolte si accordino per scambiare due o più calciatori a valori piuttosto discutibili (spesso sovrastimando il valore). L’obiettivo è quello di registrare una plusvalenza fittizia in contabilità, al fine di migliorare il risultato economico del periodo considerato³⁶⁷ e, se necessario, eludere i parametri di bilancio richiesti per l’iscrizione al campionato, o quelli stabiliti dal *Financial Sustainability Regulations*.

³⁶⁵ Report Calcio 2024, FIGC e PWC, pp.26 e 28

³⁶⁶ Le operazioni a specchio consistono nello scambio incrociato di giocatori che si muovono in flussi opposti tra le due parti senza esborsi monetari o irrisori.

³⁶⁷ La plusvalenza rappresenta una componente positiva di reddito, dunque il venditore registra un ricavo nell’esercizio in cui avviene la transazione; il compratore, invece, iscrive nello SP il valore del diritto e, annualmente l’ammortamento; nel caso di valori gonfiati però ciò si traduce in costi futuri maggiori lungo la durata del contratto dell’atleta. Il vantaggio nell’effettuare operazioni a specchio risiede nei benefici reciproci generati, poiché i club assumono simultaneamente il ruolo di acquirenti e venditori. Diversi studi hanno dimostrato che a seguito dell’introduzione del FFP si è assistito ad un aumento del fenomeno del player trading dei club.

È importante evidenziare che non tutte le operazioni a specchio che originano plusvalenze sono da considerare sospette o illegali o realizzate esclusivamente per motivi di gestione, poiché sono operazioni legittime se opportunamente motivate. Il tema delle plusvalenze non di rado è stato al centro della cronaca, a causa di diverse inchieste legate a operazioni dubbie relative e transazioni di giocatori con iscrizione di plusvalenze che hanno interessato vari club, sebbene solo in un caso il processo si sia risolto con la colpevolezza delle società indagate³⁶⁸. Nei tempi più recenti, l'inchiesta "Prisma", controversa per certi aspetti e culminata nel maxiprocesso del 2022³⁶⁹, ha riportato l'attenzione sulle operazioni incrociate e sulla valutazione dei giocatori.

Valore e prezzo dei calciatori

In primo luogo, è importante sottolineare che il valore di un calciatore e il suo prezzo di mercato sono due concetti distinti e possono non coincidere.³⁷⁰

Il primo, secondo la definizione data Corte d'appello Federale è

“una grandezza stimata, espressione di una proposizione logica che muove da certe premesse e, mediante calcoli appropriati, giunge a determinate conclusioni. Il valore è quindi il risultato di una formulazione in vario grado astratta, e perciò teorica.”³⁷¹

Il valore è un concetto complesso da definire ed è il risultato di un processo di stima che tiene in considerazione diversi fattori, sia diretti che indiretti legati al calciatore. Non esiste di fatto e come già detto un valore di mercato o quotazioni

³⁶⁸ Ciò evidenzia la complessità nel provare le presunte irregolarità contabili, data l'assenza di criteri di valutazione dei calciatori ufficialmente riconosciuti.

³⁶⁹ Numerose squadre di calcio italiane sono state sottoposte a indagini finanziarie da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio per presunti casi di manipolazione dei bilanci tra marzo 2019 e marzo 2021. Si sospettava che i club avessero gonfiato le valutazioni dei giocatori e dunque i costi di trasferimento relativi all'acquisto o alla vendita dei diritti dei calciatori, con l'obiettivo di migliorare le voci del proprio bilancio. La vicenda si è conclusa il 20 gennaio 2023 quando la Corte di Appello FIGC, su ricorso del procuratore federale, ha sanzionato la Juventus con 15 punti di penalizzazione da scontare nel campionato 2022/2023 che era in corso. Maxence Franceschi, Vincenzo Giuffrè. *The "Capital Gains" Case: A Call For Regulation For The Blurred Value Of Football Players*. Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 2023, 2023. hal-04179291

³⁷⁰ Sulla base della teoria economica

³⁷¹ Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Decisione/0089/CFA-2021-2022, pp.22

ufficiali dei calciatori, invero esistono siti/piattaforme specializzati (a cui spesso si tende a fare riferimento) che forniscono delle valutazioni oggettive attraverso metodi che utilizzano dati e algoritmi. Solo per citare quelli più famosi: Transfermarkt, CIES Football Observatory, Standard Football, Football Benchmark etc.

Le variabili che questi siti considerano quando valutano un calciatore includono, ad esempio: dati anagrafici (come l'età), dati di campo dell'atleta (gol, assist, passaggi, dribbling, le prestazioni sportive col club e in nazionale, il ruolo), l'esperienza, le condizioni psico-fisiche, la durata contrattuale, il livello e status del campionato di riferimento, la squadra di appartenenza, l'interesse sul mercato e trasferimenti, la situazione economica generale e fattori esterni al mondo del calcio, nonché il potenziale di crescita dell'atleta e della sua immagine in ambito sportivo e nel marketing (reputazione, visibilità e prestigio).

Il limite di queste valutazioni deriva dall'impossibilità di considerare tutti i fattori che possono incidere sul valore di un calciatore, essendo alcuni soggettivi e di difficile trasformazione oggettiva e soprattutto sono valutazioni che riflettono le condizioni normali di mercato.³⁷² In merito a questo punto, si è pronunciata anche la procuratrice Raffaella Pimenta³⁷³ durante il panel "Gestione e valutazione dei players, ranking e plusvalenze" del Social Football Summit 2023 tenutosi a Roma. Secondo l'agente le analisi, le statistiche e i dati che consentono di formulare una valutazione possono fungere solo da punti di riferimento, il prezzo poi di un giocatore dipende dal bisogno o l'esigenza del momento, oltre che dalla variabile umana (la persona: chi è, le caratteristiche del calciatore, l'attitudine, il suo approccio alla carriera, la visibilità dell'atleta e prospettive future). Questi

³⁷² La soggettività è ancora più marcata quando si stabilisce il valore di un giovane calciatore siccome è difficile valutare elementi come il potenziale di crescita e le prospettive di carriera futura. Inoltre, queste piattaforme specializzate non considerano alcuni aspetti che possono influenzare il prezzo, poiché si trattano di aspetti specifici e che possono variare da una trattativa di compravendita all'altra.

³⁷³ Socia e collaboratrice fidata dell'ex procuratore sportivo Mino Raiola, attualmente gestisce l'agenzia One fondata da Raiola stesso, vanta tra i suoi clienti Haaland, De Ligt, Mazraoui, Gimenez, Pogba e altri.

due aspetti non sono misurabili in maniera generale da statistiche o oggettivamente.³⁷⁴

Il prezzo invece è il

“corrispettivo di una negoziazione conclusa: esso è pertanto un dato fattuale, risultato dell’incontro della domanda e dell’offerta, ed è conseguentemente legato all’interazione fra le funzioni di utilità dei soggetti economici interessati allo scambio in quello specifico istante.”³⁷⁵

Dunque, il corrispettivo della transazione rappresenta il prezzo³⁷⁶ contrattato dalle parti che dipende dalle dinamiche contrattuali e di mercato³⁷⁷; in questo contesto la forza contrattuale dei club riveste un ruolo fondamentale, così come quella degli agenti. Fattori come l’importanza o l’urgenza per un club di concludere la trattativa, l’esclusione del giocatore dal progetto tecnico della società o per esubero della rosa o la richiesta specifica di un allenatore, la volontà stessa del calciatore di essere trasferito, la prossimità della chiusura del calciomercato, oppure le formule di acquisto (tipologie contrattuali), la cessione percentuale su una futura rivendita di un giocatore, la clausola rescissoria, la scadenza contrattuale, allo stesso modo il numero di club interessati al medesimo calciatore o le capacità economiche di una società possono anch’essi influire sul prezzo. Questi fattori contribuiscono a generare una discrepanza tra il valore attribuito a un calciatore e il prezzo effettivo della transazione.

Possibili soluzioni

L’introduzione di un metodo di valutazione ex-ante dei calciatori o di un benchmark che sia ufficialmente riconosciuto dagli organi del calcio, insieme

³⁷⁴ Raffaella Pimenti, *Gestione e valutazione dei players, ranking e plusvalenze*, Social Football Summit 2023

³⁷⁵ ibidem

³⁷⁶ Si ricorda che il prezzo costituisce l’importo a cui vengono iscritti i DPC oggetto di cessione.

³⁷⁷ Il mercato in cui avvengono le transazioni tra club è particolare, non presenta le tradizionali caratteristiche di mercato riscontrabili nei teoremi dell’economia del benessere. Le finestre di calciomercato sono piuttosto brevi, inoltre gli ultimi anni si sono contraddistinti per un’elevata inflazione, che ha portato a un rialzo generalizzato dei cartellini dei giocatori. Questi aumenti sono dovuti anche dall’influenza della Saudi League, in cui i salari sono molto alti, così come i prezzi dei cartellini.

all'adozione di disposizioni o comunque limiti massimi per la determinazione dei prezzi di cessione, potrebbe prevenire operazioni speculative di compravendita che generano plusvalenze artificiose, con l'intento di far quadrare i conti a bilancio. Vari enti, tra cui la FIFA, la UEFA, le autorità giudiziarie sportive, insieme a siti specializzati, stanno lavorando a una possibile soluzione. Anche la dottrina sta conducendo diversi studi in merito.

Rimane comunque una questione complicata da risolvere, data la complessità del mercato di riferimento e considerando i contrapposti interessi ed esigenze degli attori del calcio coinvolti.

Pertanto, non sarà semplice individuare una soluzione condivisa che al contempo si fondi sulla razionalità economica, rispettando la libertà di commercio e le leggi sulla concorrenza dell'Unione Europea³⁷⁸. Inoltre, si tratterà sempre di una soluzione parziale, poiché esistono dinamiche di mercato e altri fattori soggettivi che non possono essere controllati e che possono causare differenze tra il valore oggettivo calcolato tramite algoritmi e il prezzo effettivo di trasferimento. Però questo valore potrebbe essere utilizzato come riferimento durante le trattative, con la possibilità di discostarsene entro un limite specifico che dovrà essere individuato (ad esempio il prezzo non deve eccedere una determinata percentuale o un certo numero di volte rispetto al valore calcolato tramite l'algoritmo).

Nel 2018, la FIFA aveva intrapreso un primo tentativo di sviluppo di un algoritmo per determinare il valore di mercato dei giocatori, con l'intento di stabilire un *fair value* e affrontare le distorsioni nella stima dei giocatori coinvolti nelle cessioni. Per questo scopo, si era rivolta al CIES, che aveva già elaborato un algoritmo basato su 31 variabili suddivise in cinque principali "macro aree" di analisi: la durata del contratto, l'anno di trasferimento, l'eventuale cessione in prestito del giocatore, lo status economico dei possibili acquirenti e il valore stimato del giocatore realizzato attraverso diversi parametri, tra cui le sue prestazioni sul

³⁷⁸ Maxence Franceschi, Vincenzo Giuffrè, op.cit.

campo.³⁷⁹ Tuttavia, anche questo modello risulta imperfetto, necessitando di diversi aggiustamenti, per esempio non considera le dinamiche di mercato della contrattazione, come la legge della domanda e dell'offerta. Lo stesso CIES aveva evidenziato nelle premesse dell'algoritmo la difficoltà di creazione di un modello universale, vista l'irrazionalità del calciomercato.³⁸⁰

Non ci sono stati ulteriori progressi sulla questione, anzi nel 2021 era emersa la possibilità di una collaborazione tra FIFA e Standard Football per implementare nuovamente un algoritmo oggettivo per la valutazione dei cartellini. Anche in questa circostanza non sono emersi sviluppi, ma recentemente il tema è tornato alla ribalta, grazie a Infantino³⁸¹, il quale desidera riaprire il dibattito sull'impiego di un algoritmo per calcolare il valore equo degli atleti, al fine di migliorare la trasparenza nel sistema dei trasferimenti.³⁸²

La UEFA, invece, a luglio 2023 ha introdotto degli emendamenti al regolamento sulle *Licenze per Club UEFA e sulla Sostenibilità Finanziaria* per fare chiarezza e cercare di uniformare il trattamento contabile da applicare alle plusvalenze originate dalle operazioni di scambio di calciatori.

Spetta alle società calcistiche determinare se il trasferimento di un calciatore che in contropartita prevede un altro giocatore possa essere qualificata come un'operazione di scambio di calciatori (permuta). Il regolamento definisce quest'ultima come un'operazione in cui “due o più calciatori vengono trasferiti in direzioni opposte tra club”³⁸³ e contemporaneamente si verificano una o più delle condizioni previste nel documento, vale a dire i trasferimenti in entrata e uscita:

- “• siano ricompresi nello stesso contratto di trasferimento

³⁷⁹ De Santis Marco, *Si può stabilire scientificamente il valore di un calciatore?*, “UltimoUomo”, 27 settembre 2018

³⁸⁰ CIES <https://football-observatory.com/>

³⁸¹ Da quando Infantino è stato eletto alla guida dell'organo di governo del calcio mondiale, ha espresso la sua volontà di affrontare le ingiustizie del mercato, sottolineando la necessità di porre fine all'aumento dei corrispettivi di trasferimento.

³⁸² <https://apnews.com/article/fifa-transfer-algorithm-neymar-mbappe-haaland-6b7f4c40581e08e69e4198bdcd579773>

³⁸³ UEFA, Manuale delle Licenze Uefa edizione 2024, pp.124

- sono inclusi in diversi contratti di trasferimento tra loro collegati;
- si concludono nella stessa finestra di mercato;
- non comportano esborsi monetari o ne comportano solo in misura limitata;
- comportano obblighi di pagamento o scadenze di pagamento uguali o simili tra i calciatori in entrata e quelli in uscita, che potrebbero compensarsi a vicenda.”³⁸⁴

Ebbene in questo caso, sarà necessario applicare i principi contabili internazionali relativi alla permuta di attività, cioè l’International Accounting Standard 38, paragrafi 45-47³⁸⁵, per determinare il ricavo derivante dalla cessione del calciatore in uscita e i costi di acquisizione del calciatore in entrata.³⁸⁶ Nel caso di vendita di un calciatore, il ricavo non può superare il valore netto contabile del costo di acquisizione del calciatore, indicato nei bilanci della controparte, opportunamente rettificato per considerare l'eventuale importo netto

³⁸⁴ Ibidem

³⁸⁵ IAS 38 par.45 “Una o più attività immateriali possono essere acquisite in cambio di una o più attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente considerazione fa riferimento semplicemente a uno scambio di un'attività non monetaria con un'altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale attività immateriale è valutato al *fair value* (valore equo) a meno che a) l'operazione di scambio manchi di sostanza commerciale, o b) né il *fair value* (valore equo) dell'attività ricevuta né quello dell'attività ceduta sia misurabile attendibilmente. L'attività acquistata è valutata in questo modo anche se l'entità non può stornare immediatamente l'attività ceduta. Se l'attività acquistata non è valutata al *fair value* (valore equo), il suo costo è commisurato al valore contabile dell'attività ceduta.”

par.46 “L'entità determina se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale considerando la misura in cui si suppone che i suoi flussi finanziari futuri cambino a seguito dell'operazione. Un'operazione di scambio ha sostanza commerciale se:

a) la configurazione (ossia rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell'attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell'attività trasferita; o
 b) il valore specifico dell'entità relativo alla porzione delle attività dell'entità interessata dall'operazione si modifica a seguito dello scambio; e
 c) la differenza di cui in a) o b) è significativa rispetto al *fair value* (valore equo) delle attività scambiate. Al fine di determinare se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale, il valore per l'entità della parte delle sue operazioni interessata dalla transazione, deve riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere evidente anche senza che l'entità debba svolgere calcoli dettagliati.”

Par.47 “Il paragrafo 21(b) specifica che una condizione per rilevare un'attività immateriale è che il costo dell'attività possa essere valutato attendibilmente. Il *fair value* di un'attività immateriale è valutabile attendibilmente se (a) non è significativa la variabilità nella gamma di valori ragionevoli del *fair value* determinati per tale attività, ovvero se (b) le probabilità delle varie stime rientranti nella gamma possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella valutazione del *fair value*. Se un'entità è in grado di valutare attendibilmente il *fair value* dell'attività ricevuta o dell'attività ceduta, allora il *fair value* dell'attività ceduta è utilizzato per misurare il costo, a meno che il *fair value* dell'attività ricevuta sia più chiaramente evidente.”

³⁸⁶ Ibidem

da incassare nell'ambito dell'operazione di scambio. Allo stesso modo, il costo di acquisto del calciatore deve essere contabilizzato tra le immobilizzazioni immateriali, limitatamente al valore netto contabile del calciatore venduto, anch'esso rettificato per tenere conto di eventuali importi netti da pagare nell'ambito dell'operazione di scambio.³⁸⁷

Tale trattamento contabile trova già applicazione in Portogallo, dove la società calcistica Futebol Clube do Porto, che redige il proprio bilancio seguendo i principi contabili internazionali, specifica in questo ambito che

“nelle operazioni di acquisizione e cessione di diritti dei giocatori con la stessa controparte, per le quali non esistono evidenze quantitative corroboranti supportate da tecniche di valutazione, che dimostrino che il fair value può essere stabilito in modo attendibile, i diritti dei calciatori acquisiti dovrebbero essere valutati al valore contabile dei diritti alle prestazioni dei calciatori ceduti, come previsto dai paragrafi 45-47 del Principio contabile e di informativa finanziaria 38 - Attività immateriali.”³⁸⁸

Con l'introduzione di questa normativa nel Regolamento sulle Licenze per Club UEFA e Sostenibilità Finanziaria, si estende la sua applicazione a tutti i club, a prescindere dall'adozione degli IAS/IFRS.³⁸⁹

Si è espressa sulla questione della valutazione dei diritti anche la Corte d'Appello Federale nella sentenza sull'inchiesta plusvalenze, individuando dei criteri per poter qualificare un'operazione come illegittima, nello specifico qualora vi sia il superamento contemporaneo della condizione a e b rispettivamente:

- a) prezzo superiore a una definita percentuale della media dei valori desumibili da database qualificati, identificati dal Consiglio Federale;³⁹⁰
- b) multiplo (rapporto) tra il valore dei diritti del giocatore e lo stipendio netto (o lordo) del calciatore.³⁹¹

³⁸⁷ Ibidem

³⁸⁸ Porto FC Relatório e Contas 2023/2024 pp.65

³⁸⁹ Sarà interessante analizzare i bilanci chiusi al 30 giugno 2024, che saranno pubblicati a breve, e quelli successivi, per valutare gli effetti di questa disciplina.

³⁹⁰ <https://www.figc.it/media/166881/sez-unite-decisione-n-0089-cfa-del-27-maggio-2022.pdf> pp28

³⁹¹ Ibidem

Dunque, potrebbe essere ammesso uno scostamento tra il prezzo stabilito e la media dei valori presi a riferimento, entro un determinato margine percentuale, in modo da tutelare la libertà di scelta delle società calcistiche e il processo di negoziazione. Il criterio b si basa sull'assunto che il valore dei diritti acquisiti debba essere ragionevolmente proporzionato allo stipendio concordato. Sarebbe illogico pensare che un calciatore possa percepire uno stipendio annuale che rappresenti solo una piccola percentuale del valore a lui attribuito.³⁹²

Un eventuale superamento del limite percentuale fissato tra il prezzo e il valore sarebbe comunque considerato legale, purché allo stesso tempo vi sia una remunerazione adeguata al valore dei diritti.³⁹³

Un altro organo di giustizia sportivo, il Procuratore Federale, ha proposto un metodo di valutazione dei diritti nel ricorso presentato alle Corti Federali D'Appello nell'inchiesta "Prisma", prendendo in considerazione alcune variabili nel calcolo, per altro riconosciute dalla letteratura economica empirica, quali "età; ruolo; carriera sportiva (il settore giovanile di provenienza, rilevante per i giovani calciatori, la militanza in squadre di più elevato blasone, la categoria più frequentata, i risultati conseguiti e i titoli ottenuti dalle squadre di militanza nelle competizioni ufficiali, l'eventuale convocazione nelle varie rappresentative nazionali, le reti segnate, gli assist e, per i portieri, le reti subite; eventuali infortuni di una certa serietà subiti ed il numero di presenze in ciascuna competizione); storia economica dei trasferimenti avuto riguardo anche alle condizioni contrattuali fissate nei trasferimenti precedenti; contratti di lavoro sportivo, avuto riguardo anche alla durata, alla retribuzione prevista".³⁹⁴

Successivamente il metodo prevede il confronto tra l'importo stabilito come corrispettivo "giusto" per ciascun calciatore coinvolto nelle acquisizioni e

³⁹² Ibidem

³⁹³ Ibidem

³⁹⁴ FIGC, Decisione n.0089 <https://www.figc.it/media/166881/sez-unite-decisione-n-0089-cfa-del-27-maggio-2022.pdf> pp.21

cessioni oggetto del procedimento e i dati disponibili sul sito Transfermarkt, impiegato come “punto di riferimento.”³⁹⁵

È importante evidenziare che questo metodo presenta alcune criticità. In primo luogo, è basato su un'analisi retrospettiva e, inoltre, non assegna pesi specifici ai criteri identificati, il che porta a valutazioni poco interpretabili e a una generale mancanza di trasparenza.³⁹⁶ In più non fa uso di variabili relative al club acquirente e venditore o di altri criteri non legati al contesto sportivo, come ad esempio la notorietà degli atleti.³⁹⁷ Oltretutto sebbene Transfermarkt venga utilizzato in alcune perizie e citato in alcuni contratti, esso non può avvalorare questo metodo, poiché si tratta di un sito privato (non l'unico), privo di riconoscimento ufficiale e, soprattutto, influenzato da valutazioni di semplici utenti privati.³⁹⁸

Tuttavia, con i giusti accorgimenti potrebbe però essere considerato come una possibile soluzione nel determinare il valore dei calciatori.³⁹⁹

Un intervento che potrebbe indirettamente disincentivare la generazione di plusvalenze fittizie è la recente disciplina sul sistema di tassazione delle plusvalenze prevista dall'art. 86, comma 4 del TUIR, introdotta mediante l'art.33 del decreto legge 22 giugno 2023 n.75 e successivamente convertito in legge n.112 10 agosto 2023.

È importante evidenziare che le plusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori tra club professionistici sono considerate imponibili ai fini dell'IRAP e, pertanto, soggette a tale imposta⁴⁰⁰.

Sono state apportate due importanti modifiche che incidono in modo significativo sulle agevolazioni fiscali precedentemente concesse alle società

³⁹⁵FIGC, Decisione n.0089, pp.23

³⁹⁶ Maxence Franceschi, Vincenzo Giuffrè, op.cit, pp.7

³⁹⁷ Ibidem

³⁹⁸ Ibidem

³⁹⁹ Maxence Franceschi, Vincenzo Giuffrè, op.cit, pp.12

⁴⁰⁰ Forte Nicola, *Cessione di calciatori professionisti: si paga l'IRAP sulla plusvalenza*, 16 marzo 2024, Commercialisra Telematico

sportive professionistiche⁴⁰¹, vale a dire le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni di un atleta per le società sportive professionistiche possono essere rateizzate in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi quattro, a discrezione del contribuente⁴⁰², solamente se il calciatore rimane nel club per almeno due anni (prima novità). Inoltre, questa dilazione è permessa “nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.” (seconda novità). In altre parole, è possibile frazionare fiscalmente solo la parte di plusvalenza realizzata in denaro, pertanto quelle che si originano da operazioni a specchio, come le permutate che comportano solo uno scambio di calciatori, contribuiscono per l'intero importo a determinare il reddito dell'esercizio in cui è avvenuta la compravendita. Dunque, la plusvalenza sarà soggetta integralmente a tassazione nell'anno in cui viene generata, poiché non è possibile suddividerla in parti uguali nei cinque esercizi successivi.⁴⁰³

2.2.7 Ammortamento dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

Nel paragrafo dei DPC si era vista l'esigenza dettata dalla legge e in ragione della natura dei diritti pluriennali dei calciatori, di sottoporre tali diritti al processo di ammortamento al fine di imputare la quota parte del loro costo di acquisizione nell'esercizio di competenza.

L'ammortamento deve essere effettuato distintamente per ogni diritto. Le società dovranno conseguentemente definire per ogni atleta un piano di ammortamento che delinea la ripartizione del costo sostenuto in base al periodo di vita utile. In particolare, per i DPC la residua possibilità di utilizzazione è pari alla durata del

⁴⁰¹ Il vecchio regime fiscale di tassazione prevedeva la possibilità per le società sportive professionistiche di ripartire, ai fini della determinazione del reddito, le plusvalenze realizzate in ratei uguali per un periodo di cinque anni, nel caso di possesso del giocatore anche per un solo anno.

⁴⁰² “La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.” art 86 co.4 TUIR

⁴⁰³ Giuseppina L. Nigro, *Riforma sport: le nuove regole su plusvalenze e giustizia sportiva per le società*, Altalex, 30/06/2023

contratto che vincola il calciatore alla società e avrà decorrenza nell'esercizio in cui si perfeziona il tesseramento⁴⁰⁴.⁴⁰⁵

L'operazione dovrà essere registrata a fine esercizio nella scheda individuale del giocatore, presente in Nota Integrativa e in contropartita all'ammortamento si dovrà alimentare il relativo fondo ammortamento.⁴⁰⁶

Nel piano si dovrà definire anche il criterio di ammortamento adottato per attribuire il costo del diritto (unico per l'intero parco giocatori) all'esercizio; tendenzialmente il metodo maggiormente impiegato è quello a quote costanti che prevede la divisione del costo in base al numero di anni di contratto (pro-rata temporis). Esiste, ad ogni modo, la possibilità di impiegare anche il criterio a quote decrescenti, qualora consenta una rappresentazione più coerente al principio della prudenza; non è possibile invece la ripartizione a quote crescenti in conformità alle disposizioni dell'OIC 24.⁴⁰⁷

Il metodo a quote decrescenti si basa sull'assunto che nel mercato calcistico attuale è frequente assistere ad una risoluzione anticipata dei contratti tra i calciatori e le società rispetto alla naturale scadenza del vincolo contrattuale; perciò, è più difficile prevedere la durata effettiva di utilizzazione dei diritti acquisiti. In questo modo, impiegando il criterio decrescente, si concentra la maggior parte degli effetti economici-patrimoniali dell'ammortamento durante gli esercizi ricadenti nel "periodo protetto"⁴⁰⁸, riducendo al contempo il rischio di registrare considerevoli minusvalenze in caso di risoluzione anticipata unilaterale del contratto successiva

⁴⁰⁴ Il tesseramento diviene valido una volta ottenuto il visto di esecutività dalla lega competente, ma la data di deposito della richiesta di tesseramento stabilisce la decorrenza dello stesso. art.39 NOIF

⁴⁰⁵ FIGC Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1 pp.21

⁴⁰⁶ FIGC op.cit. pag.22

⁴⁰⁷ FIGC op. cit. pp.21

⁴⁰⁸ Periodo in cui è certo l'utilizzo del diritto del calciatore in quanto non è consentito allo stesso risolvere unilateralmente il contratto che lo impegna con una società, salvo sanzioni sportive e pecuniarie, la durata è biennale laddove il contratto sia stato stipulato dal giocatore dopo il 28° compleanno, tre se inferiore e incomincia con l'entrata in vigore del contratto. Regolamento Fifa Sullo Status e i Trasferimenti Internazionali Dei Calciatori

al termine del periodo protetto, permettendo altresì la possibilità di ottenere maggiori plusvalenze in caso di cessioni.⁴⁰⁹

Occorre evidenziare che nel caso di rinnovo anticipato del contratto che comporti un prolungamento dello stesso, bisognerà variare anche il piano di ammortamento (modificandosi la vita utile) per tener conto della nuova durata e quindi il valore da ammortizzare sarà pari al valore netto contabile alla data del prolungamento. Qualora il giocatore non venisse confermato (caso di risoluzione contrattuale), il valore netto contabile residuo, ossia la quota del costo non ancora ammortizzato graverà per intero sul CE dell'esercizio in cui avviene la risoluzione.⁴¹⁰

L'ammortamento rappresenta un cospicuo componente negativo di reddito a causa degli alti valori attribuiti ai diritti e alla breve durata dei contratti (si ricorda al massimo cinque anni).

2.2.8 Costi Del Vivaio

I costi del vivaio sono costi tipici del bilancio di una società di calcio ed esprimono i costi che le società sostengono per la promozione e l'organizzazione del settore giovanile.⁴¹¹

Non è più possibile qualificarli come costi di sviluppo, come avveniva in passato, poiché sulla base della definizione di costo di ricerca e costo di sviluppo indicato dall'OIC 24, non presentano più quelle caratteristiche sull'identificabilità, misurabilità e recuperabilità richieste per poter rientrare nella anzidetta categoria ed essere oggetto di capitalizzazione nello SP. Pertanto, devono essere considerati dei meri costi di periodo da iscrivere nel CE fra i *Costi della produzione* dell'esercizio in cui vengono sostenuti, significa che la relativa capitalizzazione è divenuta inammissibile.⁴¹²

⁴⁰⁹ SSC Napoli, Bilancio Consolidato al 30.06.2023 pp.15, Udinese calcio spa, Bilancio annuale al 20.06.2023 pp.12

⁴¹⁰ Raccomandazione Contabile 2021/1 FIGC pp.21

⁴¹¹ Raccomandazione Contabile 2021/1 FIGC pp 30

⁴¹² Ibidem

2.2.9 Premi Individuali E Collettivi Ex Art.93 Noif

Il club e il tesserato (calciatore, allenatore o collaboratore) possono convenire, mediante accordi contrattuali depositati presso la Lega di riferimento, sul riconoscimento di premi individuali (eccetto i premi partita) e/o premi collettivi al raggiungimento di determinati obiettivi prestabiliti, come ad esempio quelli sportivi.⁴¹³

Questi premi sono rilevati nel CE come costi ad incremento del conto salari e stipendi (costi del personale) nell'esercizio in cui è maturato il diritto al riconoscimento degli stessi, in altre parole sono stati conseguiti gli obiettivi stabiliti a prescindere della loro effettiva corresponsione entro la chiusura del periodo.⁴¹⁴

2.2.10 Costi del Personale

La principale voce di spesa nei bilanci delle società di calcio è rappresentata dai costi per il personale, con l'ingaggio del parco calciatori che incide in maniera prevalente sui salari e stipendi totali, i quali sono comprensivi anche delle somme destinate ai dipendenti non tesserati.

Il costo del lavoro dei giocatori indicato nel CE è un ammontare lordo che include il compenso base, oltre a eventuali bonus, premi, indennizzi o altri emolumenti concordati⁴¹⁵, ai quali bisogna aggiungere gli oneri sociali, le indennità di fine carriera e le trattenute a carico del lavoratore.

Relativamente alla retribuzione base, essa è determinata in conformità al trattamento economico minimo predisposto nell'accordo collettivo⁴¹⁶ tra

⁴¹³ Art.93 NOIF

⁴¹⁴ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/9 pp.73

⁴¹⁵ Art.5.1 Accordo collettivo 2023-2023 AIC, Lega Serie A, FIGC (AC): "Le somme corrisposte al Calciatore per i titoli di cui all'articolo 4 sono comprensive, ove non diversamente previsto nel Contratto o nelle Altre Scritture, di ogni emolumento, indennità od assegno cui il Calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa spettare al Calciatore in forza di legge o di Contratto."

⁴¹⁶ Rappresenta il Contratto Collettivo Nazionale firmato tra l'AIC, la Lega che rappresenta le diverse categorie e la FIGC, pertanto strumento per la regolamentazione delle condizioni lavorative dei calciatori professionisti.

l'Associazione Italiana Calciatori (AIC) e la Lega di riferimento⁴¹⁷. Ciò significa che le parti possono concordare, purché non inferiore al minimo stabilito, un compenso effettivo diverso interamente fisso o composto anche da una parte variabile. Quest'ultima può dipendere dai premi individuali o collettivi di squadra (in base ai risultati sportivi o no, la decisione si rimette alle parti).⁴¹⁸ È possibile anche includere un corrispettivo a titolo di compenso per i diritti di immagine o iniziative promo-pubblicitarie ed eventuali incentivi all'esodo⁴¹⁹. La quota variabile può essere comprensiva, altresì, di attribuzioni accessorie non retributive, quali i rimborsi spese trasferte e indennizzi vari.

Sicuramente, in quanto sostituto per conto del dipendente, la società

“effettua agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del Calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla Retribuzione versata allo stesso.”⁴²⁰

Nel costo dei calciatori sono dunque ricompresi anche gli oneri sociali, costituiti dai contributi previdenziali e assistenziali calcolati con aliquote contributive diverse⁴²¹ a seconda dello scaglione di reddito di appartenenza e vanno ad alimentare il *Fondo Pensioni dei Lavoratori Sportivi* gestito dall'INPS⁴²².

In più, a decorrere dal 1° luglio 2023 è stato ampliato l'obbligo di assicurare i lavoratori sportivi, dunque anche i calciatori, al *Fondo di Integrazione Salariale*. Ciò comporta il pagamento della relativa contribuzione con un'aliquota dello 0,27% sull'importo integrale del contratto a carico del calciatore e dello 0,53% a carico della società.⁴²³

⁴¹⁷ A dicembre 2024, l'accordo collettivo per la stagione 2024-2025 non è ancora stato pubblicato. Pertanto, nel seguito del documento si farà riferimento a quello della stagione precedente.

⁴¹⁸ Art. 4 AC

⁴¹⁹ Gli incentivi all'esodo sono dei corrispettivi che vengono erogati dai club come forma di compensazione ai calciatori che accettano di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro.

⁴²⁰ Art.17 AC

⁴²¹ Per le aliquote, si rimanda al documento dell'AIC intitolato "Note introduttive tabelle lordo-netto 2024"

⁴²² Art.35 D.lgs 36/2021 e art.17 AIC

⁴²³ AIC, Note introduttive tabelle lordo-netto 2024 serie A

Inoltre, a norma dell'art.20 dell'Accordo Collettivo, i calciatori hanno diritto alle c.d. *indennità di fine carriera* che rappresentano una forma di retribuzione differita corrisposto ai calciatori e agli allenatori equiparabile al TFR, con oneri a carico sia del club che del calciatore. Il club, infatti è tenuto a versare un contributo pari al 6,25% sulla retribuzione annuale presso il *Fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera*, accesso presso la FIGC, oltre a un ulteriore contributo dell'1,25% a carico dei calciatori (che viene trattenuto in rivalsa) entro il massimale stabilito dalle autorità previdenziali.⁴²⁴ L'indennità viene registrata nel bilancio alla voce *B9 c) trattamento di fine rapporto*.

In aggiunta, dal momento che i giocatori sono assimilabili ai lavoratori dipendenti, sul loro reddito grava anche l'IRPEF⁴²⁵ e le addizionali IRPEF; l'imposta è calcolata sulla base degli scaglioni di reddito e con un'aliquota progressiva nazionale; le addizionali IRPEF sono aliquote di compartecipazione all'IRPEF per le Regioni e Comuni e sono calcolate sul reddito complessivo ai fini IRPEF a cui deve essere applicata una aliquota (suddivise in quattro fasce) in base alla residenza fiscale del calciatore.⁴²⁶

2.3 RENDICONTO FINANZIARIO

Il *Rendiconto finanziario* è l'ultimo dei documenti contabili quantitativi, introdotto a partire dal 2016 in seguito al Decreto legislativo 139/2015 e raffigura il profilo monetario aziendale, evidenziando le entrate e le uscite monetarie intervenute nel periodo e che hanno generato una variazione della liquidità aziendale; il suo contenuto è regolato dall'art 2425-ter del Codice civile e dall'OIC 10.

La risorsa finanziaria di riferimento all'interno del documento è rappresentata dalle disponibilità liquide costituite dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal

⁴²⁴ Art.20 AC

⁴²⁵ IRPEF è l'imposta sui redditi delle persone fisiche, "un'imposta progressiva, personale e diretta che si paga sui redditi da lavoro dipendente, assimilati e di impresa". Redazione Irpef.info, *Irpef: cos'è e come funziona*, "Irpef.info", 20/02/2023

⁴²⁶ AIC, Note introduttive tabelle lordo-netto 2024 Serie A, <https://www.assocalciatori.it/normativa/professionisti/normativa-maschile> "ultimo accesso: 21/07/2024"

denaro e valori in cassa. Le variazioni delle suddette disponibilità sono causate essenzialmente dalle entrate ed uscite monetarie, ovvero dai flussi finanziari o di cassa proveniente dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento.⁴²⁷

L'attività operativa riguarda le operazioni attinenti alla gestione reddituale, cioè quelle che generano costi e ricavi e quindi concorrono alla produzione del reddito d'esercizio, sono incluse perciò l'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e la fornitura di servizi (anche se riconducibili alla gestione accessoria).⁴²⁸

L'attività di investimento e disinvestimento comprende le operazioni di investimento e disinvestimento delle immobilizzazioni materiali, immateriali e delle attività finanziarie non immobilizzate. L'attività di finanziamento include le operazioni di raccolta e rimborso del capitale di rischio e di debito.⁴²⁹

Dunque, il Rendiconto permette di analizzare la situazione finanziaria della società, valutando la liquidità e solvibilità nel periodo di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi; fornisce altresì importanti indicazioni sulle disponibilità liquide prodotte o assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego o copertura di tali disponibilità. Inoltre, si può ricavare informazioni sulla capacità della società di autofinanziarsi (attraverso il flusso di cassa prodotto della gestione operativa) e di far fronte agli impegni finanziari a breve termine.⁴³⁰

Esistono due modi per calcolare il flusso finanziario dell'attività operativa: il metodo indiretto, che prevede la rettifica dell'utile o perdita dell'esercizio per costruire il flusso, e il metodo diretto, che prevede la semplice somma dei flussi positivi e negativi delle operazioni incluse nell'attività. Al risultato ottenuto si aggiungono algebricamente i flussi derivanti dalle altre attività e si determina la variazione delle disponibilità liquide durante l'esercizio.⁴³¹

⁴²⁷ OIC 10 par.10-11

⁴²⁸ OIC 10 par.12

⁴²⁹ Ibidem

⁴³⁰ OIC 10 par. 2-3

⁴³¹ OIC 10 par.18

In merito alle società di calcio non ci sono variazioni significative da rilevare rispetto ai dettami civilistici per la predisposizione del Rendiconto finanziario.

2.4 NOTA INTEGRATIVA

La Nota Integrativa è un documento puramente descrittivo del fascicolo di bilancio, poiché diversamente degli altri prospetti in cui vengono presentati dati quantitativi, essa fornisce un'informativa puramente espositiva su tali valori numerici.

La nota riveste un ruolo esplicativo e descrittivo perché chiarisce ed illustra il contenuto delle poste, i criteri di valutazione osservati per la redazione del bilancio, comprese le ipotesi di gestione considerate, nonché presenta dei commenti sulle variazioni significative degli elementi avvenute tra un esercizio e l'altro; svolge una funzione integrativa in quanto integra gli schemi con informazioni aggiuntive e di carattere qualitativo.⁴³²

Il Codice civile, a differenza dei prospetti di SP e CE, indica all'art.2427 cc un contenuto minimale e generale dello schema di Nota Integrativa da predisporre, sarà poi compito delle aziende includere eventuali contenuti complementari qualora necessari a garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale. Tuttavia, le informazioni che riguardano le voci dello SP e CE devono essere presentate seguendo l'ordine di esposizione previsto nei rispettivi schemi.

In aggiunta a quanto previsto dall'articolo sopracitato, il documento deve riportare anche le informazioni disposte dai principi contabili relativi alle singole voci di bilancio, congiuntamente ad altre prescrizioni trattate nel Codice civile che richiamano gli elementi da fornire nella Nota Integrativa.

Per quanto riguarda le società di calcio, alle già anzidette informazioni devono essere inserite anche le indicazioni relative alle specifiche poste di bilancio del

⁴³² OIC 12

settore presenti nelle Raccomandazioni Contabili FIGC. Queste informazioni riguardano essenzialmente:

a) I diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori

- “il principio contabile con cui sono stati determinati i valori dei diritti alle prestazioni dei calciatori;
- il metodo, il piano di ammortamento adottato e gli eventuali cambiamenti del metodo di ammortamento con i relativi effetti e motivazioni;
- i movimenti dei diritti pluriennali intervenuti nel corso dell’esercizio, evidenziando, tramite apposita tabella e distintamente per i calciatori della prima squadra e delle squadre giovanili, il costo globale originario dei diritti, le acquisizioni e le cessioni avvenute, gli ammortamenti accumulati e quelli dell’esercizio, le svalutazioni accumulate e quelle effettuate nell’esercizio; inoltre, con riferimento a ciascuna società con la quale siano state poste in essere una o più transazioni relative al trasferimento dei diritti pluriennali, deve essere predisposta una tabella che riepiloghi gli acquisti e le cessioni, evidenziando il valore dei diritti acquisiti e il valore delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in relazione ai diritti ceduti; infine, deve essere analiticamente riportato in un apposito allegato il valore di ogni singolo calciatore che abbia fatto parte della rosa della prima squadra;
- l’ammontare dei diritti pluriennali per i quali non è iniziato l’ammortamento e quelli riferiti a calciatori al momento non utilizzati a causa di infortuni e/o altre motivazioni, unitamente alle ragioni e all’ammontare dell’eventuale svalutazione apportata;
- gli impegni significativi assunti con altre società calcistiche per la cessione e/o l’acquisizione di diritti pluriennali;
- le passività potenziali connesse ad eventuali integrazioni di prezzo contrattualmente previste in favore di altre società calcistiche nell’ambito dell’acquisizione di diritti pluriennali nel caso in cui ricorrano specifici risultati sportivi futuri;

- l'ammontare delle minusvalenze derivanti dalle cessioni di diritti pluriennali, intervenute fra la data di riferimento del bilancio e la data di approvazione dello stesso, nel caso in cui la società non abbia provveduto a svalutare i diritti oggetto di cessione già alla data del bilancio, non ritenendo che la contrazione del valore d'uso/valore recuperabile di tali diritti pluriennali fosse già ravvisabile alla data di riferimento del bilancio.”⁴³³

b) Il Paracadute Retrocesse ex art.18, co.3, dello statuto regolamento della LNPA

“Deve contenere un prospetto nel quale risulti evidenziato l'ammontare del Paracadute retrocesse rilevato in bilancio e l'incidenza percentuale di tale voce rispetto al totale delle voci A1 e A5 del Conto Economico.”⁴³⁴

c) Le cessioni temporanee di contratto

“Devono essere indicati distintamente i ricavi e i costi connessi alle cessioni temporanee di contratti. Inoltre, devono essere adeguatamente evidenziate e commentate le clausole contrattuali relative a diritti di opzione, diritti di “contro opzione”, premi e/o indennizzi attivi/passivi ed obblighi di riscatto.”⁴³⁵

d) I crediti e debiti verso società calcistiche

- “distinta indicazione dei crediti e debiti trattati nelle presenti Raccomandazioni Contabili;
- il criterio di valutazione dei crediti e i criteri di determinazione della rettifica per svalutazione crediti, nonché il relativo ammontare; il criterio di valutazione dei debiti e delle rettifiche di valore;
- gli importi significativi di crediti e debiti in valuta estera;
- ove rilevante ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del Codice Civile:
 - il tasso d'interesse effettivo e le scadenze;

⁴³³ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1, pp.25

⁴³⁴ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/3, pp.36

⁴³⁵ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/4, pp.42

- ammontare dei crediti per cui sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul Conto Economico;
- illustrazione dei criteri con cui si è data attuazione alla disposizione ex art. 2423, comma 4, del Codice Civile;
- ogni altro fatto di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per la corretta e completa valutazione del valore dei crediti e debiti in bilancio.”⁴³⁶

e) I versamenti dei soci

“I finanziamenti effettuati dai soci devono essere ripartiti in Nota Integrativa in base alle relative scadenze, indicando separatamente i finanziamenti con clausola di postergazione volontaria rispetto agli altri creditori. Per i finanziamenti postergati ex lege si deve fornire una specifica informativa. Si rileva, inoltre, che le osservazioni che precedono si applicano anche in relazione ai finanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano l’attività di direzione e coordinamento o che sono ad essa sottoposti; i finanziamenti infruttiferi concessi da parti correlate, se rilevanti, devono essere sempre indicati in Nota Integrativa in quanto conclusi a condizioni non di mercato.

Devono essere illustrate le politiche di bilancio adottate da parte di quelle società che, seppure tenute all’applicazione del criterio del costo ammortizzato, abbiano deciso di non utilizzare il predetto criterio.

Con riferimento ai versamenti effettuati dai soci destinati a costituire o ad alimentare riserve del Patrimonio Netto, si rileva che occorre evidenziare la composizione della voce AVI “Altre riserve” del passivo dello Stato Patrimoniale, indicando in modo analitico le relative voci e specificando in appositi prospetti la loro origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.”⁴³⁷

f) I ricavi e proventi tipici delle società calcistiche

⁴³⁶ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/6, pp.48,54

⁴³⁷ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/7, pp.61

“I ricavi caratteristici, in Nota Integrativa, devono essere esposti suddividendo le seguenti voci:

- a) ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti relativi alle partite disputate in casa;
- b) ricavi derivanti dallo svolgimento di partite fuori casa;
- c) ricavi derivanti dalla vendita di abbonamenti.

I ricavi di cui alle lettere a) e b) devono essere a loro volta distinti in relazione alla competizione sportiva cui si riferiscono.

Anche gli altri ricavi e proventi devono essere suddivisi in relazione alla natura del provento. Devono, inoltre, essere fornite le informazioni relative agli estremi dei contratti più significativi ed a ogni altro fatto di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per la corretta e completa interpretazione del dato di bilancio.

Con particolare riferimento ai rapporti di sponsorizzazione, si deve indicare le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato.”⁴³⁸

2.5 CONCLUSIONI

La specificità dell'attività svolta dalle società calcistiche e la particolarità dello spettacolo sportivo, influiscono notevolmente su loro patrimonio e sul processo di formazione del reddito, obbligando i club, in ragione del principio della rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, a derogare ai modelli civilistici di SP e CE previsti. Le voci tipiche del settore da aggiungere in tal modo negli schemi legali sono individuate nel Piano dei Conti federale e, poiché tali poste non sono disciplinate espressamente dalla legge né dalla prassi contabile,

⁴³⁸ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/8, pp.69

per una loro corretta contabilizzazione e raffigurazione bisogna avvalersi necessariamente delle Raccomandazioni contabili FIGC.

La grandezza principale nel bilancio dei club, nonché fattore produttivo essenziale, è costituita dai diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, collocati come assets intangibili nell'attivo dello SP. Dall'utilizzo delle prestazioni dei giocatori derivano diversi flussi di reddito: positivi, come i proventi dalle cessioni temporanee e le eventuali plusvalenze generate da una cessione definitiva dei DPC; e negativi, rappresentati dai costi relativi alla remunerazione dei calciatori, all'ammortamento e alle spese in generale sostenute durante il periodo di validità del contratto di lavoro stipulato. Inoltre, è possibile stabilire un legame tra le prestazioni dell'intero parco calciatori e gli altri ricavi, cioè quelli commerciali, da stadio e diritti televisivi; questo vale anche per la library, dal momento che l'oggetto del diritto d'archivio riguarda fundamentalmente le partite disputate e per i crediti e debiti verso enti settore specifico, in quanto provengono prevalentemente dalla compravendita dei diritti delle prestazioni sportive dei calciatori.

Le altre poste tipiche del settore sono le seguenti: la riserva ex art 10 co.3 Legge n.91/1981, i debiti verso soci per finanziamenti (in particolare la sottovoce soci c/finanziamenti infruttiferi e postergati), il Paracadute Retrocesse, i costi del vivaio e i premi individuali e collettivi ex art.93 NOIF.

Le Raccomandazioni contabili forniscono altresì indicazioni sul contenuto della Nota Integrativa e su ulteriori informazioni da riportare in essa relative alle specifiche fattispecie contabili appena menzionate.

CAPITOLO 3. L'attività di revisione legale del bilancio d'esercizio delle società calcistiche

Il bilancio d'esercizio delle società calcistiche composto, come illustrato nel capitolo precedente, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, deve necessariamente essere sottoposto a revisione legale in conformità all'art.84 delle NOIF e al criterio economico-finanziario *F.01 A Bilancio Sottoposto A Revisione* del Manuale delle Licenze UEFA⁴³⁹.

L'articolo delle NOIF dispone che

“Il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.”⁴⁴⁰

Parimenti il criterio F.01 A presente all'interno del Manuale delle Licenze UEFA recita:

“ [...]Il Bilancio deve essere sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate ovvero che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società calcistiche professionistiche e che risponda ai prescritti criteri di indipendenza e terzietà.[...]”⁴⁴¹

Dunque, non è sufficiente che il bilancio sia sottoposto a revisione, ma tale attività deve essere effettuata da soggetti dotati di requisiti specifici e più stringenti rispetto ai requisiti generali: revisori iscritti nel registro dei revisori legali presso il MEF e

⁴³⁹Nell'ordinamento calcistico italiano, come approfondito nel primo capitolo dell'elaborato, il rispetto delle disposizioni del Manuale delle Licenze UEFA è obbligatorio per tutte le società calcistiche che sono affiliate alla FIGC e che partecipano al campionato della Serie A, indipendentemente da un loro effettivo impegno nelle competizioni europee.

⁴⁴⁰ Art.84 NOIF

⁴⁴¹ Criterio F.01 A Bilancio Sottoposto A Revisione, Manuale delle Licenze UEFA 2023, pp.74

devono aver svolto tale ruolo negli ultimi tre anni per aziende quotate o per club di calcio professionisti.⁴⁴²

Normalmente i revisori incaricati dai club, oltre a svolgere incarichi di revisione completa di bilancio⁴⁴³ (nella prassi operativa si denomina tale compito di audit o revisione legale), si occupano anche di incarichi di revisione limitata (review)⁴⁴⁴ sulle relazioni semestrali e situazioni patrimoniali intermedie⁴⁴⁵, inoltre sono coinvolti anche in eventuali altri incarichi speciali non di assurance, come le procedure di verifica concordate c.d. *Agreed Upon Procedures*⁴⁴⁶ sui documenti supplementari che le società richiedenti la licenza UEFA devono fornire nel caso in cui il loro bilancio non sia conforme ai principi previsti dal Manuale.⁴⁴⁷

Si tratta di incarichi che presentano alcune differenze, non solo in relazione agli obiettivi a cui mirano ma anche per quanto riguarda la regolamentazione applicabile. Infatti, si seguono principi professionali distinti: gli ISA per le revisioni complete, gli ISRE⁴⁴⁸ per le revisioni limitate e, infine, l'ISRS⁴⁴⁹ 4400 per le *Agreed Upon Procedures*.

Nel prosieguo del capitolo si procederà esclusivamente all'analisi della revisione completa del bilancio d'esercizio delle società calcistiche.

⁴⁴² Art. 84 co.4 NOIF FIGC

⁴⁴³ “È un incarico finalizzato a fornire un ragionevole livello di attendibilità in cui viene espresso un giudizio in ordine al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile (vale a dire fornisca una rappresentazione veritiera e corretta o sia presentato correttamente in tutti i suoi aspetti significativi).” MEF <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/All.-3-Glossario.pdf>

⁴⁴⁴ “È un incarico di assurance per il quale un soggetto abilitato alla revisione, sulla base di procedure che non forniscono tutte le evidenze probative che sarebbero richieste per un incarico di revisione completa, esprime una conclusione in merito alla circostanza che non sono pervenuti alla sua attenzione elementi che lo abbiano indotto a ritenere che il bilancio non sia stato predisposto, in relazione a tutti i suoi aspetti significativi, in conformità con il quadro normativo dell'informazione finanziaria” MEF <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/All.-3-Glossario.pdf>

⁴⁴⁵ Art. 84 co.7 NOIF FIGC

⁴⁴⁶ Le AUP sono procedure di revisione incentrate su determinate aree o voci di bilancio concordate tra il soggetto richiedente e il revisore. Nella relazione di revisione sono presentati esclusivamente i risultati di queste procedure, senza che il revisore esprima un parere al riguardo. ISRS 4400 par.4

⁴⁴⁷ Criterio F.01 A Manuale Licenze UEFA Edizione 2023 pp.74 e 79

⁴⁴⁸ International Standard on Review Engagements

⁴⁴⁹ International Standards on Related Services

3.1 PANORAMICA GENERALE SULLA REVISIONE LEGALE

“La revisione legale è la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del Codice civile e del presente decreto legislativo [...]”⁴⁵⁰.

Questa è la definizione stabilita ex art. 1, punto m, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Tale decreto contiene la disciplina giuridica in materia di revisione legale dell’ordinamento italiano, esito della raccolta in un unico documento delle norme sulla revisione presenti in differenti disposizioni. Nel corso del tempo questo provvedimento ha subito varie modifiche, tra cui la principale apportata dal Decreto Legislativo n.135 del 17 luglio 2016.

In concreto, per revisione legale si intende l’insieme delle procedure di verifica effettuate da un revisore indipendente in conformità ai principi di revisione applicati, con l’obiettivo di esprimere un giudizio professionale sull’attendibilità del bilancio rispetto alle norme di redazione civilistiche e a determinati principi contabili.⁴⁵¹

Sono obbligate alla revisione legale dei conti tutte le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative costituite in forma di spa qualora emettano strumenti finanziari non partecipativi. Imposizione che riguarda anche le società a responsabilità limitata se prevista dal loro statuto o se le società redigono il bilancio consolidato o qualora esse controllino una società obbligata alla revisione legale, oppure nel caso in cui la società abbia superato per due esercizi consecutivi le seguenti condizioni: quattro milioni di euro di attivo dello Stato Patrimoniale, quattro milioni di euro di ricavi dalle vendite e dalle prestazioni e venti unità come numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.⁴⁵²

⁴⁵⁰ Art.1, punto m D.lgs 39/2010

⁴⁵¹ Cadeddu L e Portalupi A, *La revisione legale dei conti*, Gruppo 24 ore, Milano, aprile 2019, cap.2

⁴⁵² Art. 2477 c.c.

La revisione deve essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nel Registro dei revisori legali tenuto presso il MEF; tuttavia, in specifici casi previsti dalla normativa, come indicato negli articoli 2409 bis co.2 e 2477 co.4 del Codice civile, lo statuto della società può prevedere che la revisione dei conti sia svolta dal Collegio sindacale a condizione che sia composto unicamente da revisori iscritti nell'apposito registro oppure dal sindaco unico revisore (solo per le srl).⁴⁵³ Questa disposizione non si applica agli EIP, cioè agli Enti di Interesse Pubblico⁴⁵⁴ per i quali la revisione legale non può mai essere effettuata dal Collegio sindacale e questo vincolo si estende anche alle loro controllate, alle società controllanti e alle altre entità controllate dalla controllante che controlla l'ente di interesse pubblico.⁴⁵⁵

3.1.1 Obiettivo della revisione

L'obiettivo principale della revisione è formulare un giudizio professionale⁴⁵⁶ sull'attendibilità del bilancio nel suo complesso, ciò implica acquisire una ragionevole sicurezza⁴⁵⁷ che l'informativa economica-finanziaria sia conforme al quadro normativo di riferimento per la sua predisposizione, ovvero che non contenga errori significativi dovuti a frodi o comportamenti non intenzionali.⁴⁵⁸ Non è possibile, infatti, raggiungere una certezza assoluta circa la correttezza del bilancio, poiché esistono limiti intrinseci sia nella stesura stessa del bilancio (sono presenti valori stimati, quindi valori soggettivi che derivano da processi di

⁴⁵³ Art.2409 bis c.c: “La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.”

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. in tale caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.”

⁴⁵⁴ Categoria che include le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea, le banche, le imprese di assicurazione e riassicurazione. Art.16 co.1 D.lgs 39/2010

⁴⁵⁵ Art.16 co.2 D.lgs 39/2010

⁴⁵⁶ L'Isa 200 ne fornisce una definizione, ovvero “l'utilizzo della formazione professionale, delle conoscenze e delle esperienze pertinenti, nel contesto definito dai principi di revisione, dai principi contabili e dai principi etici, nel decidere in modo consapevole le linee di condotta appropriate nelle circostanze dell'incarico di revisione.” ISA 200 par.1k

⁴⁵⁷ Si intende un livello elevato di sicurezza. ISA 200 par.5

⁴⁵⁸ ISA 200 par.11

valutazione da parte della direzione) che nei processi di revisione (spesso le verifiche vengono effettuate a campione per una questione di risparmio di tempo e anche di costi), nonché nelle informazioni fornite dalla direzione che potrebbero non essere complete o pertinenti.⁴⁵⁹

Affinché il revisore possa trarre le conclusioni per formulare il proprio giudizio professionale, è necessario che egli ottenga elementi probativi⁴⁶⁰ sufficienti ed appropriati, in modo da ridurre il rischio di revisione⁴⁶¹ a un livello accettabilmente basso.⁴⁶²

L'art.14 del sopracitato decreto legislativo 39/2010 dispone altresì un'attività integrativa della revisione, richiedendo al revisore o alla società di revisione di verificare durante l'esercizio "la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili."⁴⁶³

Di conseguenza, la revisione svolge un ruolo fondamentale nell'aumentare la fiducia degli utilizzatori del bilancio sulla credibilità dei valori riportati nell'informativa e in tutte le informazioni aggiuntive correlate.⁴⁶⁴

3.1.2 Principi di revisione

L'attività di revisione deve essere effettuata in osservanza dei principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea⁴⁶⁵, come stabilito dall'art.11 del D.lgs. 39/2010. Tuttavia, fino a quando l'esecutivo comunitario non adotterà tali principi, la revisione legale deve essere effettuata in base ai principi di revisione sviluppati, considerando comunque i principi internazionali, da associazioni e

⁴⁵⁹ Cadeddu L e Portalupi A, op.cit., pp.13

⁴⁶⁰ ISA 200 A31: "Gli elementi probativi comprendono sia le informazioni che supportano e avvalorano le asserzioni della direzione, sia qualunque informazione in contrasto con tali asserzioni. Inoltre, in alcuni casi, il revisore tiene conto anche della mancanza di informazioni (per esempio, il rifiuto della direzione di fornire un'attestazione richiesta) che costituisce quindi un elemento probativo."

⁴⁶¹ È il rischio di esprimere un giudizio non corretto quando il bilancio è significativamente errato. ISA 200 par.13c

⁴⁶² ISA 200 par.17

⁴⁶³ Art.14 co.1, lett.b D.lgs 39/2010

⁴⁶⁴ Antonelli V.et al, *Dossier Revisione Legale*, Gruppo 24 ore, pp.6

⁴⁶⁵ In conformità con l'art. 26, par.3 della direttiva 2006/43/CE e le modifiche apportate dalla direttiva 2014/56/UE.

ordini professionali (ASSIREVI⁴⁶⁶, CNDCEC⁴⁶⁷, INRL⁴⁶⁸) in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Consob.⁴⁶⁹

I principi di revisione internazionali a cui si fa riferimento e che guidano l'attività di revisione completa sono gli *International Standards of Auditing* (ISA), regole tecniche delineanti i principi di base, le norme di comportamento e le relative applicazioni pratiche della revisione. Essi vengono elaborati a livello internazionale dallo IAASB⁴⁷⁰ ed emessi dall'IFAC.⁴⁷¹ Questi principi vengono recepiti e integrati a livello nazionale negli ISA Italia, costituiti dalla traduzione degli ISA dal n.200 al n.720; dagli SA Italia che sono specifici dell'ordinamento italiano: il 250B “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”⁴⁷², il 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza”⁴⁷³ e il 700B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione-ESEF (European Single Electronic Format⁴⁷⁴); dall'ISQM Italia 1 e 2⁴⁷⁵ (traduzione degli ISQM internazionali sulla gestione della qualità).⁴⁷⁶

⁴⁶⁶ L'Associazione Italiana Revisori Contabili

⁴⁶⁷ Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

⁴⁶⁸ L'Istituto Nazionale Revisori Legali

⁴⁶⁹ Art.11 co.2 Dlgs 39/2010

⁴⁷⁰ L'International Accounting Standards Board è un gruppo indipendente di esperti che ha il compito di elaborare i principi contabili e di revisione ed è membro dell'IFAC. (IFRS Accounting)

⁴⁷¹ L'International Federation of Accountants è un'organizzazione globale per la professione contabile. IFAC <https://www.ifac.org/>

⁴⁷² Tratta delle verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/index.html>

⁴⁷³ Si occupa dell'espressione del giudizio sulla coerenza delle informazioni presenti nella relazione sulla gestione, all'interno della relazione di revisione. <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/index.html> “ultimo accesso:8/08/2024”

⁴⁷⁴ <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/index.html> “ultimo accesso:8/08/2024”

⁴⁷⁵ L'ISQM Italia 1, sostituto dell'ISQC Italia 1, entrerà in vigore il 1° gennaio 2025, ma è stata permessa l'applicazione anticipata a partire dal 1° gennaio 2024. L'ISQM Italia 2, sostituto dell'ISQC Italia 2, avrà validità dal 1° gennaio 2025, però se l'ISQM 1 è stato adottato anticipatamente nel 2024, anche l'ISQM 2 è vigente dal 1° gennaio 2024. https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/REV_ISQM_Italia_2_24_05_2023.pdf

⁴⁷⁶ MEF, Introduzione ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/REV_ISA-Italia-INTRODUZIONE_24_05_2023.pdf

Accanto alle regole tecniche menzionate, i revisori devono altresì attenersi ai principi di deontologia professionale elaborati in collaborazione tra le associazioni, gli ordini professionali⁴⁷⁷, il Ministero dell'Economia e Finanze e la Consob⁴⁷⁸ e in conformità agli articoli 9, 9-bis e 10 del D.Lgs. 39/2010.⁴⁷⁹

I principi di deontologia sono presenti nel *Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti*⁴⁸⁰ e fungono da linee guida morali e comportamentali per l'esercizio della professione. In particolare, si fa riferimento allo scetticismo professionale, alla riservatezza e segreto professionale, nonché all'indipendenza e obiettività.

Per garantire l'omogeneità nella regolamentazione della revisione, il codice italiano riflette, adattandosi al quadro normativo italiano relativo all'etica e all'indipendenza, le norme etiche racchiuse nel framework internazionale noto come *International Code of Ethics for Professional Accountants* (richiamato anche nell'Isa 200), pubblicato dall'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)^{481, 482}.

Pertanto, i principi etici che i revisori devono osservare nello svolgimento del loro incarico, come disposto dalle diverse normative, sono i seguenti:

-integrità: prestare i servizi professionali con lealtà, correttezza, sincerità e onestà, distaccandosi da relazioni, affermazioni e comunicazioni false o ingannevoli che mirano a celare o omettere informazioni in modo da apparire fuorvianti.⁴⁸³

-obiettività: si intende non permettere a pregiudizi, interessi personali o di terzi di influenzare il proprio lavoro alterando la propria posizione o il proprio

⁴⁷⁷ ASSIREVI, CNDCEC, INRL

⁴⁷⁸ Art.9 D.lgs. 39/2010

⁴⁷⁹ Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo 2023

⁴⁸⁰ Denominato anche *Codice Italiano di Etica e Indipendenza* in vigore a partire dal 1° gennaio 2023

⁴⁸¹ Si tratta di un ente indipendente che opera sotto l'IFAC ed è preposto alla definizione degli standard etici

⁴⁸²MEF, <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/All.-2-Introduzione-Codice-etico-e-indipendenza.pdf>

⁴⁸³ Cadeddu L e Portalupi A, op.cit. pp.53

giudizio professionale; nonché evitare situazioni che potrebbero indurre i revisori a subire pressioni esterne in grado di comprometterne l'obiettività.⁴⁸⁴

-competenza e diligenza professionale: i revisori devono possedere le competenze e le conoscenze necessarie per offrire un servizio professionale, garantendo al contempo una formazione e aggiornamento costante. È fondamentale che svolgano il loro lavoro con attenzione, accuratezza e professionalità⁴⁸⁵.

-riservatezza: non è consentito diffondere informazioni e documenti ottenuti nell'esercizio del proprio incarico senza una specifica autorizzazione dal cliente o se non previsto dalla legge; inoltre, tali informazioni non possono essere impiegate per fini personali o per ottenere un vantaggio individuale.⁴⁸⁶

Il principio non si applica in caso di sostituzione del revisore o società di revisione, poiché il professionista uscente deve garantire al nuovo l'accesso a tutte le informazioni relative all'ente oggetto di revisione e all'ultima revisione effettuata su di esso.⁴⁸⁷

-comportamento professionale: si intende l'impegno ad agire nel pubblico interesse, rispettando tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, evitando qualsiasi comportamento che possa danneggiare la reputazione della professione o portarne discredito.⁴⁸⁸

-scetticismo professionale: “atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione”⁴⁸⁹

-indipendenza: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione dei conti di un'azienda devono mantenere

⁴⁸⁴ Codice Italiano di Etica e Indipendenza

⁴⁸⁵ Cadeddu L e Portalupi A, op.cit pp.53

⁴⁸⁶ Ibidem

⁴⁸⁷ Art.9 co.5 D.lgs 39/2010

⁴⁸⁸ Cadeddu L e Portalupi A, op.cit, pp.53

⁴⁸⁹ Art.9 co.4 D.lgs.39/2010

un'indipendenza rispetto a quest'ultima.⁴⁹⁰ L'ambito di analisi comprende tutti i rapporti e le relazioni del revisore che potrebbero rappresentare una minaccia all'indipendenza stessa, inclusi quelli legati alla sua rete.⁴⁹¹

L'indipendenza si articola in due concetti: l'indipendenza formale che implica l'assenza di situazioni, fatti o circostanze di incompatibilità oggettive che potrebbero far sorgere dubbi, da parte di un terzo ragionevole e informato, sull'obiettività e sull'imparzialità del revisore. Infatti, in presenza di relazioni personali, finanziarie, relazioni d'affari, relazioni di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile tra il revisore, la sua rete e la società cliente, la revisione non può essere effettuata.⁴⁹² Inoltre, non deve esserci nessun coinvolgimento nel processo decisionale della società sottoposta a revisione, sussiste infatti il divieto di rivestire cariche negli organi sociali della società o svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata in ruoli dirigenziali a meno che non sia trascorso almeno un anno dalla cessazione della carica⁴⁹³. Esiste anche un'indipendenza sostanziale che si riferisce all'atteggiamento mentale nel considerare esclusivamente gli aspetti rilevanti per l'incarico.

Vige altresì il divieto di accettare regali o favori, anche non pecuniari, dall'ente oggetto di revisione o enti ad esso collegati, salvo nel caso in cui si tratti di favori di valore trascurabile o insignificante secondo il giudizio di un terzo.⁴⁹⁴

Così come, è previsto il divieto di possedere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto a revisione legale.⁴⁹⁵

⁴⁹⁰ Art.10 D.lgs.39/2010

⁴⁹¹ L'art.1 lettera l del D.lgs 39/2010 definisce la rete del revisore come "la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che: 1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o 2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o 3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali."

⁴⁹² Art.10 co.2 D.lgs.39/2010

⁴⁹³ Art.10 co.7 D.lgs.39/2010

⁴⁹⁴ Art.10 co.13 D.lgs.39/2010

⁴⁹⁵ Art.10 co.3 D.lgs.39/2010

3.1.3 Processo di revisione

Il processo di revisione può essere idealmente suddiviso in diverse fasi: una fase iniziale che riguarda l'accettazione di un nuovo incarico o la continuazione di quello già esistente; segue la fase di pianificazione durante la quale viene individuata la strategia generale e viene stilato un piano di revisione. La fase successiva è quella dell'esecuzione, in cui si implementa il programma di lavoro definito; infine, si giunge alla conclusione in cui viene formulato il giudizio professionale attraverso la relazione di revisione.

Un concetto chiave e di grande rilevanza in questo sistema, da definire a priori ma suscettibile di modifiche durante il suo svolgimento e che contraddistingue ogni sua fase, è la significatività. Essa rappresenta un livello soglia che determina la misura tollerabile dell'errore⁴⁹⁶ riscontrato per l'emissione del giudizio e che permette in tal modo di identificare gli errori che possono essere considerati significativi. Gli errori sono significativi qualora

“ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio.”⁴⁹⁷

La significatività, nota anche come materialità, viene stabilita dal revisore utilizzando il suo giudizio professionale e considerando la natura e l'attività della società cliente.

3.1.3.1 Accettazione incarico

Anteriormente alla decisione di accettare/mantenere un incarico di revisione, il revisore o società di revisione è tenuta a svolgere una serie di procedure preventive volte alla valutazione del rischio associato all'incarico stesso. L'obiettivo ultimo precisamente è consentire al revisore di accertare se sussistono le condizioni

⁴⁹⁶ Per errore si intende “Una differenza tra l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Gli errori possono essere originati da comportamenti o eventi non intenzionali o da frodi.” ISA 450 par.4a

⁴⁹⁷ ISA 320 par.2

necessarie per effettuare la revisione in accordo con gli standard, normative e regolamenti vigenti.⁴⁹⁸

Gli aspetti che devono essere analizzati e adeguatamente documentati nelle carte di lavoro⁴⁹⁹ sono i seguenti:

-l'integrità e i valori etici del cliente: ovvero l'identità, l'atteggiamento e la reputazione dei proprietari, della direzione e dei soggetti che ricoprono posizioni chiave all'interno dell'azienda;⁵⁰⁰ così come la competenza e l'orientamento al controllo della Direzione e dei responsabili delle attività di governance;⁵⁰¹

-la natura e le circostanze dell'incarico: ovvero esaminare il settore in cui opera l'impresa e le sue regolamentazioni, le attività operative, la struttura organizzativa, l'assetto proprietario e la governance dell'impresa, il suo modello di business e i metodi di finanziamento;⁵⁰²

-l'adeguatezza delle competenze del team di revisione e delle capacità richieste per l'esecuzione dell'incarico, inclusa la disponibilità di tempo e risorse appropriate (rispetto degli standard qualitativi richiesti): ossia la disponibilità di personale professionale competente nel settore o nell'oggetto in questione, di professionisti esperti delle normative vigenti e degli obblighi informativi applicabili al cliente, di risorse tecnologiche e di accesso alle fonti di informazione per svolgere l'incarico;⁵⁰³

-la propria capacità di rispettare i principi etici applicabili: in primis il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività e nel caso di presenza di minacce all'indipendenza l'implementazione di misure adeguate a mitigarle.⁵⁰⁴

⁴⁹⁸ Roberto Ercoli, *Accettazione e mantenimento incarico di revisione: le procedure*, "La revisione legale: rivista online del sindaco e revisore legale, 5 Novembre 2019

⁴⁹⁹ Le carte di lavoro sono i file di revisione riepilogativi in formato cartaceo o elettronico che contengono le evidenze documentali ovvero la documentazione di revisione relativa ad uno specifico incarico. Cadeddu L e Portalupi A, op.cit. pp.365

⁵⁰⁰ ISQM Italia 1 par.A68

⁵⁰¹ ISQM Italia 1 par. 30

⁵⁰² ISQM Italia 1 par.A67

⁵⁰³ ISQM Italia 1 par.A72

⁵⁰⁴ Art.10-bis D.lgs 39/2010

Le minacce che si possono riscontrare e a cui il professionista deve prestare particolare attenzione sono connesse ai rischi di autoriesame, ovvero la possibilità che il revisore debba controllare dati o elementi che lui stesso o altri membri della sua rete hanno contribuito a definire, come nel caso in cui vengano forniti servizi diversi dalla revisione, e i rischi di interesse personale ovvero situazioni di conflitto di interesse. Altri rischi possono comprendere quelli legati all'esercizio del patrocinio legale, come nel caso in cui un consulente tecnico di parte supporti o si opponga alla posizione del soggetto cliente in una controversia; quelli connessi a intimidazioni, ossia il revisore può risultare condizionato da comportamenti aggressivi e minacciosi del soggetto sottoposto a revisione; infine il rischio di familiarità che può manifestarsi quando si sviluppa un'eccessiva sensibilità verso gli interessi del soggetto, portando a una fiducia nei riguardi del medesimo e in una verifica obiettiva insufficiente delle sue dichiarazioni.⁵⁰⁵ Tuttavia, il livello di rischio di compromissione dell'indipendenza deve essere valutato in relazione alla significatività delle suddette minacce.

Le misure che possono essere intraprese per attenuare le minacce comprendono la realizzazione di sistemi di salvaguardia e procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che potrebbero compromettere l'indipendenza e se del caso mitigarne il rischio, garantendo così lo svolgimento dell'attività in modo indipendente. Se ciononostante, i rischi sono di tale rilevanza da minare comunque l'indipendenza o se le misure di salvaguardia non risultano appropriate o sufficienti per l'osservanza della stessa, il revisore non deve accettare l'incarico.⁵⁰⁶

-l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale qualora sia una società di revisione legale.⁵⁰⁷

⁵⁰⁵ Art.10 co.2 D.lgs 39/2010

⁵⁰⁶ Art.10 co.2 D.lgs 39/2010

⁵⁰⁷ Ibidem

Una volta completate le attività preliminari dirette a identificare e valutare il rischio legato all'incarico stesso e averlo accettato, il revisore/ società di revisione invia la proposta all'organo di controllo della società cliente, il quale deve elaborare il parere motivato da presentare all'Assemblea dei soci. Quest'ultima conferisce ufficialmente l'incarico⁵⁰⁸ di revisione e determina il corrispettivo da erogare al revisore / società di revisione, in questo modo il revisore entra in formalmente in carica⁵⁰⁹.

Il mandato ha durata di tre esercizi e termina alla data della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.⁵¹⁰

3.1.3.2 Pianificazione

Dopo aver accettato o confermato l'incarico, il revisore dovrà procedere alla pianificazione del lavoro affinché possa svolgere la propria attività efficacemente, efficientemente e nei tempi opportuni.

È necessario determinare la significatività a livello di bilancio nel suo complesso, vale a dire stabilire un valore numerico che costituisca il limite di riferimento per individuare quegli errori significativi che potrebbero avere un impatto rilevante sul giudizio di revisione. Non esistono dei criteri prestabiliti per identificare questa soglia, ma la prassi prevede l'uso di una percentuale minima e massima da applicare a un valore di riferimento adeguato, rappresentato dagli elementi di bilancio (attività, passività, PN, ricavi, costi, utile prima delle imposte etc.) che meglio riflettono la dimensione dell'azienda e varia, pertanto, in virtù delle caratteristiche della stessa, del settore, dell'assetto proprietario, delle modalità di finanziamento etc..⁵¹¹

Tuttavia, è possibile che ci siano errori di importo inferiore al limite fissato che dunque non vengono rilevati ma che nel loro complesso potrebbero condizionare

⁵⁰⁸ L'accordo sui termini dell'incarico è riportato in una lettera d'incarico. Si veda per approfondimenti l'ISA Italia 210 "Le responsabilità del revisore nel concordare i termini dell'incarico di revisione con la direzione e, ove appropriato, con i responsabili delle attività di governance."

⁵⁰⁹ Art. 13 D.lgs 39/2010

⁵¹⁰ Nella revisione degli EIP la durata si incrementa a nove anni

⁵¹¹ ISA 320 par. A3

significativamente le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio.⁵¹² Per questo motivo si procede a individuare anche una significatività operativa, riferita in relazione alle classi di operazioni⁵¹³, ai saldi contabili⁵¹⁴ e all’informativa. Essa è stabilita in misura inferiore rispetto a quella per il bilancio nel suo complesso, in modo tale da ridurre la probabilità che l’insieme degli errori non corretti e non individuati superino il livello di significatività per il bilancio nel suo complesso.⁵¹⁵ In termini numerici, la prassi professionale fissa la significatività operativa all’interno di un intervallo compreso tra il 60% e l’85% della significatività totale. La selezione della percentuale dipende oltre che dall’esercizio del giudizio professionale del revisore, pure dalla comprensione dell’impresa, dai risultati ottenuti dalle procedure di valutazione del rischio e dalla natura ed entità degli errori riscontrati in incarichi precedenti.⁵¹⁶

È rimesso al giudizio del revisore anche l’individuazione di una soglia di “errore chiaramente trascurabile”, sotto la quale gli errori, singolarmente o nel loro insieme, sono considerati irrilevanti ai fini dell’influenza sulle scelte economiche degli utilizzatori di bilancio.⁵¹⁷

Fondamentale risulta poi l’identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti non intenzionali sia a livello di bilancio che di asserzioni.

Le asserzioni rappresentano le affermazioni implicite formulate dalla direzione sugli elementi che compongono il bilancio e necessarie per la sua predisposizione.⁵¹⁸ Queste dichiarazioni si riferiscono all’esistenza, completezza, accuratezza, competenza, valutazione e misurazione, diritti e obblighi e classificazione e rappresentazione⁵¹⁹ delle diverse voci di bilancio e derivano dalle

⁵¹² Si veda il par. A10 ISA 320 per approfondire i fattori che determinano questa casistica

⁵¹³ Voci di conto economico

⁵¹⁴ Voci di stato patrimoniale

⁵¹⁵ ISA 320 par. 9-10, A12

⁵¹⁶ Emanuel Monzeglio, *L’importanza della significatività nella revisione contabile*, Euroconference News, 2 febbraio 2022

⁵¹⁷ ISA 450 par.A2

⁵¹⁸ ISA 315 par.4 lett.a)

⁵¹⁹ Le asserzioni degli amministratori possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

valutazioni effettuate degli amministratori per rappresentare in modo veritiero e corretto le operazioni avvenute nell'esercizio⁵²⁰. Esse devono essere verificate nella loro validità dai revisori durante il loro incarico, diventando di fatto gli obiettivi di revisione da perseguire per valutare i rischi di errori ed esprimere in seguito il proprio giudizio.⁵²¹

Ai fini dell'acquisizione di una comprensione globale dell'azienda cliente e del contesto in cui opera, compreso il suo sistema di controllo interno⁵²², le procedure di valutazione dei rischi che i revisori possono adottare includono: indagini presso la direzione e altri soggetti all'interno dell'impresa⁵²³, analisi comparative⁵²⁴, oltre a osservazioni e ispezioni⁵²⁵.⁵²⁶

-Esistenza: le attività e le passività esistono e le operazioni registrate hanno avuto effettivamente luogo, si sono realmente verificate.

-Completezza: tutti i conti e le operazioni che dovrebbero essere inclusi nel bilancio sono stati considerati e registrati.

-Accuratezza: gli importi, dati e le informazioni sono stati registrati in modo corretto.

-Competenza: le operazioni sono state registrate nel periodo contabile appropriato.

-Valutazione e misurazione: le attività, le passività, il patrimonio, i ricavi e i costi sono valutati in modo corretto e attribuiti all'esercizio di competenza.

-Diritti e obblighi: le attività riflettono i diritti dell'azienda, mentre le passività rappresentano le sue obbligazioni.

-Classificazione e rappresentazione: gli importi sono riportati, esposti e rappresentati in modo corretto. Cadeddu L e Portalupi A, op.cit pp.71

⁵²⁰ Gli amministratori per redigere l'informativa di bilancio applicano i principi contabili appropriati e coerenti, predispongono stime contabili ragionevoli e attendibili e accertano che il bilancio sia il risultato di una ordinata e corretta contabilità. Cadeddu L e Portalupi A, op.cit pp.71

⁵²¹ Ibidem

⁵²² Il SCI è "il processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione e da altro personale dell'impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all'attendibilità dell'informativa finanziaria, all'efficacia e all'efficienza della sua attività operativa ed alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili." ISA 315 par.4c

⁵²³ Comprende colloqui, incontri, interviste con qualunque persona all'interno dell'impresa e della struttura del gruppo (dalla direzione generale ai dipendenti) che possa fornire informazioni rilevanti. Cadeddu L e Portalupi A, op.cit, pp.94

⁵²⁴ L'ISA 520 definisce con il termine procedure di analisi comparativa "le valutazioni dell'informazione finanziaria mediante analisi di relazioni plausibili (confronto) tra i dati sia di natura finanziaria che di altra natura, come per esempio le informazioni comparabili relative a periodi amministrativi precedenti (trend), i risultati che l'impresa prevede di raggiungere, quali budget o previsioni, o aspettative del revisore e le informazioni relative al settore in cui opera l'impresa (indici imprese concorrenti, di settore, macroeconomici)." ISA 520 A1

⁵²⁵ Per ispezioni si intende l'esame dei documenti, dati contabili, manuali di controllo interno detenuti dal cliente o da terzi, delle relazioni elaborate dalla direzione e responsabili governance, mentre per osservazioni si intende assistere ad un processo, osservare l'attività e operatività, visitare sedi e stabilimenti dell'impresa. Cadeddu L e Portalupi A, op.cit. pp.96

⁵²⁶ ISA 315 Par.5-6

Si procede dunque ad analizzare la natura dell'azienda, le sue caratteristiche e la sua organizzazione interna che comprende l'attività operativa, l'assetto proprietario e di governance, la tipologia di investimenti attuali e futuri, la struttura organizzativa e quella finanziaria, gli obiettivi e le strategie di business insieme ai rischi associati. Inoltre, si deve studiare il mercato e il settore in cui tale azienda opera che include anche la normativa specifica, nonché i fattori esterni che possono influenzarlo. Infine, bisogna considerare gli indicatori di performance, i principi contabili e le politiche di bilancio adottate dalla società, il sistema di controllo di gestione e qualsiasi altro aspetto rilevante.⁵²⁷

In merito al sistema di controllo interno, esso è configurato e gestito per garantire una ragionevole sicurezza nel conseguimento degli obiettivi aziendali, in particolare dell'attendibilità dell'informativa finanziaria, dell'efficacia ed efficienza dell'attività operativa e della conformità alle leggi e ai regolamenti.⁵²⁸ Questo sistema può essere suddiviso in cinque componenti: l'ambiente di controllo, il processo sulla valutazione del rischio, il sistema informativo e i processi di gestione correlati, rilevanti ai fini dell'informativa finanziaria e della comunicazione, l'attività di controllo e il monitoraggio dei controlli⁵²⁹.

È necessario mappare tale sistema, ovvero effettuare una rappresentazione grafica dei cicli aziendali⁵³⁰ che lo costituiscono allo scopo di comprenderne il suo funzionamento e agevolare una sua analisi. Il revisore, infatti, dovrà valutare i vari elementi che lo compongono per verificare se siano idonei a intercettare, monitorare e mitigare i principali rischi a cui l'azienda è esposta, oltre a identificare i controlli chiave implementati a copertura di tali rischi.⁵³¹

⁵²⁷ Cadeddu L e Portalupi A, op.cit. pp.103

⁵²⁸ ISA 315 par.A44

⁵²⁹ ISA 315 par.A51

⁵³⁰ All'interno di ciascun ciclo vengono messi in evidenza “i processi, le regole, le strutture organizzative e il sistema su cui funzionano, le scritture in contabilità che ogni fase origina, dove confluiscono le singole scritture ed eventuali interazioni con altri cicli.” Cadeddu L e Portalupi A, op.cit. pp.192

⁵³¹ Lorenzo Cassia, *Approfondimenti sul Sistema di Controllo Interno e la Compilazione delle Carte di Lavoro*, Revilaw, 02/03/2024

La valutazione della sua efficacia ed operatività mediante test di sostanza deve avvenire esclusivamente ai fini della revisione contabile, non si tratta infatti di esprimere un parere su di esso, ma piuttosto di comprendere in quale misura si possa farne affidamento, specialmente sui controlli identificati⁵³² e questo si riflette di conseguenza sul grado di fiducia che si può riporre anche nei risultati delle registrazioni aziendali.⁵³³

I rischi di errori potenziali che vengono individuati mediante le diverse azioni svolte devono essere valutati dal revisore per determinare quali, secondo il suo giudizio, costituiscano un rischio significativo. Esso è definito dall'ISA come quel rischio di errore identificato che secondo il professionista richiede una particolare attenzione nella revisione.⁵³⁴

Nel formulare tale giudizio il revisore deve considerare

“se il rischio sia un rischio di frode, o se il rischio sia connesso a recenti e significativi sviluppi economici, contabili o di altra natura, la complessità delle operazioni e se il rischio sia connesso a operazioni significative con parti correlate”;⁵³⁵

altresì se è correlato a “operazioni non di routine e a materie soggette a valutazioni”.⁵³⁶

Qualora il revisore concluda che il rischio riscontrato sia significativo, egli deve ottenere una comprensione dei controlli messi in atto dalla società, incluse le azioni intraprese e la loro efficacia in relazione al suddetto rischio.⁵³⁷

Il rischio è una componente essenziale nel processo di revisione, l'approccio adottato infatti è orientato su di esso, specificatamente sul *rischio di revisione*, vale

⁵³² Cadeddu L e Portalupi A, op.cit. pp.106

⁵³³ Antonelli V.et al, op.cit. pp.13

⁵³⁴ ISA 315 par 4e e par.27

⁵³⁵ ISA 315 par.28

⁵³⁶ ISA 315 par.A119, alcuni esempi di condizioni che possono segnalare rischi di errori significativi si trovano nell'appendice 2 dell'ISA 315

⁵³⁷ ISA 315 par. 29

a dire il rischio di emettere un giudizio non corretto quando il bilancio è significativamente errato.⁵³⁸ Esso si compone di tre elementi:⁵³⁹

-rischio intrinseco/inerente: è la suscettibilità di un saldo, di un conto o di una classe di operazioni a presentare errori e pertanto a generare inesattezze significative in bilancio,⁵⁴⁰ indipendentemente da qualsiasi controllo ad esso riferito;

-rischio di controllo: è il rischio che un errore, potenzialmente significativo e che potrebbe verificarsi in un conto o in una classe di operazioni, non venga prevenuto o identificato e corretto in modo tempestivo dai sistemi contabili e di controllo interno;⁵⁴¹

-rischio di individuazione: rischio che le procedure di validità svolte dal revisore non mettano in luce un errore significativo presente in un saldo di un conto o in una classe di operazioni.⁵⁴²

Connessi al rischio di revisione vi possono essere anche altri rischi che contribuiscono ad elevare il profilo di rischio di un incarico, quali il rischio di frode⁵⁴³, di errori nelle stime, di continuità aziendale e di operazioni con parti correlate, che, se significativi, influenzeranno il programma di revisione.⁵⁴⁴

Le analisi sopramenzionate condotte nell'ambito del processo di pianificazione consentono al revisore di definire una *strategia generale di revisione*, in cui si delineano le caratteristiche dell'incarico, la significatività selezionata, gli obiettivi della revisione, nonché la natura, le tempistiche e l'ammontare di risorse da

⁵³⁸ ISA 200 par.13c

⁵³⁹ Euroconference, *Il lavoro di revisione legale: la normativa, i principi di revisione e il conferimento dell'incarico*, ODEC Latina

⁵⁴⁰ Cadeddu L e Portalupi A, op.cit. pp. 73

⁵⁴¹ Ibidem

⁵⁴² Ibidem

⁵⁴³ Secondo il paragrafo 11a dell'ISA 240 per frode si intende "un atto intenzionalmente perpetrato con l'inganno da parte di uno o più componenti della direzione, dei responsabili delle attività di governance, dal personale dipendente o da terzi, allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti." I fattori di rischio di frodi sono gli "eventi o circostanze che indicano incentivi o pressioni a commettere frodi o che forniscono un'occasione per la commissione di frodi." ISA 240 par.11b

Il professionista però si occupa solo delle frodi che determinano la presenza di errori significativi in bilancio e gli errori intenzionali rilevanti sono "gli errori derivanti da una falsa informativa finanziaria ed errori derivanti da appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa". ISA 240 par.3

⁵⁴⁴ Cadeddu L e Portalupi A, op.cit. pp. 78

impiegare per svolgere l'incarico, le aree di rischio e di possibili errori significativi e le componenti e saldi significativi.⁵⁴⁵

La strategia funge anche da guida alla stesura di un piano di revisione nel quale vengono forniti dettagli operativi, ossia la natura, le tempistiche ed estensioni⁵⁴⁶ delle procedure di revisione più adeguate da attuare in risposta ai rischi di errori individuati e necessarie per ridurre il rischio di revisione a un livello accettabilmente basso⁵⁴⁷.⁵⁴⁸ Inoltre viene stabilita la suddivisione delle mansioni tra i membri del team e anche pianificata l'attività di direzione e supervisione su di essi.

3.1.3.3 Esecuzione

Le risposte generali di revisione da adottare per fronteggiare i rischi di errori significativi individuati e valutati a livello di bilancio e di asserzioni,⁵⁴⁹ come definite nel programma di lavoro, possono essere ripartite in due classi: *procedure di validità* o *test di sostanza* e *procedure di conformità* o *test sui controlli*.⁵⁵⁰

Secondo la definizione fornita dall'ISA 330, le *procedure di validità* sono le verifiche dirette a “individuare errori significativi a livello di asserzioni”⁵⁵¹ e che permettono di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a tale scopo; mentre le *procedure di conformità* sono le verifiche finalizzate a “valutare l'efficacia operativa dei controlli nel prevenire o individuare e correggere gli errori

⁵⁴⁵ ISA 300 par.7, A8

⁵⁴⁶ Per estensione di una procedura si fa riferimento “alla sua ampiezza in termini quantitativi, per esempio, alle dimensioni del campione o al numero di osservazioni di un controllo.” ISA 330 par.A7

L'estensione di una procedura è stabilita considerando la significatività del rischio identificato e il livello di sicurezza che il revisore desidera raggiungere, tenendo conto anche dell'efficacia dei controlli. ISA 330 par. A15

⁵⁴⁷ Non è possibile, infatti, eliminare completamente il rischio di revisione, ma si può ridurlo ad un livello accettabile. Il rischio di revisione che si considera tollerabile deve essere mantenuto a un livello sufficientemente basso, il che implica che i revisori devono raggiungere un elevato grado di convincimento. Cadeddu L e Portalupi A, op.cit. pp 121

⁵⁴⁸ ISA 300 par.9

⁵⁴⁹ ISA 330 par.5

⁵⁵⁰ Ibidem

⁵⁵¹ ibidem

significativi a livello di asserzioni”⁵⁵², fornendo pertanto gli elementi probativi sufficienti e adeguati sui controlli.⁵⁵³

La scelta di implementare le prime o le seconde si basa sui risultati delle valutazioni del rischio condotte e tenendo in considerazione la probabilità e l’entità degli errori nelle diverse classi di operazioni, nei saldi contabili e nell’informativa (rischio intrinseco), ma soprattutto la presenza ed efficacia dei controlli adottati dalla società cliente per contrastare questi rischi.⁵⁵⁴ Ciò però non implica che l’utilizzo di una tipologia di verifica escluda l’altra, al contrario, è comune che vengano utilizzate entrambe.

In generale un aumento del rischio di controllo comporta una diminuzione della probabilità che il sistema riesca a identificare e correggere gli errori, di conseguenza, il revisore farà meno affidamento sul sistema di controllo interno. Pertanto, egli opterà per l’adozione di maggiori procedure di validità rispetto alle procedure di conformità. Al contrario, qualora il professionista si aspetti che i controlli operino in modo efficace, allo stesso modo se le procedure di validità da sole non riescono ad assicurare elementi probativi sufficienti e appropriati,⁵⁵⁵ egli condurrà principalmente procedure di conformità su quei controlli che “ha stabilito siano adeguatamente configurati per prevenire, o individuare e correggere un errore significativo in una asserzione rilevante”⁵⁵⁶.

Per quanto concerne le procedure di validità necessarie a mitigare i rischi di errori significativi a livello di asserzioni e relativi a una specifica voce di bilancio o a una classe di transazione, queste vengono definite in base al giudizio professionale del revisore e la natura dell’asserzione, tenendo conto del rischio inerente e di controllo.⁵⁵⁷ Le procedure devono essere attuate sia nel caso in cui siano effettivamente individuati dei rischi significativi, in tal caso la risposta di revisione

⁵⁵² ISA 330 par.4

⁵⁵³ Ibidem

⁵⁵⁴ ISA 330 par.7

⁵⁵⁵ ISA 330 par.8

⁵⁵⁶ ISA 330 par.A20

⁵⁵⁷ Marco Saraceno, *Le procedure di revisione: Test sui controlli, Test di sostanza*, ODEC Milano, 02/11/2022

dovrà essere mirata a quel rischio specifico, sia per ogni significativa classe di operazione, saldo contabile ed informativa indipendentemente dalla presenza di rischi identificati.⁵⁵⁸

Essenzialmente le procedure di sostanza si concretizzano in verifiche di dettaglio, le quali consistono nel confrontare valori o dati di singole transazioni con gli elementi probatori, al fine di assicurare la validità e accuratezza degli stessi; in procedure di analisi comparativa⁵⁵⁹ che presuppongono l'analisi delle relazioni tra dati aventi natura finanziaria o di altro genere.⁵⁶⁰

Riguardo alle tempistiche di svolgimento dei suddetti test, questi possono essere programmati in una data intermedia oppure a fine esercizio, maggiore è il rischio di errore significativo, maggiore sarà la probabilità che il revisore opti per eseguire le procedure di validità vicino alla chiusura dell'esercizio o alla sua conclusione.⁵⁶¹

Quelle realizzate a fine chiusura riguardano

“il controllo della corrispondenza o la riconciliazione delle informazioni contenute nel bilancio con le sottostanti registrazioni contabili, incluso concordare o riconciliare i diversi elementi dell'informativa, qualora tali informazioni provengano o meno dalla contabilità generale e sezionale; l'esame delle scritture contabili e delle altre rettifiche significative effettuate in sede di redazione del bilancio.”⁵⁶²

Se invece le verifiche sono eseguite a data intermedia, il revisore è tenuto a coprire il periodo rimanente svolgendo

“procedure di validità in combinazione con procedure di conformità per il periodo intercorrente; oppure esclusivamente procedure di validità conseguenti, qualora il revisore le ritenga sufficienti a fornire una base ragionevole per

⁵⁵⁸ ISA 330 Par.18, 21

⁵⁵⁹ Le procedure di analisi comparativa possono essere impiegate non solo come procedure di valutazione dei rischi, ma anche come verifiche di validità. ISA 520

⁵⁶⁰ ISA 520 par.4

⁵⁶¹ ISA 330 par.A11

⁵⁶² ISA 330 par. 20

estendere le conclusioni di revisione dalla data intermedia fino alla data di chiusura del periodo amministrativo”.⁵⁶³

Nel corso dell’esecuzione delle procedure programmate a seguito degli elementi probativi acquisiti, oppure a causa di eventi imprevisi o cambiamenti nelle condizioni, potrebbe rendersi necessario, in base alla riconsiderazione dei rischi identificati e valutati, apportare delle variazioni alla strategia generale di revisione.⁵⁶⁴

3.1.3.4 Conclusione

Una volta completate tutte le procedure di revisione prefissate e raccolti gli elementi probativi, il revisore deve svolgere un’analisi di quanto posto in essere e dei risultati ottenuti in un documento denominato nella prassi *Memorandum di fine lavoro*.

Innanzitutto il professionista dovrà riesaminare, avvalendosi del proprio giudizio professionale, gli elementi probativi raccolti per valutare se siano *sufficienti e appropriati* a ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso e ai fini della formulazione del giudizio di revisione.⁵⁶⁵ La sufficienza indica la quantità di elementi richiesti che dipende dalla valutazione dei rischi di errore eseguita e dalla loro qualità. Infatti, all'aumentare dei rischi identificati e valutati, cresce anche la quantità di prove potenzialmente necessaria, ma se la loro qualità è elevata, la quantità richiesta può essere inferiore.⁵⁶⁶ L’appropriatezza, invece, misura la qualità degli elementi, ovvero la loro pertinenza e attendibilità nel sostenere le conclusioni su cui si fonda il giudizio del revisore ed è influenzata dalla fonte di provenienza e dalla natura degli stessi.⁵⁶⁷

Qualora il revisore si accorga di non aver acquisito elementi sufficienti e adeguati, dovrà svolgere ulteriori procedure.⁵⁶⁸

⁵⁶³ ISA 330 par.22,23

⁵⁶⁴ ISA 300 par.A13 e ISA 330 par.37

⁵⁶⁵ ISA 200 par.A34

⁵⁶⁶ ISA 200 par.A32

⁵⁶⁷ ISA 200 par.A33

⁵⁶⁸ ISA 330 par.27

In aggiunta, il professionista è chiamato a valutare se il livello di significatività preliminarmente stabilito sia ancora valido o debba essere rivisto; così come deve considerare la possibile presenza di errori significativi riscontrati e non corretti dalla direzione. Difatti, il revisore è tenuto a informare senza indugi la direzione o un responsabile adeguato sugli errori complessivamente riscontrati durante la revisione contabile e richiedere una loro correzione.⁵⁶⁹ In caso di inerzia il professionista dovrà cercare di capire le motivazioni che hanno portato la società a tale decisione e stabilire se gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano significativi.⁵⁷⁰ Questa valutazione influenzerà il giudizio di revisione che verrà espresso.

Oltre a ciò, il revisore è chiamato a esaminare le criticità riscontrate durante l'esecuzione dell'attività di revisione.

Inoltre, nel riepilogo sono evidenziati gli aspetti significativi e i loro effetti identificati lungo tutto il processo di revisione, compresi gli errori non corretti e il modo in cui sono stati trattati, con eventuali riferimenti alla documentazione di revisione specifica; altresì sono riportate le conclusioni ottenute riguardo ai vari aspetti principali e le decisioni rilevanti adottate.⁵⁷¹

Tipicamente, al termine del lavoro svolto, si eseguono anche procedure analitiche finali allo scopo di verificare se il bilancio, nel suo complesso, risulti in linea con la conoscenza e la comprensione dell'impresa e delle sue attività acquisite dal revisore durante l'incarico. Queste analisi, dunque, servono a confermare le conclusioni raggiunte dalla revisione delle singole voci, permettendo così un esame globale del bilancio e della sua attendibilità.⁵⁷²

⁵⁶⁹ ISA 450 par.8

⁵⁷⁰ ISA 450 par.9 e 11

Il revisore prepara un documento noto come SUM c.d. *Summary of Uncorrected Misstatement*, riepilogativo degli errori identificati nel corso della revisione contabile, compresi quelli non recepiti e corretti ma diversi da quelli chiaramente trascurabili. Esso contiene anche indicazioni sugli impatti che questi errori hanno sul bilancio ed eventuali aggiustamenti apportati.

⁵⁷¹ Euroconference, *Il lavoro di revisione legale: la normativa, i principi di revisione e il conferimento dell'incarico*, ODEC Latina

⁵⁷² Cadeddu L e Portalupi A, op.cit, pp.348

Sulla base delle attività appena esposte e delle considerazioni riguardo alla coerenza e adeguatezza espositiva dei principi contabili adottati nel bilancio rispetto al quadro normativo in materia di informazione finanziaria applicabile⁵⁷³, alla ragionevolezza delle stime contabili effettuate dalla direzione, nonché alla rilevanza, attendibilità, comparabilità e comprensibilità delle informazioni presentate in bilancio, altresì alla luce di considerazioni su un'ideale informativa che permetta ai potenziali utilizzatori di comprendere l'impatto delle operazioni e degli eventi significativi sulle informazioni presentate e sull'appropriatezza della terminologia utilizzata⁵⁷⁴, il revisore è tenuto a formulare un proprio *giudizio professionale* circa la predisposizione del bilancio in osservanza del corpus normativo adottato in materia di informazione finanziaria. In particolare, il professionista deve accertare che il bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica finanziaria della società.⁵⁷⁵ Ciò è possibile solo se egli ha acquisito una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non presenta errori significativi causati da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali.⁵⁷⁶

Se il professionista giunge alla conclusione che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo applicabile in materia di informazione finanziaria deve formulare un *giudizio senza rilievi/modifica*⁵⁷⁷ nella relazione di revisione.⁵⁷⁸

Invece, nel caso in cui il revisore ritenga che il bilancio nel suo insieme contenga errori significativi, ma non pervasivi sia singolarmente che nel loro complesso, o qualora non riesca ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui fondare il proprio giudizio e ritenga che gli effetti potenziali sul bilancio derivanti

⁵⁷³ In Italia il quadro normativo a cui si fa riferimento comprende il Codice Civile e i principi contabili OIC e IAS/IFRS per quegli argomenti non trattati dalle disposizioni nazionali. Cadeddu L e Portalupi A, op.cit, pp. 372

⁵⁷⁴ ISA 700 par.13

⁵⁷⁵ ISA 200 par.3

⁵⁷⁶ ISA 700 par.11

⁵⁷⁷ Nella prassi operativa è noto anche come “giudizio positivo” o “giudizio clean”

⁵⁷⁸ ISA 700 par.16

da eventuali errori non rilevati potrebbero essere significativi, sebbene non pervasivi, deve emettere un *giudizio con rilievi*.⁵⁷⁹

Invece il giudizio deve essere *negativo* laddove, acquisiti in modo sufficiente ed appropriato gli elementi probativi, gli errori significativi risultino anche pervasivi; mentre il revisore è tenuto a dichiarare *l'impossibilità di esprimere un giudizio* se non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui fondare il proprio giudizio e ritiene che gli effetti sul bilancio degli eventuali errori identificati potrebbero essere significativi e pervasivi. Lo stesso giudizio lo si ha qualora in situazioni eccezionalmente rare contraddistinte da numerose incertezze, il revisore, nonostante la raccolta di elementi sufficienti e appropriati, non riesca a esprimere un giudizio sul bilancio a causa di un possibile effetto complessivo di tali incertezze sul bilancio stesso.⁵⁸⁰

Il giudizio formulato dal revisore deve essere espresso attraverso la *relazione di revisione*, la cui struttura è disciplinata nel dettaglio dall'art.14 del D.lgs. 39/2010 e dai principi ISA Italia dal n.700 al n.706.

Specificatamente le sezioni standard che la compongono sono:

1)Titolo

Il titolo deve indicare che si tratta della relazione di un revisore indipendente e includere anche il riferimento normativo in base al quale è emessa la relazione⁵⁸¹

2)Destinatario

Se l'incarico viene assegnato secondo il D.lgs. 39/2010, i destinatari della relazione di revisione sono i soggetti che hanno conferito l'incarico, ovvero gli azionisti o soci della società.⁵⁸²

3)Paragrafo introduttivo⁵⁸³

⁵⁷⁹ ISA 700 par.17

Per rilievi, dunque, si intendono limitazioni alle procedure di revisione o deviazioni da norme di legge e/o principi contabili. Euroconference, *Il lavoro di revisione legale: la normativa, i principi di revisione e il conferimento dell'incarico*, ODEC Latina

⁵⁸⁰ ISA 705 A1

⁵⁸¹ ISA 700 par.21

⁵⁸² ISA 700 par.22(I)

⁵⁸³ ISA 700 par.23

- a) Si identifica l'impresa il cui bilancio è stato sottoposto a revisione legale
- b) Si dichiara che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile
- c) Si indica l'intestazione di ciascun prospetto componente il bilancio
- d) Si fa riferimento a una sintesi dei principi contabili e altre note esplicative
- e) Si specifica la data/periodo amministrativo di riferimento per ciascun prospetto

4) Giudizio

Si indica il giudizio attribuito al bilancio

5) Elementi alla base del giudizio

È necessario indicare il riferimento normativo su cui si è basata la revisione, vale a dire i principi di revisione internazionali (ISA Italia), richiesti dalle norme di legge italiane, ossia dal decreto legislativo 27/01/2010 n.39.

Altresì il revisore deve dichiarare la propria indipendenza in osservanza delle norme e dei principi in materia di etica e di indipendenza applicabili alla revisione. È importante anche specificare quali sono stati gli elementi che hanno portato il professionista a trarre le proprie conclusioni.

5) Aspetti chiave⁵⁸⁴, solo per gli Enti di Interesse Pubblico

Si riportano gli aspetti chiave della revisione, ossia gli aspetti ritenuti più significativi e le procedure di revisione in risposta ad essi.⁵⁸⁵

6) Richiami di informativa

I richiami di informativa sono aspetti già presentati o oggetto di informativa del bilancio che devono essere evidenziati e sottoposti all'attenzione dei destinatari dello stesso, poiché assumono una rilevanza tale da essere essenziali per la comprensione del bilancio, ma non costituiscono rilievo né aspetto chiave.⁵⁸⁶

⁵⁸⁴ Nella prassi si denotano come *Key Audit Matters*

⁵⁸⁵ ISA 701

⁵⁸⁶ ISA 706 par.7-8.

Le situazioni in cui potrebbe essere necessario includere un richiamo sono ad esempio: “un'incertezza relativa all'esito futuro di contenziosi di natura eccezionale o di azioni da parte di autorità di vigilanza; un evento successivo significativo intervenuto tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione; l'applicazione anticipata (ove consentita) di un nuovo principio contabile che ha un effetto significativo sul bilancio e una grave catastrofe che abbia avuto, o continui ad avere, un effetto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa” A5 ISA 706

7) Responsabilità degli amministratori per il bilancio

Si illustra la responsabilità dei soggetti a cui è demandata per legge la predisposizione del bilancio, ovvero la responsabilità degli amministratori per la redazione del bilancio, il quale deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.⁵⁸⁷

Inoltre, viene precisata anche la responsabilità che ricade sempre sugli amministratori

“per la valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento (principio di continuità aziendale) e, nella redazione del bilancio, per l'utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa sugli aspetti riguardanti la continuità aziendale.”⁵⁸⁸

8) Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio⁵⁸⁹

Le dichiarazioni che deve effettuare il revisore si riferiscono:

- agli obiettivi della revisione, cosa si intende per ragionevole sicurezza e significatività⁵⁹⁰
- alla conformità ai principi di revisione internazionali
- alla descrizione della revisione contabile fornendo delle dichiarazioni su alcuni ambiti definiti dal principio ISA 700⁵⁹¹

⁵⁸⁷ ISA 700 par.24-27(I)

⁵⁸⁸ Cadeddu L e Portalupi A, op.cit, pp.379

⁵⁸⁹ Ai sensi dell'art.15 del D.lgs .39/2010: “*I.I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.*”

2.Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.”

La responsabilità dei revisori consiste nell'esprimere un giudizio sul bilancio, basandosi sull'attività di revisione contabile. ISA 700 par.29

⁵⁹⁰ Cadeddu L e Portalupi A, op.cit, pp.381

⁵⁹¹ Bisogna dichiarare quanto segue:

-alla comunicazione effettuata ai responsabili delle attività di governance della portata e tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, compresi le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.⁵⁹²

9) Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Si riporta il giudizio formulato ai sensi dell'art. 14, co. 2, lett. e) del D.Lgs. n.39/2010 secondo il quale il revisore è tenuto a esprimere un giudizio anche riguardo alla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e alla sua conformità alle disposizioni di legge. Inoltre, si richiede al revisore di fornire, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, una dichiarazione relativa all'eventuale individuazione di errori significativi nella relazione sulla gestione.⁵⁹³ Al fine di adempiere a tale responsabilità, si fa riferimento al principio di revisione SA Italia 720B.

Il revisore dovrà altresì attestare l'obbligo o meno da parte del club di redigere la comunicazione prevista dall'art.5-quinquies del Decreto legislativo 18 agosto 2015 n.139, ovvero la comunicazione sulle imposte sul reddito.⁵⁹⁴

10) Nome del responsabile dell'incarico

11) Firma del revisore

12) Sede del revisore e data

La data che deve riportare la relazione non deve essere antecedente alla data in cui il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati per

“a) La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti in bilancio;

(b) Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio dell'impresa, al fine di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.

(c) La revisione contabile comprende anche una valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dalla direzione, nonché la valutazione della presentazione del bilancio nel suo complesso e dell'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale.” ISA 700 par.31

⁵⁹² Cadeddu L e Portalupi A, op.cit, pp382

⁵⁹³ Art. 14, co. 2, lett. e), D.Lgs. 39/2010

⁵⁹⁴ Art.14 co.2 lett g-bis) D-Lgs 39/2010 introdotto con il Decreto legislativo 4 settembre 2024 n.128

formulare il proprio giudizio sul bilancio⁵⁹⁵, cioè fino a quando il revisore non acquisisce la certezza che tutti i prospetti che compongono il bilancio, incluse le note ad esso collegate, siano stati redatti e che la direzione ne abbia assunto la responsabilità.⁵⁹⁶

Tali dichiarazioni sono contenute nella *lettera d'attestazione* della direzione, documento essenziale che deve pervenire al revisore affinché possa emettere il suo giudizio. In assenza, si configura un caso di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Nello specifico in questa lettera, indirizzata al revisore, la direzione deve confermare di aver adempiuto alle proprie responsabilità nella redazione del bilancio, in accordo con il quadro normativo applicabile in materia di informazione finanziaria e sulla sua corretta rappresentazione, come previsto nei termini dell'incarico.⁵⁹⁷ In aggiunta deve dichiarare di aver fornito al revisore tutte le informazioni pertinenti e l'accesso concordato secondo i termini dell'incarico di revisione, nonché di aver registrato e riportate tutte le operazioni nel bilancio.⁵⁹⁸

3.2 LA REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO DELLE SOCIETÀ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE

Le società di calcio professionistiche devono essere obbligatoriamente sottoposte al controllo da parte di un revisore o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro dei revisori legali, come stabilito dall'articolo 84 delle NOIF e dal Manuale della Licenza UEFA.

Il controllo esercitato dai revisori non comprende però solo la revisione legale del bilancio d'esercizio, ma si estende, ai sensi della normativa federale, anche alla *limited review* della situazione patrimoniale intermedia e della relazione semestrale e alle eventuali *Agreed Upon Procedures*. Per di più, il revisore può essere

⁵⁹⁵ ISA 700 par 41

⁵⁹⁶ ISA 700 par.A38

⁵⁹⁷ ISA 580 par.10

⁵⁹⁸ ISA 580 par.11

chiamato anche a verificare⁵⁹⁹, con annessa attestazione, il rispetto degli adempimenti richiesti ai club dal *Manuale delle Licenze Uefa e Nazionali*, essenziali per poter ottenere la licenza UEFA, la licenza nazionale e a non incorrere in sanzioni durante la stagione sportiva.

La suddetta Licenza non può essere rilasciata alla società richiedente qualora la relazione di revisione presenti un giudizio negativo o l'impossibilità di esprimere un giudizio, tuttavia se quest'ultima situazione venisse successivamente risolta, il club potrà presentare, entro il termine stabilito per la decisione sulla concessione della Licenza da parte della Commissione di Secondo grado, una nuova relazione della società di revisione relativa allo stesso esercizio.⁶⁰⁰ Anche nel caso in cui la relazione contenga un'eccezione, un rilievo, un richiamo di informativa o un aspetto chiave riguardante la continuità aziendale, la Licenza non può essere rilasciata, a meno che la Società richiedente non fornisca successivamente una relazione priva di tali elementi.⁶⁰¹

In ultimo, il revisore è tenuto a rilasciare un'attestazione relativa alla conformità del bilancio annuale ai requisiti contabili specificati nel Manuale.⁶⁰²

3.2.1 Revisione completa del bilancio

La revisione legale del bilancio d'esercizio delle società di calcio viene effettuata nel rispetto della normativa italiana in materia di revisione illustrata precedentemente. Data la specificità dell'attività svolta dal club, dalle particolari operazioni compiute nel corso dell'esercizio, nonché dai rischi inerenti, oltre dalla natura aleatoria di alcuni asset, il revisore dovrà prestare maggiore attenzione su alcune aree del bilancio tipiche di una società di calcio e assenti di solito in un bilancio di un'azienda industriale o commerciale. Nello specifico si possono

⁵⁹⁹ Tale compito è definito nel "Manuale delle Licenze Nazionali" e viene specificamente assegnato al legale rappresentante della società e al revisore legale dei conti, o il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il sindaco unico. Sarà quindi la società a decidere se far firmare la dichiarazione al revisore esterno o all'organo di controllo.

⁶⁰⁰ UEFA, Manuale Licenze UEFA 2023, pp.79

⁶⁰¹ UEFA, op.cit., pp. 80

⁶⁰² UEFA, op. cit. si veda l'appendice VII per i requisiti richiesti

individuare tre macroaree: la “gestione calciatori” la “gestione ordinaria del business” e le “altre aree”.⁶⁰³

Tali aree sono individuate in seguito alle fasi iniziali del processo di revisione, durante le quali si acquisisce una comprensione della società e del suo SCI, si identificano e valutano i rischi di errori significativi e si pianificano e programmano le risposte di revisione più appropriate per raggiungere gli obiettivi di revisione prefissati (asserzioni) e ottenere gli elementi probativi giustificativi.⁶⁰⁴

3.2.1.1 Gestione calciatori

Sicuramente l’area che può presentare più rischi di errori significativi per il bilancio e alla quale il professionista deve rivolgere particolare cautela, programmando risposte di revisione adeguate in termini di ampiezza e loro estensione, è costituita dalla “gestione del parco giocatori”. Questa sezione comprende i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (voce SP B7), gli ammortamenti degli stessi (voce CE B10 a), i crediti e debiti nei confronti della Lega e delle società calcistiche (voce SP CII6), le eventuali svalutazioni dei giocatori (voce CE B10c), e infine le plusvalenze (voce CE A5g) o minusvalenze (voce CE B14c) derivanti dalla cessione dei diritti.⁶⁰⁵

Le criticità principali legate a tali componenti derivano in primo luogo dalla loro rilevanza economica, in particolare i diritti alle prestazioni dei giocatori che rappresentano l’asset fondamentale dell’informativa economica e finanziaria; in secondo luogo, dalla soggettività del valore attribuito ai calciatori e dalle possibili plusvalenze originate di conseguenza. Oltre alle specifiche condizioni stabilite nei contratti riguardanti le operazioni di trasferimento. Altri problemi che possono emergere sono connessi alle analisi per individuare le perdite di valore in caso di svalutazione dei giocatori.

⁶⁰³ Secondo R. Bauer, in *Aree critiche di revisione delle società di calcio*, in *Revisione contabile: la rivista dei revisori contabili*, Milano, 2001, è possibile suddividere l’attività sociale in diverse aree che sono accumulate da significatività e rischio di revisione, pp.5

⁶⁰⁴ Cadeddu L e Portalupi A, op.cit. pp.196, inoltre si evidenzia che varie procedure di revisione possono raggiungere efficacemente lo stesso obiettivo di revisione.

⁶⁰⁵ R. BAUER, *Aree critiche di revisione delle società di calcio*, in *Revisione contabile: la rivista dei revisori contabili*, Milano, 2001, pp.7

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (DPC)

Dopo aver effettuato un'analisi approfondita dei controlli interni implementati dal club in merito ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori e aver valutato la loro affidabilità, il revisore deve accertare l'esistenza di tali diritti. Questo avviene mediante procedure di ispezione della documentazione contrattuale, che funge da titolo giuridico per la società e che le attribuisce il diritto di usufruire delle prestazioni dei giocatori, quindi il controllo sulle prestazioni degli atleti. È necessario effettuare su tali contratti controlli puntuali sia di conformità sostanziale che formale, assicurandosi della correttezza nella loro predisposizione, ciò include la verifica delle firme dei giocatori (indispensabili per la loro validità), così come la firma dei rappresentanti legali delle società coinvolte e il visto di conformità della Lega o il transfert per i trasferimenti internazionali.⁶⁰⁶

Il revisore dovrà acquisire il libro cespiti dei calciatori⁶⁰⁷ e la tabella di movimentazione dei diritti alle prestazioni dei giocatori⁶⁰⁸ per svolgere una quadratura tra questi documenti e le registrazioni effettuate nella contabilità generale della società. La congruenza dei dati riportati in contabilità sarà accertata anche attraverso l'analisi del contratto, prestando particolare attenzione ai termini e alle condizioni previste, come la durata, il tipo di trasferimento, l'ingaggio e

⁶⁰⁶ R. BAUER, op. cit. pp.8

⁶⁰⁷ Le società calcistiche devono tenere obbligatoriamente, come stabilito dalla normativa fiscale italiana (art. 16 del D.P.R. n. 600/73), un libro cespiti in cui rientrano anche i DPC, in quanto sono delle immobilizzazioni immateriali.

⁶⁰⁸ Si tratta di una tabella riepilogativa dei calciatori e delle movimentazioni accorse durante il periodo amministrativo, da allegare al bilancio secondo quanto disposto dal Manuale della Licenza Uefa (edizione 2023) punto 15.4.3 *Documentazione a corredo del bilancio*, pp.75; il quale prevede che al bilancio d'esercizio devono essere corredati, oltre ai documenti tradizionali, come la relazione sulla gestione, del collegio sindacale e della società di revisione, anche tale tabella. Essa deve essere fornita al revisore e considerata nella formulazione del giudizio di revisione. Nello specifico la tabella contiene:

“le informazioni relative a tutti i calciatori che siano stati tesserati in qualunque momento per la società durante l'esercizio di riferimento e per i quali siano stati sostenuti costi diretti di acquisizione (prima o durante l'esercizio di riferimento) e tutti i calciatori per i quali, durante il periodo di riferimento, siano stati registrati costi/ricavi. Dovranno essere indicati altresì, nell'apposita colonna, eventuali diritti di futura vendita (sell-on rights) o diritti similari, escludendo contributi di solidarietà ed indennità di formazione, descrivendo e quantificando i diritti spettanti al club che precedentemente era in possesso dei diritti alle prestazioni dei calciatori.” UEFA, criterio F.01 A BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE, Manuale Licenze UEFA 2023

bonus connessi, gli oneri accessori, eventuali premi di addestramento e formazione tecnica o indennità di formazione o contributo di solidarietà.

Relativamente a eventuali bonus, il professionista dovrà comprendere le condizioni specifiche che ne determinano il pagamento, analizzando le relative clausole e verificando la loro corretta classificazione nel bilancio. Infatti, i bonus possono essere registrati in diverse voci a seconda della loro natura e delle condizioni e clausole contrattuali previste.

I *bonus alla firma*, vale a dire i premi pagati al giocatore al momento della sottoscrizione del contratto, sono considerati oneri accessori e dunque concorrono alla capitalizzazione dei diritti pluriennali dei calciatori (Voce SP A7).

In generale, i premi concessi al club cedente al verificarsi di specifiche condizioni contrattuali possono essere direttamente inclusi nel valore originario dei DPC qualora la realizzabilità delle suddette condizioni sia sostanzialmente sicura fin dall'inizio.⁶⁰⁹

Diversa collazione invece ricoprono i *bonus o premi individuali e collettivi* (ex Art.93 NOIF) previsti contrattualmente al conseguimento di specifici obiettivi prefissati che fanno parte dell'ingaggio variabile e, di conseguenza, rappresentano un costo d'esercizio ad incremento dei costi del personale (CE B9a). Si dovrà verificare anche la competenza degli stessi, infatti essi devono essere rilevati nell'esercizio in cui sono stati raggiunti gli obiettivi stabiliti, indipendentemente dalla loro effettiva corresponsione entro la chiusura del periodo.⁶¹⁰

Le parti possono prevedere nel contratto di cessione a titolo temporaneo premi o indennizzi a favore di una delle due o entrambe (ad esempio un premio di valorizzazione per la società cessionaria o un premio di rendimento per la cedente). Tali importi devono essere iscritti tra gli *Altri ricavi e proventi* nella voce specifica *Altri proventi da trasferimento diritti calciatori* nella sottovoce *premi e/o indennizzi ex art.103 co.3 NOIF* (CE A5h) per chi riceve il pagamento; mentre per l'altro soggetto saranno registrati tra *Altri oneri da trasferimento diritti calciatori*

⁶⁰⁹ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1 pp.21

⁶¹⁰ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/9 pp.73

nella sottovoce *Premi e/o indennizzi passivi ex art.103 co.3 NOIF* (CE B14d).⁶¹¹ Anche in questo caso, il revisore dovrà accertare la corretta competenza dell'iscrizione, poiché i premi sono da imputare nell'esercizio in cui sono maturati.⁶¹²

Allo stesso modo il revisore dovrà prestare attenzione anche a eventuali clausole inserite negli accordi di cessione definitiva che prevedono premi e bonus (come può essere quello su future cessioni), determinati secondo criteri chiaramente definiti e al ricorrere di certe condizioni. Questi ricavi dovranno essere imputati tra *Altri ricavi e proventi* nella voce specifica *Altri proventi da trasferimento diritti calciatori* nella sottovoce *Proventi diversi da trasferimento diritti calciatori* (CE A5h) o tra *Oneri diversi di gestione* nella voce *Altri oneri da trasferimento diritti calciatori*, sottovoce *Oneri diversi da trasferimento diritti calciatori* (CE B14d), a seconda che il club sia il cedente o cessionario del contratto nell'esercizio in cui si manifestano le condizioni stabilite. Verranno erogati però, tramite la lega competente, solo dalla stagione successiva a quella di manifestazione.⁶¹³

Bisogna altresì ripercorrere la movimentazione di ciascun giocatore in bilancio partendo dall'ultimo periodo di verifica effettuato ed esaminando, sulla base della relativa documentazione giustificativa, le operazioni di trasferimento occorse durante l'esercizio. Si possono però anche svolgere interviste al management ed effettuare analisi comparative tra i risultati della campagna trasferimenti e le poste di bilancio inerenti, oppure confronti con i dati passati per mettere in luce eventuali variazioni avvenute.⁶¹⁴

⁶¹¹Raccomandazioni contabili FIGC 2021/4, pp.41

⁶¹² Tuttavia tali premi saranno erogati attraverso la Lega competente secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico. Questo avverrà se le condizioni per l'assegnazione di tali premi e indennizzi si sono già verificate entro la chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, oppure nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, qualora queste ultime si manifestino dopo la scadenza di detto termine art.103 co.3 NOIF

⁶¹³ Art.102 NOIF

⁶¹⁴ R. BAUER, op. cit. pp.8

È necessario parimenti verificare il corretto trattamento contabile delle variazioni intervenute nella voce, in caso di trasferimenti, rinnovi e risoluzioni contrattuali⁶¹⁵ e/o integrazioni del prezzo di trasferimento.

Inoltre, potrebbe rendersi necessario richiedere dati, informazioni e documentazione alla Lega calcio attraverso procedure di conferma esterna⁶¹⁶ per comprovare quanto emerso.

È importante altresì verificare l'informativa riportata nel bilancio, soprattutto che la Nota integrativa sia completa, accurata e in linea con le risultanze contabili.

La compravendita dei calciatori rappresenta uno degli aspetti più complessi da vigilare per un revisore, soprattutto quando le transazioni avvengono tra parti correlate, o senza scambi di denaro, o riguardano giocatori meno noti. Un ulteriore problema attiene al valore attribuito ai calciatori, e di conseguenza, al prezzo della trattativa. Come già evidenziato nel secondo capitolo, il valore dei giocatori è rimesso alla discrezionalità delle parti, non esiste difatti una quotazione ufficiale o una normativa che regoli l'importo effettivo del giocatore e delle transazioni, oltre al fatto che il prezzo può essere influenzato anche da meccanismi e dinamiche proprie del mercato.⁶¹⁷ L'assenza di un metodo di rilevazione oggettivo implica, dunque, l'adozione di un valore e prezzo determinato dalle parti, ragione per cui il revisore dovrà richiedere chiarimenti in merito alle valutazioni svolte dalla società e assegnate ai diritti, prestando particolare attenzione ai parametri impiegati, alle assunzioni e altri elementi pertinenti. In certi casi potrebbe essere necessario ricorrere al parere di propri specialisti o esperti esterni.

⁶¹⁵ Si veda il paragrafo degli ammortamenti e svalutazioni.

⁶¹⁶ La procedura di conferma esterna o circolarizzazione è una procedura di revisione di conferma esterna che prevede l'inoltro di lettere di circolarizzazione ai debitori/creditori/clienti, consulenti/altra controparte (soggetti circolarizzati) della società revisionata per confermare o richiedere informazioni sui saldi che risultano dalla contabilità ad una certa data, e sulla loro composizione; sui termini di accordi, contratti, operazioni o confermare l'assenza di alcune condizioni. ISA 505

Le lettere devono essere redatte su carta intestata della società sottoposta a revisione e devono essere firmate dal suo legale rappresentante, ma la spedizione è a cura del revisore mediante PEC o raccomandata e anche le risposte devono pervenire direttamente ad esso. Per maggiori informazioni si veda l'ISA 505

⁶¹⁷ Fabrizio Bava, *Plusvalenze Juventus: tra informazione e disinformazione*, Blog Fabrizio Bava, 12 dicembre 2021

Plusvalenze

Collegata alla revisione dei DPC vi sono le verifiche sulle plusvalenze da cessione degli atleti (CE A5g), ossia la differenza tra il prezzo di vendita e il valore netto contabile alla data di cessione risultante dal bilancio.

Come già menzionato, il valore da cui si origina la plusvalenza è un valore soggettivo, contrattato tra le parti e questa libertà nell'assegnare un valore ai calciatori espone la voce ad un elevato rischio di errori significativi, poiché può indurre a comportamenti scorretti e favorire pratiche di manipolazione contabile.

Infatti, specialmente nel caso di operazioni incrociate o a specchio⁶¹⁸, le parti coinvolte potrebbero accordarsi nello scambiare due o più calciatori a valori poco congrui, sovrastimandone il valore. L'intento è quello di registrare per entrambi una plusvalenza fittizia in contabilità, al fine di migliorare il risultato economico del periodo e, eventualmente, aggirare i parametri di bilancio richiesti per l'iscrizione al campionato o quelli stabiliti dalle normative sulla sostenibilità finanziaria relative all'esercizio in cui avviene l'operazione.⁶¹⁹ Ma l'effetto favorevole registrato nell'anno della plusvalenza potrebbe nascondere un effetto "boomerang" negativo negli anni successivi. Difatti, i benefici contabili immediati (nell'anno della plusvalenza ottenuta grazie all'uso di valutazioni "gonfiate" dei calciatori coinvolti nello scambio) si traducono in maggiori costi negli esercizi futuri dovuti al maggior ammortamento annuale da imputare all'esercizio in conseguenza di giocatori valutati eccessivamente nello stato patrimoniale. Questo potrebbe generare un circolo vizioso, rendendo necessarie nuove plusvalenze e ulteriori prezzi "gonfiati" negli anni successivi per coprire i costi degli ammortamenti.

Il revisore dovrà innanzitutto analizzare le informazioni contenute nella relazione sulla gestione e nelle note illustrative del bilancio. Inoltre, sarà necessario condurre colloqui presso la Direzione e il Collegio Sindacale per acquisire una

⁶¹⁸ Si ricorda che tali operazioni si generano quando avviene uno scambio di calciatori tra le parti senza esborso monetario o al massimo un conguaglio, a condizione che il valore assegnato ai due o più calciatori coinvolti sia più o meno lo stesso.

⁶¹⁹ Fabrizio Bava, *Come leggere i bilanci del calcio*, Amazon, s.l., (2023), pp.114-115

comprensione approfondita del sistema di controllo interno della società e verificare se ci siano state fattispecie sotto esame negli anni precedenti. Il professionista dovrà anche esaminare le transazioni effettuate per identificare quelle generanti plusvalenze, accertando la loro corretta rilevazione e il loro relativo trattamento contabile. Questo include altresì l'analisi della competenza dei valori relativi all'esercizio in questione, in quanto è frequente che si svolgano operazioni alla fine dell'esercizio contabile.

Il professionista può eventualmente richiedere conferme dei valori riportati o indagare i termini reali negoziati tra le società mediante lettere di circolarizzazione inviate alla controparte coinvolta nella trattativa di mercato.

Talvolta, il revisore può richiedere le ragioni sportive che hanno spinto la società a intraprendere determinate operazioni di mercato, al fine di escludere la possibilità che lo scambio di giocatori celi tentativi di incrementare i profitti delle società mediante la creazione di plusvalenze a specchio, senza quindi che vi sia un autentico interesse nell'ottenere le prestazioni del calciatore.

Per quanto attiene le operazioni incrociate, in base alla nuova previsione introdotta dall'UEFA,⁶²⁰ il professionista è tenuto a verificare se la classificazione attribuita dal club per le operazioni di scambio sia corretta. Deve accertarsi, cioè della natura di tali operazioni: se, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'operazione debba essere considerata come una permuta o come due operazioni distinte.⁶²¹

Il trasferimento di giocatori è considerato una permuta in conformità con il regolamento UEFA, qualora i trasferimenti, in entrata e in uscita:

- “-siano ricompresi nello stesso contratto di trasferimento;
- sono inclusi in diversi contratti di trasferimento tra loro collegati;
- si concludono nella stessa finestra di mercato;
- non comportano esborsi monetari o ne comportano solo in misura limitata;

⁶²⁰ UEFA, Appendice G.3.5 UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations 2023

⁶²¹ Fabrizio Bava, *op.cit* pp.123-124

-comportano obblighi di pagamento o scadenze di pagamento uguali o simili tra i calciatori in entrata e quelli in uscita, che potrebbero compensarsi a vicenda.”⁶²²

In questi casi deve essere applicato il Principio contabile internazionale IAS 38, paragrafi 45-47, secondo cui il costo di un calciatore è valutato al fair value e può originare una plusvalenze solo se l’operazione di scambio ha sostanza commerciale⁶²³ e il fair value del calciatore ricevuto e calciatore scambiato è misurabile in modo attendibile; altrimenti il valore del calciatore ottenuto è determinato in base al valore del calciatore scambiato, dunque, i due calciatori sono iscritti allo stesso valore e non può emergere una plusvalenza. Questo trattamento contabile è stato esteso anche alle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili OIC.⁶²⁴

Ammortamenti dei diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori

L’ammortamento (Ce B10a) costituisce una componente rilevante del CE di una società calcistica, in considerazione degli elevati valori assegnati ai DPC. Inoltre, la stretta interconnessione con gli stessi implica che anche questa voce sia caratterizzata da un’alta significatività e rischio, a cui il revisore risponderà con procedure analoghe.

In merito ai controlli che il revisore dovrà eseguire, egli inizierà con l’analisi dei contratti dei giocatori allo scopo di verificare il periodo di vita utile, che si ricorda è uguale alla durata del contratto, e il valore da ammortizzare che è pari al valore

⁶²² UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations 2023, appendice G.3.5

⁶²³ Secondo lo stesso IAS 38: un’operazione di scambio ha sostanza commerciale se:

“- Configurazione dei Flussi Finanziari: I rischi, la tempistica e gli importi dei flussi finanziari dell’attività ricevuta differiscono da quelli dell’attività trasferita.

-Valore Specifico per l’Entità: Il valore specifico per l’entità della parte delle sue operazioni interessata dalla permuta si modifica per effetto della permuta.

-Significatività della Differenza: La differenza nei flussi finanziari o nel valore specifico è significativa rispetto al fair value delle attività permutate.”

Questi criteri aiutano a stabilire se un’operazione di scambio ha un impatto significativo sulla situazione economica dell’entità (i suoi flussi finanziari futuri variano a seguito dell’operazione)

⁶²⁴Ciò a seguito del recepimento all’interno del Manuale FIGC delle modifiche contenute nella nuova edizione del UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations (Edition 2023). FIGC, Comunicato Ufficiale N.111/A Fige, 31 OTTOBRE 2023, Roma

Gli effetti di questa disposizione, se realmente attuata, dovrebbero manifestarsi nei prossimi bilanci.

del calciatore iscritto. Il revisore potrà anche procedere ad un'analisi comparativa, raffrontando gli ammortamenti dei diritti pluriennali con quelli degli esercizi precedenti per individuare eventuali variazioni significative e approfondire le ragioni di tali variazioni. È possibile, infatti, che ci siano stati dei rinnovi contrattuali, i quali di fatto vanno ad estenderne la durata e, di conseguenza, modificare il periodo di vita utile e l'importo dell'ammortamento. Il revisore dovrà quindi accertare che tali rettifiche o aggiornamenti siano stati effettuati e registrati in modo corretto.

Successivamente verrà effettuato il ricalcolo degli ammortamenti svolti dalla società, al fine di verificare l'accuratezza matematica delle registrazioni, garantendo pertanto la correttezza dei calcoli eseguiti e la validità delle registrazioni nel bilancio. Nonché il professionista è tenuto ad accertare l'uniformità di applicazione del criterio contabile rispetto all'esercizio precedente. Può essere altresì necessario, qualora il criterio di ripartizione utilizzato differisca da quello a quote costanti, condurre interviste al management per indagare e comprendere le motivazioni alla base della scelta di tale metodo e capire se sia ragionevole e in conformità ai principi contabili applicati.

Nell'ambito degli ammortamenti, una conseguenza diretta legata al meccanismo delle operazioni a specchio e plusvalenze fittizie sopramenzionato, è l'aumento della quota di ammortamento per l'esercizio corrente e quelli successivi. Ciò in ragione del valore maggiorato registrato nei DPC rispetto al valore reale e che costituisce l'importo da ammortizzare. Tuttavia, poiché l'ammortamento è un costo deducibile fiscalmente e per i DPC il relativo ammortamento civilistico e fiscale coincide⁶²⁵, la società si troverà a dedurre ai fini fiscali dei costi per ammortamento che non sarebbero ammessi (ossia quell'importo in più calcolato

⁶²⁵ Secondo la Circolare n. 37 del 20 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate, pag.16: "dal punto di vista fiscale il costo di acquisizione del diritto pluriennale alle prestazioni sportive è classificabile tra gli "altri diritti iscritti nell'attivo di bilancio" di cui all'articolo 103, comma 2, del TUIR, e le relative quote di ammortamento sono deducibili "in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge". Dunque, la quota di ammortamento civilistico è identica al massimo importo deducibile fiscalmente.

su un valore più alto rispetto a quello che dovrebbe essere effettivamente considerato.)

Svalutazioni

Un problema comune nelle società di calcio è la scarsa propensione a registrare svalutazioni dei cartellini, il revisore dovrà quindi controllare se nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni del valore dei DPC (Ce B10c), richiedendo informazioni in tal merito e cercando di ripercorrere le considerazioni fatte dai club e la loro coerenza.

Il revisore dovrà inoltre valutare se fosse stato necessario eseguirle, verificando la presenza di determinate situazioni durevoli che possono essere segnale di possibili riduzioni di valore del diritto dei calciatori. Queste situazioni sono riconducibili, per esempio, a infortuni di significativa entità che possono generare incertezza riguardo alla possibilità di recuperare il valore del diritto; a infortuni gravi che mettono a rischio la carriera di un giocatore o l'impossibilità per il calciatore di continuare a giocare a livelli professionistici, a risoluzioni anticipate del contratto, o al prestito di un giocatore a un importo inferiore alle quote di ammortamento del periodo.⁶²⁶ È necessario prestare particolare attenzione anche agli eventi successivi che possono fungere da indicatori di contrazione del valore dei diritti alla data di bilancio, quale la cessione a titolo definitivo o temporaneo con opzione di riscatto del diritto pluriennale ad un valore inferiore rispetto al valore contabile netto intervenuta in data successiva alla data di riferimento del bilancio, ma prima della sua approvazione.⁶²⁷

Nel caso della fattispecie dell'infortunio, il revisore deve prima di tutto determinare se esiste una concreta possibilità di recupero per il giocatore, pertanto è indispensabile effettuare una valutazione della gravità dell'infortunio. Successivamente il professionista dovrà accertare che sia stato effettuato un riesame del valore residuo del diritto e analizzare il prospetto di calcolo degli

⁶²⁶ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1 pp.22

⁶²⁷ Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1 pp.23

accantonamenti al fondo svalutazioni dei DPC. È fondamentale richiedere informazioni e chiarimenti sul metodo utilizzato e sulle assunzioni sottostanti al modello, al fine di valutarne la ragionevolezza. Trattasi infatti di una posta valutativa, pertanto non esiste un metodo di quantificazione certo, ma si tratta di un valore stimato dagli amministratori che presenta un certo grado di soggettività. Invece se è avvenuto un abbandono dell'attività agonistica (indipendentemente dalla causa, compreso a seguito di un infortunio grave) o una risoluzione del contratto, il professionista dovrà controllare che sia stata operata una svalutazione totale del valore residuo del diritto in CE, ovvero di tutta la parte di costo non ammortizzato, poiché è venuta meno la capacità del calciatore di generare benefici economici futuri.⁶²⁸

Quando si tratta della cessione dei diritti successiva alla data del bilancio, se alla stessa data è già ravvisabile una contrazione del valore recuperabile, il revisore dovrà accertare che sia stata compiuta una svalutazione del valore del DPC.

In aggiunta, se il club ha impiegato un consulente esterno per effettuare le valutazioni sul valore recuperabile dei diritti (test dell'impairment), il revisore potrà richiedere informazioni anche ad esso.

Il revisore dovrà anche controllare se le svalutazioni eseguite nell'esercizio precedente debbano essere mantenute in bilancio. Qualora non sussistano più le condizioni che avevano giustificato tali operazioni contabili, sarà necessario ripristinare il valore originario in bilancio, al netto degli ulteriori ammortamenti non ancora contabilizzati.⁶²⁹

Infine, il revisore è tenuto a verificare l'adeguatezza della relativa informativa nel bilancio.

⁶²⁸Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1 pp..22

⁶²⁹Raccomandazioni contabili FIGC 2021/1 pp.23

Crediti e debiti verso enti settore specifico

La voce crediti e debiti verso enti settore specifico (SP CII6 – SPD15) comprende i crediti e debiti verso società nazionali ed esteri e i crediti e debiti verso Lega c/trasferimenti e Lega c/campionato.

Come già menzionato nel precedente capitolo, la liquidazione dei crediti e debiti nazionali da cessioni dei calciatori che riguarda la parte di competenza dell'esercizio (rappresentata dalla voce Lega c/trasferimenti e campionato) segue una procedura specifica regolata nei termini dalla FIGC e che prevede l'interposizione della Lega come stanza di compensazione. Questo implica che non avvengono incassi e pagamenti diretti tra club e oltretutto, il saldo finanziario risultante dalla compensazione delle operazioni durante la campagna trasferimenti viene in parte rateizzato⁶³⁰ e assistito obbligatoriamente da garanzie bancarie o assicurative. Ragione per cui tali crediti non presentano rischi di solvibilità; diversa invece è la situazione dei crediti verso società estere o crediti non inerenti alla cessione dei calciatori, poiché in questi casi potrebbero emergere dei rischi legati alla solvibilità e al rischio di cambio, se si tratta di transazioni extra-UE.

Le procedure di revisione che possono essere implementate riguardo ai crediti e debiti verso Lega c/trasferimenti possono comprendere l'ispezione del contratto di cessione stipulato tra le parti e la relativa registrazione in bilancio, la richiesta di estratti conto alla Lega Calcio di appartenenza e la verifica dell'esistenza effettiva delle garanzie bancarie e assicurative. In questo ultimo caso potrebbe essere opportuno circolarizzare i due istituti per richiedere conferma dei termini dell'accordo.

Relativamente agli altri crediti e debiti (i crediti e debiti verso società estere e nazionali non derivanti da cessione dei diritti), il revisore dovrà sicuramente procedere a test di validità, quali la circolarizzazione delle società con cui il club ha intrattenuto relazioni finanziarie per attestare l'esistenza di tali relazioni e la

⁶³⁰ Le condizioni di tali dilazioni, comprese le scadenze gli e importi delle rate passive o attive, vengono stabilite annualmente dalla FIGC mediante emanazione di un comunicato. Per la stagione sportiva 2024/2025, il comunicato di riferimento è il numero 226/A del 24 maggio 2024.

conferma del saldo. Sarà inoltre necessario verificare la corretta rilevazione, classificazione ed esposizione in bilancio dei crediti e debiti, parimenti sarà opportuno controllare che l'informativa in Nota Integrativa sia completa, accurata e corrisponda alle risultanze contabili. Inoltre, è importante verificare la coerenza di tali informazioni presentate nella relazione sulla gestione. In aggiunta, per eventuali crediti/debiti in valuta estera, il revisore dovrà verificare che siano stati convertiti al tasso di cambio in vigore alla data di bilancio, ai fini della valutazione degli stessi.

3.2.1.2 Gestione ordinaria del business

Nella “gestione ordinaria del business”⁶³¹ rientrano i ricavi da gare (CEA1a-b), i proventi da diritti tv (CEA5e), le entrate da sponsorizzazioni (CEA5b) e i ricavi commerciali, inclusi merchandising, canoni, licenze, royalties (CEA5d) e altri proventi; tra i costi, il più rilevante è rappresentato dal costo del lavoro (CEB9).⁶³²

Normalmente l'analisi del conto economico viene preceduta da un'analisi comparativa che confronta i dati dell'esercizio corrente con quelli di uno o due esercizi precedenti affinché emergano eventuali scostamenti significativi sui quali poi il revisore dovrà avere maggiore riguardo. Questo esame viene approfondito anche con colloqui presso i responsabili aziendali sui trend e sulle fluttuazioni verificatesi durante l'esercizio, ottenendo così spiegazioni sugli scostamenti riscontrati.⁶³³

Ricavi

I ricavi da stadio (CEA1a-b) includono quelli derivanti dalla vendita degli abbonamenti e dei biglietti delle partite giocate in casa e le quote dei ricavi delle partite fuori casa riconosciute dalle squadre ospitanti.

Di solito i club si avvalgono di sistemi di biglietteria elettronica offerti da fornitori di servizi di biglietteria come Ticketone, Vivaticket o Platinum Group, che

⁶³¹ R. BAUER, op.cit. pp.5

⁶³² Ibidem

⁶³³ Cadeddu L e Portalupi A, op.cit. pp 293

permettono di monitorare le vendite e di seguire in tempo reale il numero di biglietti venduti, le diverse categorie di biglietti e altre informazioni pertinenti. Tali dati vengono successivamente integrati nei sistemi di gestione delle società calcistiche. Il revisore dovrà esaminare quindi le procedure di controllo interno per valutare il funzionamento del detto sistema di vendita, della gestione degli incassi e anche del sistema contabile per le registrazioni delle entrate, il quale dovrebbe permettere una corretta contabilizzazione, cioè una classificazione secondo singolo incontro e per competizione dei ricavi (campionato, coppa Italia, coppe europea) e per competenza della stagione sportiva a cui si riferiscono.⁶³⁴

In aggiunta, sarà necessario verificare che il valore registrato corrisponda alla documentazione di supporto, rappresentata dal report sulle vendite di biglietti e abbonamenti e dai contratti stipulati con le piattaforme che offrono servizi di ticketing e abbonamenti, che ne attestano anche l'esistenza.

Bisogna prestare attenzione alla competenza relativa alla registrazione degli abbonamenti, poiché, a differenza degli incassi immediati provenienti dalla vendita dei biglietti, gli abbonamenti possono essere pagati in anticipo rispetto alla stagione a cui si riferiscono; in tal caso, l'iscrizione del ricavo dovrà essere rinviata all'anno successivo rispetto alla manifestazione finanziaria.

Per quanto riguarda l'incasso delle somme dei biglietti e abbonamenti, è importante analizzare il contratto di biglietteria stipulato con il fornitore per comprendere le condizioni e i termini relative al trasferimento degli incassi derivanti dal ticketing. Il revisore dovrà accertarsi che il trasferimento degli importi sia avvenuto, esaminando gli estratti conto bancari e altresì dovrà verificare la corretta registrazione del pagamento nell'esercizio appropriato. Se necessario, il revisore può anche richiedere conferme esterne a queste piattaforme per accertare l'esistenza e l'accuratezza degli importi iscritti in contabilità.

I proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi e radiofonici (CEA5e) sono distribuiti a ciascun club secondo determinate percentuali fissate dalla legge e in

⁶³⁴ R. BAUER, op.cit. pp.5

base a contratti collettivi stipulati dalla Lega di riferimento.⁶³⁵ Le informazioni relative agli importi e alle condizioni contrattuali possono essere facilmente verificate richiedendo dati alla Lega Calcio e anche attraverso la verifica dei saldi mediante circolarizzazione degli emittenti.⁶³⁶

Relativamente alle entrate provenienti dalle sponsorizzazioni (CE A5b), si procede all'ispezione del contratto stipulato tra il club e lo sponsor, assicurandosi che sia conforme alle normative UEFA e FIGC. In particolare, si esaminano i termini, le condizioni, le clausole di risoluzione e le modalità di pagamento, al fine di verificare l'esistenza e la correttezza delle scritture in contabilità generale ("Co.Ge") e degli importi riportati nel bilancio. Tuttavia, per convalidare tali saldi è possibile anche implementare procedure di conferma esterna, circolarizzando gli sponsor.

In aggiunta, il revisore dovrà tenere in considerazione anche il rischio di solvibilità del terzo contraente, infatti se vi sono dubbi sulla sua capacità finanziaria o se si verifica una violazione del contratto, come un inadempimento, ciò potrebbe influire sull'esigibilità dei corrispettivi concordati, rendendo necessario svalutare il credito corrispondente.

Bisogna per di più prestare particolare attenzione alle sponsorizzazioni effettuate con parti correlate, poiché queste operazioni possono dar luogo a conflitti di interesse⁶³⁷. Pertanto, il revisore dovrà innanzitutto identificare le parti correlate coinvolte e la natura dei rapporti intercorsi, esaminare i controlli interni del club in merito alle procedure di autorizzazione e approvazione delle operazioni di sponsorizzazione. Il procedimento poi ricalca quello indicato da un apposito principio, l'ISA Italia 550 relativo alle parti correlate. Tuttavia, il revisore dovrà anche valutare l'opportunità dell'operazione di sponsorizzazione, assicurandosi che non sia motivata esclusivamente da ragioni fiscali, ma che possa effettivamente contribuire a raggiungere i clienti o i fruitori dei beni o servizi

⁶³⁵ Si rimanda al paragrafo 2.2.1

⁶³⁶ R. BAUER, op.cit. pp.6

⁶³⁷ Invero gli sponsor possono beneficiare di agevolazioni fiscali, in quanto tali spese sono interamente deducibili nell'esercizio fiscale di riferimento come spese pubblicitarie

offerti dallo sponsor. È altresì necessario verificare che le prestazioni siano realmente fornite e documentate, e che i termini economici del contratto di sponsorizzazione siano in linea con i prezzi di mercato e il bacino di utenza.⁶³⁸

Riguardo al valore delle sponsorizzazioni, dal 1° gennaio 2025, entrerà in vigore il nuovo *Financial Sustainability Regulations* che introdurrà dei controlli aggiuntivi sulle sponsorizzazioni (per scoraggiare il ricorso alla pratica delle sponsorizzazioni gonfiate), infatti sarà previsto un sistema di monitoraggio

“effettuato da un numero ridotto di agenzie sul mercato che devono seguire una metodologia prestabilita. Sia la UEFA che le Società possono incaricare unicamente una di queste compagnie che forniranno un risultato, generalmente un range [un valore di mercato per quel tipo di accordo] dal quale poi si farà la media dei due; quello sarà il valore che dovrà essere utilizzato" dunque sarà il fair value del valore della sponsorizzazione.⁶³⁹

La revisione degli altri ricavi commerciali (CEA5d), quelli da merchandising, segue sostanzialmente le procedure già esposte per le entrate da sponsorizzazione. Il revisore dovrà analizzare le procedure di fatturazione, incasso e registrazione contabile delle entrate, e acquisire la documentazione pertinente ai ricavi, inclusi le fatture emesse, eventuali contratti di licenza e le ricevute degli incassi.

Un test essenziale per accertare la corretta contabilizzazione per competenza dei ricavi in generale è il cut-off⁶⁴⁰, procedura che viene svolta analizzando le vendite registrate poco prima della data di chiusura del bilancio e raccogliendo elementi probatori che attestino la registrazione del ricavo e del credito.⁶⁴¹

Conti non caratteristici

Un altro test di dettaglio che viene effettuato a livello di CE è il *vouching*, procedura che permette di analizzare le transazioni del prospetto attraverso una

⁶³⁸ Studio Pizzano, *Il contratto di sponsorizzazione nel mondo dello sport dilettantistico*, 16 Aprile, 2024

⁶³⁹ Andrea Traverso, *Goal Economy*, RadioserieA, 28 novembre 2024

⁶⁴⁰ Cadeddu L e Portalupi A, *op.cit.* pp.214

⁶⁴¹ Rosalba Evangelista, *La Valutazione Dei Crediti Commerciali Nell'ambito Delle Procedure Di Revisione* Revilaw, 27/01/2021

verifica della corretta contabilizzazione, classificazione, inerenza e competenza del conto selezionato.⁶⁴²

Solitamente si scelgono le voci non caratteristiche di una società, aventi descrizioni generiche, perché in essa potrebbero confluire transazioni non pertinenti, o si selezionano le voci significative non coperte adeguatamente da altri test. La verifica avviene mediante acquisizione delle schede contabili dei conti selezionati che dovranno essere quadrate con il saldo del bilancio di verifica, successivamente si selezionano gli importi del conto da testare.⁶⁴³

Costi del personale

La voce dei costi per il personale (CE B9) include sia la componente dei salari e stipendi (CE B9a) che gli oneri sociali annessi (CE B9b) e gli accantonamenti in forza di legge e dei contratti collettivi (CE B9c).

Le procedure di revisione che si possono svolgere nell'ambito dei salari e stipendi dei tesserati⁶⁴⁴ comprendono l'analisi e controlli dei pagamenti degli emolumenti, bonus e di qualsiasi altro compenso pattuito con gli stessi. Il revisore dovrà infatti verificare che la retribuzione lorda indicata nel cedolino e nelle schede contabili corrisponda a quanto riportato nel contratto e che le somme riscontrabili dagli estratti dei conti bancari quadrino con le disposizioni di bonifico e con gli importi dei cedolini. È inoltre necessario procedere ad un ricalcolo dello stipendio lordo mensile.

Relativamente agli obblighi previdenziali legati al costo del lavoro dei tesserati, il professionista è tenuto alla verifica degli adempimenti contributivi ossia il versamento regolare e nei termini di legge da parte della società dei contributi, mediante la quadratura tra quanto iscritto in bilancio e negli F24 relativi ai

⁶⁴² Cadeddu L e Portalupi A, op.cit pp.294-295

⁶⁴³ Ibidem

⁶⁴⁴ I tesserati comprendono i calciatori, allenatori, tecnici e altri tesserati, ai quali si applicano i contratti specifici di lavoro sportivo. In questo paragrafo verrà fatto un focus esclusivamente sul costo del personale tesserato.

Invece, al personale dipendente non tesserato si applicano i CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit, per la revisione delle voci relative a questi ultimi, si adottano le procedure di revisione tradizionali, si rimanda a

versamenti successivi.⁶⁴⁵ L'obiettivo, dunque, è verificare il rispetto dei principi di completezza, competenza e corretta contabilizzazione di questa voce del bilancio. Si possono altresì svolgere analisi comparative per evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alla situazione precedente e incontri con la direzione affinché si raccolgano informazioni circa le operazioni ed eventi significativi o anomali che si sono verificati durante l'esercizio.⁶⁴⁶

Anche riguardo alle indennità di fine carriera assimilabili al TFR per calciatori e allenatori, il revisore dovrà effettuare il ricalcolo degli importi per verificare che gli accantonamenti siano stati calcolati correttamente in base ai contratti e all'accordo collettivo vigente, è tenuto altresì a verificare che sia avvenuto il loro versamento e che siano stati correttamente registrati in contabilità e in bilancio.

3.2.1.3 Altre aree

Fondi rischi

Nell'attività quotidiana di un club possono originarsi circostanze per le quali la società si trova a essere coinvolta come soggetto passivo in dispute legali e/o in situazioni di contenzioso. In tali casi, se si considera probabile un esito sfavorevole della controversia (alto rischio di soccombenza), è ragionevole prevedere il sostenimento in futuro di costi ed oneri legati ai risarcimenti giudiziali o transattivi per le liti in corso. Pertanto, alla chiusura dell'esercizio, nel caso in cui tali situazioni siano già presenti, è necessario accantonare tali somme in fondi dedicati in base alla natura degli eventi, per esempio il *Fondo rischi per cause in corso*, *Fondo per eventuali contestazioni da parte di terzi* (SP B4).⁶⁴⁷

Il revisore dovrà verificare che tutte le situazioni possibili soddisfacenti i requisiti per l'iscrizione tra i fondi rischi siano state correttamente identificate e contabilizzate, dovrà inoltre accertare che i fondi contabilizzati siano stati destinati a coprire passività esistenti e non generiche.

⁶⁴⁵ Carlotta Tedesco, *Le procedure di revisione dei debiti*, INRL, 26 gennaio 2022

⁶⁴⁶ Cadeddu L e Portalupi A, op.cit. pp.298

⁶⁴⁷ OIC 31, pp. 21

Il professionista dovrà pertanto eseguire una serie di verifiche di dettaglio sui saldi, attraverso ispezioni e indagini presso la direzione o altri soggetti all'interno dell'impresa, incluso il consulente legale interno.⁶⁴⁸ Se quest'ultimo è esterno, il revisore può avviare una comunicazione diretta con esso mediante una lettera di richiesta generale di informazioni, per ottenere un elenco dei contenziosi e delle contestazioni in corso, insieme a una loro descrizione e valutazione riguardo al probabile esito finale, inclusa la stima di eventuali oneri per la società⁶⁴⁹. Nell'ambito del riesame dei conti relativi alle spese legali, è possibile raccogliere informazioni e documenti sugli onorari e le spese sostenute dalla società, tenendo conto anche di quelle per le quali non è stata ancora emessa una fattura.⁶⁵⁰

Potrebbe rendersi necessario anche esaminare i verbali delle riunioni dei responsabili delle attività di governance e la corrispondenza tra l'azienda e il consulente legale circa la valutazione e la quantificazione dei contenziosi e delle contestazioni.⁶⁵¹

In merito alla valutazione dei fondi, poiché si tratta di valori stimati e non esiste un metodo di quantificazione accurato, oltre al rischio elevato di ingerenze nel calcolo da parte della direzione (rischio di frode), il revisore deve acquisire le c.d. *attestazioni scritte* dalla governance. In tali attestazioni, la governance dichiara formalmente di aver fornito al revisore tutte le informazioni relative ai contenziosi noti, alla loro contabilizzazione e alle ipotesi e assunzioni utilizzate nella formulazione delle stime.⁶⁵²

È opportuno altresì effettuare dei ricalcoli per verificare l'accuratezza delle stime già eseguite. Per di più il revisore dovrà controllare la concordanza tra i saldi iniziali e finali del prospetto con il bilancio dell'esercizio precedente, così come verificare la corretta movimentazione del fondo, se avvenuta, e degli importi

⁶⁴⁸ ISA 501 par 9

⁶⁴⁹ ISA 501 par A22

⁶⁵⁰ Ibidem

⁶⁵¹ ISA 501 par.9

⁶⁵² ISA 501 par.12

accantonati e quadrare tali variazioni dell'esercizio con le poste correlate dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

Inoltre, non è raro che i club si trovino in contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria o fiscale a causa di ricorsi presentati per contestare l'atto ricevuto. Pertanto, il revisore dovrà accertare che, qualora la controversia sia ancora in corso, ovvero si è in attesa dell'emissione della sentenza, la società, all'atto della notifica dell'avviso di accertamento, abbia eseguito l'accantonamento nel fondo per imposte (SP B2). Altrimenti, se il procedimento processuale è già concluso, il revisore dovrà verificare che gli effetti contabili risultanti dall'esito del processo siano stati registrati correttamente nella contabilità.

Debiti verso soci per finanziamenti

La voce dei debiti verso soci per finanziamenti (SP D3) è una posta frequente nei bilanci delle società calcistiche e indica i versamenti erogati dai soci a favore della società a titolo di finanziamento⁶⁵³. Tuttavia, questi versamenti possono assumere anche la natura di apporti in conto aumento di capitale e a fondo perduto, la differenza tra le due situazioni risiede nell'intento dei soci. Perciò, il revisore è chiamato a comprendere l'intento sottostante all'operazione per determinare la sua corretta classificazione in bilancio.

Inoltre, egli dovrà analizzare attentamente la documentazione inerente a tali finanziamenti, specialmente il verbale dell'assemblea di approvazione del finanziamento erogato dai soci, le condizioni di finanziamento (infruttifero o fruttifero) e di rimborso, nonché le eventuali ricevute bancarie che attestano le somme rimborsate nel corso dell'anno.⁶⁵⁴

Debiti e crediti intercompany e parti correlate

Un'area senza altro rilevante per l'attività di revisione è rappresentata dai debiti e crediti intercompany (SP CII2-5,D10-11bis), ossia debiti e crediti nei confronti

⁶⁵³ V. Supra. cap.2.1.5

⁶⁵⁴ Carlotta Tedesco, op.cit.

delle società del gruppo a cui appartiene il club (società collegate, controllate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti). Questi rientrano nella più ampia categoria delle transazioni con parti correlate⁶⁵⁵.

Le operazioni con parti correlate⁶⁵⁶ non sono vietate ma devono conformarsi agli obblighi di informativa da fornire nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione, e gli obblighi di contabilizzazione ed esposizione in bilancio, ovvero le operazioni devono essere indicate distintamente dalle voci di riferimento.

Poiché si tratta di operazioni intraprese con parti non indipendenti, esiste il rischio che vengano concluse non a condizioni di mercato, il che potrebbe portare a effetti distorsivi sui valori di bilancio e incorrere anche in un potenziale rischio di frode. È responsabilità dell'organo amministrativo della società identificare ed evidenziare le parti correlate e le operazioni effettuate con esse; per adempiere a questo obbligo, è necessario che venga implementato un sistema contabile e di controllo interno capace di individuare e separare le operazioni con parti correlate, assicurandone una corretta rappresentazione nel bilancio.⁶⁵⁷

Il revisore innanzitutto dovrà identificare le parti correlate richiedendo alla direzione una lista completa delle stesse,⁶⁵⁸ successivamente sarà necessario confermare la loro esistenza e le informazioni fornite dalla direzione attraverso le seguenti procedure⁶⁵⁹:

⁶⁵⁵ Un soggetto è parte correlata a una società se:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della società;

(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d); (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata. IAS 24

⁶⁵⁶ Operazioni con trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra la società che redige il bilancio e una parte correlata IAS 24

⁶⁵⁷ Cadeddu L e Portalupi A, op.cit pp.340

⁶⁵⁸ Cadeddu L e Portalupi A, op.cit pp.341

⁶⁵⁹ Ibidem

- l'analisi delle carte di lavoro degli esercizi precedenti e richiesta alla direzione dell'attestazione sui nominativi per identificare le parti correlate conosciute;
- l'esame delle procedure adottate dalla società, cioè analisi del sistema di controllo interno per identificare le parti correlate;
- la richiesta di informazioni riguardo a possibili legami o relazioni tra gli amministratori e i dirigenti della società ed altre entità;
- l'analisi del libro soci per identificare i principali soci e dei libri dei verbali delle Assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio di amministrazione, oltre ad altri libri sociali rilevanti come, ad esempio, il libro dei verbali del Comitato Esecutivo ed il libro dei verbali del Collegio sindacale;
- la richiesta di informazioni ai revisori precedenti, circa la loro conoscenza di ulteriori parti correlate;
- l'analisi della dichiarazione dei redditi e di qualsiasi altra documentazione eventualmente inviata agli organi di controllo.

In seguito, il professionista sarà tenuto a verificare l'esistenza di operazioni con parti correlate, esaminando le informazioni rese dalla direzione e quelle operazioni che potrebbero sembrare anomale in base alle circostanze e suggerire la presenza di parti correlate non precedentemente riconosciute.⁶⁶⁰ Pertanto, dovrà effettuare test di validità sulle operazioni e sui saldi di bilancio: ispezioni delle registrazioni e documenti, quali verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, controllo delle conferme esterne e/o delle informazioni ricevute dalle banche e dagli istituti finanziari per i prestiti attivi e passivi e delle operazioni di investimento.⁶⁶¹

Infine, il revisore dovrà valutare se tali operazioni siano state registrate in modo appropriato e siano state adeguatamente evidenziate nel bilancio, procedendo con le seguenti attività:

- richiedere conferme dei termini e dell'ammontare delle operazioni alle parti correlate o al loro revisore;

⁶⁶⁰ Cadeddu L e Portalupi A, op.cit. pp. 342

⁶⁶¹ Cadeddu L e Portalupi A, op.cit. pp. 343

- esaminare le prove disponibili presso le parti correlate;
- analizzare le caratteristiche delle operazioni e le relative motivazioni economiche, confermando e discutendo tali aspetti con le persone coinvolte nelle operazioni stesse, quali amministratori e dirigenti della società, banche, avvocati, agenti e garanti, nonché con il Collegio sindacale;
- verificare che in bilancio venga fornita un'informativa adeguata.

È essenziale per il revisore ottenere dalla direzione un'attestazione scritta riguardante la completezza delle informazioni fornite relative all'identificazione delle parti correlate e l'adeguatezza delle informazioni indicate nel bilancio riguardanti le parti correlate e le operazioni svolte con esse.⁶⁶²

Per quanto riguarda i debiti e crediti Intercompany, i gruppi societari gestiscono le poste intercompany attraverso riconciliazioni infragruppo firmate dai rispettivi uffici amministrativi e che sono impiegate dal revisore per quadrare i vari saldi in bilancio. Tuttavia, se le informazioni sulle riconciliazioni ottenute non dovessero essere ritenute affidabili dal revisore o se le società non le gestisce, è possibile implementare l'attività di conferme esterne alle società intercompany.⁶⁶³

3.2.2 Adempimenti periodici richiesti

Le società di calcio, ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale necessaria alla partecipazione al Campionato di riferimento, devono osservare una serie di adempimenti prescritti dal Sistema Licenze Nazionali della FIGC. In questo contesto, il ruolo del revisore consiste, se previsto dalla società⁶⁶⁴, nell'attestare il rispetto degli obblighi richiesti entro delle date stabilite, mediante la sottoscrizione (unitamente alla firma legale rappresentante del club) e deposito di una dichiarazione presso la Lega di competenza o la COVISOC.

⁶⁶² Ibidem

⁶⁶³ Carlotta Tedesco, *Le procedure di revisione dei debiti*, INRL, 26 gennaio 2022

⁶⁶⁴ Infatti, la dichiarazione può essere sottoscritta o dal revisore legale o dal presidente dell'organo di controllo o sindaco unico, oltre che dal rappresentante legale. Si tratta di una funzione che non può essere inquadrata negli incarichi professionali affidati ai revisori legali, ma rappresenta un altro incarico conferito da una disposizione federale nazionale.

Le società, nello specifico, devono aver assolto entro un termine inderogabile⁶⁶⁵ fissato ogni anno nel documento della FIGC:

-“il pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 aprile 2024, nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, diversi dai debiti risultanti dal conto Campionato e dal conto Trasferimenti;

-il pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 febbraio 2024, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 28 febbraio 2024;

-il pagamento degli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2024 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

-il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di aprile 2024 compreso, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico;

-il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di marzo 2024 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2024 compreso;

-il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di marzo 2024 compreso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico;

⁶⁶⁵ Per la stagione 2024/2025 è stato il 4 giugno 2024

- il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2024 compreso;
- il pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA risultanti dalle dichiarazioni annuali riferite ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;
- il pagamento delle liquidazioni periodiche IVA relative ai primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2023.”⁶⁶⁶

Vi sono altresì adempimenti successivi all'ottenimento della Licenza da osservare entro una scadenza specifica, per i quali è sempre necessaria una dichiarazione del revisore attestante il compimento degli obblighi previsti. Tuttavia, la loro inosservanza costituisce solo un illecito disciplinare e comporta sanzioni in forma di ammenda o una penalizzazione di due punti in classifica, a seconda delle inottemperanze.⁶⁶⁷

In particolare, quest'anno le società hanno dovuto entro il 1° luglio 2024 e 30 settembre 2024:

- “depositare presso la Co.Vi.So.C., copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre dell'anno d'imposta 2023, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee;
- assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di maggio 2024 e giugno 2024;
- assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati e alle altre figure professionali, per la mensilità di maggio 2024, giugno 2024 in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico;

⁶⁶⁶ FIGC, Sistema Licenze Nazionali 2024/2025, Titolo I): criteri legali ed economico-finanziari I) Adempimenti delle società di Serie A, di Serie B, di Serie C, punto C, pp.2-4

⁶⁶⁷ FIGC, Sistema Licenze Nazionali 2024/2025, pp.11

-assolvere il pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di aprile 2024, di maggio e giugno e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di maggio 2024 e giugno 2024;

-assolvere il pagamento delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per la mensilità di aprile 2024, di maggio e giugno in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico;

-assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di maggio 2024 e giugno 2024.”⁶⁶⁸

Per fare riferimento a esempi specifici, lo scorso 17 ottobre 2024 il Tribunale Federale Nazionale ha comminato un punto di penalizzazione e un'ammenda pari a 10.000 euro alla Triestina per irregolarità relative al deposito della garanzia fideiussoria e sei mesi di inibizione al Presidente⁶⁶⁹; il 29 ottobre invece il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto due punti di penalizzazione in classifica alla Ternana Calcio e sanzionato con tre mesi di inibizione il Presidente del consiglio di amministrazione del club dotato di poteri di rappresentanza della società all'epoca dei fatti per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di maggio e giugno 2024, riguardanti gli emolumenti spettanti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivi.⁶⁷⁰

⁶⁶⁸FIGC, Sistema Licenze Nazionali 2024/2025, Titolo XI): adempimenti successi all'ottenimento della licenza nazionale

⁶⁶⁹<https://www.figc.it/it/federazione/news/irregolarit%C3%A0-relative-al-deposito-della-garanzia-fideiussoria-un-punto-di-penalizzazione-alla-triestina/> “ultimo accesso: 31/10/2024”

⁶⁷⁰<https://www.figc.it/it/federazione/news/violazioni-amministrative-2-punti-di-penalizzazione-in-classifica-per-la-ternana/> “ultimo accesso: 31/10/2024”

3.3 CONCLUSIONI

I revisori legali e le società di revisione legale rivestono un ruolo centrale nel sistema di controlli predisposto dalle normative federali, sono infatti responsabili della revisione legale del bilancio d'esercizio redatto dai club, con l'obiettivo di accrescere la fiducia degli utilizzatori del documento informativo. Questo avviene attraverso l'espressione di un giudizio da parte del revisore che attesta se il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta in conformità con il quadro normativo vigente. Tale attività è fondamentale per due ragioni: il primo riguarda il rilascio della Licenza nazionale e UEFA, che avviene solo se il giudizio di revisione contenuto nella relazione di revisione è privo di rilievi; il secondo motivo concerne i documenti che devono essere depositati presso la COVISOC (ai fini di un ulteriore monitoraggio) insieme al bilancio d'esercizio approvato, tra cui figura anche la relazione del revisore legale dei conti.

La revisione legale del bilancio d'esercizio delle società calcistiche avviene in osservanza della normativa italiana in materia di revisione. Prima di accettare l'incarico, il professionista deve acquisire una comprensione dell'impresa oggetto di revisione, del suo sistema di controllo interno e delle specifiche caratteristiche e condizioni dell'incarico stesso. È altresì essenziale che la società di revisione disponga di una struttura organizzativa idonea a ridurre potenziali rischi e di procedure necessarie per garantire l'osservanza dei principi etici pertinenti per l'esecuzione dell'incarico, con particolare attenzione all'indipendenza. In aggiunta il revisore deve procedere all'identificazione e alla valutazione dei rischi di errori significativi e pianificare le risposte di revisione più appropriate. Ciò implica decidere l'estensione e ampiezza dei test di validità (quali analisi comparative e verifiche di dettaglio come ispezioni dei documenti, ricalcolo, indagini, conferme esterne) sui saldi contabili, sulle transazioni e test di conformità sui controlli interni dell'azienda da svolgere, al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti (asserzioni) e raccogliere le evidenze necessarie.

Le voci principali del bilancio di un club a cui il professionista deve prestare particolare attenzione sono i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, gli

ammortamenti connessi, le eventuali svalutazioni dei giocatori e le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti. In questo caso le criticità emergono a causa della soggettività dei valori e prezzi attribuiti ai calciatori. Inoltre, il revisore è tenuto a esaminare con accuratezza anche le operazioni intraprese con parti correlate, principalmente debiti e crediti intercompany, i fondi accantonati per situazioni di contenzioso, in particolare per questioni fiscali e tributarie, nonché i costi del personale e i debiti verso soci per finanziamenti.

CONCLUSIONI

L'attività di revisione legale del bilancio d'esercizio delle società di calcio professionistiche italiane sta assumendo un'importanza sempre più rilevante nell'accrescere la trasparenza delle operazioni aziendali e nel garantire l'affidabilità delle informazioni comunicate al mercato. Questa attività, realizzata mediante un processo di verifica e attestazione dei dati, documenti, nonché delle dichiarazioni fornite dai club da parte di professionisti revisori, si conclude con l'emissione di un giudizio sulla conformità del bilancio nel fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e finanziaria aziendale. Ciò contribuisce a rafforzare la credibilità dell'intero settore calcistico, anche in considerazione del notevole volume d'affari generato dai club e degli interessi che gravitano intorno.

La revisione si inserisce però nel più ampio sistema di controlli e verifiche alle società calcistiche e ai loro bilanci predisposto dagli organi federali e dal legislatore. Idealmente, al vertice di questo sistema federale a livello nazionale si colloca, al momento, la COVISOC per incarico della FIGC, in attesa dell'effettiva operatività della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche. Sotto di essa si trova il revisore o la società di revisione legale incaricata di eseguire un controllo indipendente e obiettivo del bilancio. Bisogna sottolineare che lo scopo ultimo dei vari monitoraggi adottati è esclusivamente quello di garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia a livello internazionale che nazionale. Questo avviene se si assicura una sana gestione delle società nel rispetto di tutte le normative e obblighi legali vigenti, ossia i club devono riuscire a bilanciare il conseguimento dei risultati sportivi con la salvaguardia della propria stabilità e sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale.

In questo contesto il bilancio d'esercizio riveste un ruolo centrale, poiché funge da strumento di controllo della gestione per gli enti e organismi incaricati della vigilanza dei club. Esso fornisce infatti i valori necessari per l'applicazione delle

specifiche regole federali, consentendo il calcolo dei parametri UEFA e FIGC. Inoltre, l'informativa economica-finanziaria costituisce l'oggetto su cui si fonda l'attività di revisione, oltre a rappresentare uno strumento di sintesi informativa per gli stakeholder riguardo alla realtà aziendale.

Nel caso dei club di calcio, il bilancio presenta caratteristiche uniche in ragione del particolare prodotto offerto, ovvero lo spettacolo sportivo e del fattore di produzione impiegato, vale a dire i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori e tutto ciò che ruota attorno a questi assets. Esso riflette anche le specifiche operazioni aziendali e negozi giuridici che contraddistinguono la gestione delle società di calcio, nonché le peculiarità e le dinamiche proprie dei club stessi, che non trovano analogie nelle normali imprese industriali e commerciali. Tra questi aspetti vi è per esempio l'impatto delle performance sportive, spesso imprevedibili, sull'intera organizzazione aziendale, reddito compreso, ma a loro volta tali risultati sportivi sono influenzati dalle performance economiche e finanziarie aziendali.

È proprio questa unicità del settore calcistico, supportato da un corpus normativo integrativo ad hoc e delle sue componenti di bilancio, a conferire anche alla revisione legale caratteristiche distintive, sebbene i principi, la metodologia e le tecniche di revisione rimangano invariate.

I revisori devono monitorare quelle fattispecie per le quali hanno riscontrato e valutato un rischio più elevato di errori significativi e prestare particolare attenzione nella loro pianificazione e programmazione. È stato osservato che, per quanto riguarda i bilanci dei club, queste situazioni corrispondono principalmente alle voci tipiche del settore, in particolare i diritti alle prestazioni dei calciatori e le voci correlate, quali le svalutazioni di tali immobilizzazioni e il loro ammortamento, le plusvalenze associate e il costo del lavoro. Pertanto, l'area della gestione dei calciatori si presenta come la più critica ed è anche quella più ingente in termini monetari. Un'altra area delicata riguarda le operazioni realizzate con parti correlate, come le transazioni di calciomercato intraprese con società del medesimo gruppo o le sponsorizzazioni; analogamente l'area dei fondi, poste

ricorrenti nelle società calcistiche a causa di frequenti contenziosi con le autorità fiscali e previdenziali, come pure con l'Amministrazione Finanziaria.

Un aspetto che incide certamente sul rischio è l'aleatorietà del valore economico di un calciatore stabilito dal club proprietario del cartellino. Ciò può dare origine a irregolarità o sotterfugi contabili o fenomeni alquanto discutibili, talvolta fraudolenti e non sempre di facile individuazione. Dunque, sarebbe auspicabile che gli organi federali introducessero nel più breve tempo possibile una regolamentazione chiara e uniforme o comunque linee guida omogenee in merito alla valutazione dei cartellini degli atleti. Questo contribuirebbe a prevenire, o quantomeno a ridurre l'insorgere delle problematiche legate al valore dei calciatori e l'incertezza che si può generare nel sistema. Per di più incrementerebbe anche la trasparenza delle operazioni di calciomercato, facilitando al contempo il controllo da parte dei revisori e degli organismi di vigilanza.

In tale prospettiva andrebbe inquadrata anche l'esigenza di revisionare l'intera disciplina contabile federale per recepire le modifiche apportate negli altri regolamenti e disposizioni federali, oltre che per allinearsi alle esigenze del settore calcistico e al contesto legislativo in cui operano gli organi federali e tutti gli attori coinvolti nel mondo del pallone, club inclusi.

BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA

- Agenzia delle Entrate, *Circolare n. 37 del 20 dicembre 2013*
- Antonelli V. et al, *Dossier Revisione Legale*, Gruppo 24 ore
- Associazione Italiana Calciatori:
<https://www.assocalciatori.it/struttura/chi-siamo> “ultimo accesso: 28/05/2024”
Note introduttive tabelle lordo-netto 2024 serie A
- Associazione Italiana Calciatori, Lega Serie A FIGC, *Accordo collettivo 2023-2023*
- Bauer Riccardo, in *Aree critiche di revisione delle società di calcio*, in “Revisione contabile: la rivista dei revisori contabili”, Milano, (2001)
- Bava Fabrizio:
Come leggere i bilanci del calcio, Amazon, s.l., (2023) pp.129
<https://www.figc.it/it/federazione/la-federazione/organi/organi-federali/>
“ultimo accesso: 22/03/2024”
Plusvalenze Juventus: tra informazione e disinformazione, Blog Fabrizio Bava, 12 dicembre 2021
- Bellinazzo Marco, *Violazione Fair-play finanziario, per Inter e Roma obbligo di mercato in attivo per 2 anni*, “Il Sole 24 ore”, 2 settembre 2022
- Benoldi Alberto e Sottoriva Claudio, *La disciplina della redazione del bilancio di esercizio delle società di calcio. Confronto con l’esperienza internazionale ed impatto del c.d «Financial Fair Play»*, in “Rivista di diritto ed economia dello sport”, vol. VII, Fasc. 1, (2011)
- Borsa Italiana [Borsa Italiana: sito ufficiale della Borsa di Milano - Borsa Italiana](#) “ultimo accesso: 12/03/2024”
- Cadeddu L. e Portalupi A, *La revisione legale dei conti*, “Gruppo 24 ore, Milano”, aprile 2019
- Cartasegna Roberto, *Finalità E Postulati Del Bilancio D’esercizio*, ODCECGE, (2015)

- Cassia Lorenzo, *Approfondimenti sul Sistema di Controllo Interno e la Compilazione delle Carte di Lavoro*, “Revilaw”, 02/03/2024
- CICR Banca d’Italia, *Deliberazione 19 luglio 2005 n.1058*
- CIES <https://football-observatory.com/>
- CommercialistadelloSport.it, *Contratto pubblicitario e di sponsorizzazione* ultimo accesso:28/06/2024”
- Commissione Europea
https://ec.europa.eu/economy_finance/arc2023/index.html “ultimo accesso: 02/05/2024”
- CONI, <https://www.coni.it/it/coni.html> “ultimo accesso: 06/03/2023”
- Consob <https://www.consob.it/web/consob/home> “ultimo accesso: “12/03/2024”
- Conticiani Umberto
https://www.conticiani.it/Classe_5/Bilancio%20di%20esercizio/Bilancio_esercizio_lezione.htm “ultimo accesso:10/03/2024”
- Deiana Marco, *Naming Rights: le cifre legate alla cessione dei diritti di denominazione degli stadi*, “90min”, 26/12/2023
- Deloitte Touche Tohmatsu, *Il bilancio delle Società di calcio*, “Liuc” (2010)
- Demuro Ivan, *La disciplina 'speciale' delle società di calcio professionistico*, in “Rivista di Diritto Societario”, Giappichelli, Fascicolo 2 (2008)
- De Santis Marco, *Si può stabilire scientificamente il valore di un calciatore?*, “UltimoUomo”, 27 settembre 2018
- Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri:
<https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/riforma-dello-sport/i-correttivi-della-riforma-dello-sport-pubblicati-in-gazzetta-ufficiale>“ultimo accesso: 04/03/2024”
Regolamento Disciplina Sulla Tenuta, Conservazione E Gestione Del Registro Nazionale Delle Attività Sportive Dilettantistiche, Dipartimento per lo sport (2023)

Proroga termini per manifestazione di interesse presidente e componente Commissione indipendente società sportive professionistiche, 8 ottobre 2024
<https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/commissione-indipendente-societa-sportive-professionistiche/proroga-termini-per-manifestazione-di-interesse-presidente-e-componente-commissione-indipendente-societa-sportive-professionistiche/> “ultimo accesso: 26/11/2024”

- Dunbar Graham, *Infantino refloats idea of using algorithm to set soccer player transfer fees in \$10 billion market*, “AP NEWS”, 2 febbraio 2024
- EFRAG <https://www.efrag.org/en/about-us> “ultimo accesso: 02/05/2024”
- Ercoli Roberto, *Accettazione e mantenimento incarico di revisione: le procedure*, “La revisione legale: rivista online del sindaco e revisore legale”, 5 Novembre 2019
- Euroconference, *Il lavoro di revisione legale: la normativa, i principi di revisione e il conferimento dell’incarico*, ODEC Latina
- Evangelista Rosalba, *La Valutazione Dei Crediti Commerciali Nell’ambito Delle Procedure Di Revisione*, “Revilaw”, 27/01/2021
- Fabi Tommaso, *I Principi Contabili e Le Implicazioni Per Il Bilancio Delle Società Calcistiche*, “Incontro Di Formazione E Aggiornamento Stagione Sportiva 2020/2021”, Fondazione OIC, 2021
- Federici Lorenzo, *Financial Fair Play: caratteri e limiti di un sistema (im)perfetto*, “CalcioDeal”, 14 luglio 2023
- FIFA:
<https://www.fifa.com/fifaplus/en> “ultimo accesso: 07/03/2024”
Regolamento sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori 2024
FIFA-Clearing-House-Regulations
- FIGC:
Il Comitato Esecutivo UEFA approva il nuovo regolamento sulla sostenibilità finanziaria, <https://figc.it/it/federazione/news/il-comitato-esecutivo-uefa->

[approva-il-nuovo-regolamento-sulla-sostenibilit%C3%A0-finanziaria/](#) 7
aprile 2022, “ultimo accesso:10/04/2024”

[https://www.figc.it/it/federazione/news/approvato-il-piano-strategico-del-sistema-calcio-gravina-abbiamo-raggiunto-un-ottimo-risultato/](#) “ultimo
accesso: 20/03/2024”

[https://www.figc.it/it/federazione/sostenibilita/sostenibilita/](#) “ultimo accesso:
15/04/2024”

Raccomandazioni contabili 2021

Piano dei Conti, 2021

Sistema Licenze Nazionali 2024/2025

Statuto FIGC

NOIF

Comunicato Ufficiale N.226/A del 24 maggio 2024;

Comunicato Ufficiale N. 232/A, 28 giugno 2023;

Comunicato Ufficiale N. 63/A, 9 novembre 2022;

Comunicato Ufficiale N.111/A Figc, 31 OTTOBRE 2023

Comunicato Ufficiale N. 135/A, 20 dicembre 2024

Decisione/0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022:

[https://www.figc.it/media/166881/sez-unite-decisione-n-0089-cfa-del-27-maggio-2022.pdf](#)

- FIGC, PWC, *Report Calcio 2024*

- FIGC -Tribunale Federale:

Violazioni amministrative: 2 punti di penalizzazione in classifica per la Ternana, 29 ottobre 2024 [https://www.figc.it/it/federazione/news/violazioni-amministrative-2-punti-di-penalizzazione-in-classifica-per-la-ternana/](#)

“ultimo accesso: 31/10/2024”

Irregolarità relative al deposito della garanzia fideiussoria: un punto di penalizzazione alla Triestina, 17 ottobre 2024

[https://www.figc.it/it/federazione/news/irregolarit%C3%A0-relative-al-](#)

[deposito-della-garanzia-fideiussoria-un-punto-di-penalizzazione-alla-triestina/](#) “ultimo accesso: 31/10/2024”

- Fondazione Nazionale dei Commercialisti <https://www.fondazioneNazionalecommercialisti.it/node/50> “ultimo accesso: 13/03/2024”
- Fondazione OIC: https://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92 “ultimo accesso: 13/03/2024”
OIC 9, 10, 11,12,15, 19, 24, 29, 31
- Football Benchmark, *Sponsorship overview 2023/24*, “Library”, 17/08/2023
- Forte Nicola, *Cessione di calciatori professionisti: si paga l’IRAP sulla plusvalenza*, “Commercialista Telematico”, 16 marzo 2024,
- Franceschi Maxence, Giuffrè Vincenzo, *The “Capital Gains” Case: A Call For Regulation For The Blurred Value Of Football Players*, “Rivista di Diritto ed Economia dello Sport”, 2023, hal-04179291
- Gavana Giovanna, *Principi contabili nazionali*, Dipartimento scienze economiche e aziendale, “UNIPV”, inedito, 2021
- Giobbi Fabio <https://www.meplaw.net/il-contratto-di-sponsorizzazione-sportiva/> “ultimo accesso: 20 giugno 2024”
- Guarna Cristiano, *Le società di calcio professionistiche e l’informativa di bilancio*, Aracne editrice int.le srl, Roma, (2017)
- IFAC <https://www.ifac.org/>
- IFRS, <https://www.ifrs.org/about-us/who-we-are/#history> “ultimo accesso:15/03/2024”
- International Accounting Standard Board, *IAS 38, 39, IFRS 1,13*
- LEGA Serie A, *Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti serie A*, 2023
- MEF:
Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo 2023

ISA Italia 200, 240, 300, 315, 320, 450, 501, 520, 580, 700, 701,705,706

ISQM Italia 1, 2

ISRS 4400

- MEF – Revisione Legale:
 - <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/All.-3-Glossario.pdf>
 - https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/REV_ISA-Italia-INTRODUZIONE_24_05_2023.pdf
 - <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/All.-2-Introduzione-Codice-etico-e-indipendenza.pdf>
 - <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/index.html>
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro per lo Sport e i Giovani
<https://www.lavoro.gov.it/documenti/lavoro-sportivo>
- Monzeglio Emanuel, *L'importanza della significatività nella revisione contabile*, “Euroconference News”, 2 febbraio 2022
- Nicolliello Mario, *Stato Dell'arte E Prospettive Dell'azienda Calcio In Italia: Un Approccio Economico Aziendale*, (2007)
- Nigro Giuseppina L, *Riforma sport: le nuove regole su plusvalenze e giustizia sportiva per le società*, “Altalex”, 30/06/2023
- Pimenti Raffaella, *Gestione e valutazione dei players, ranking e plusvalenze*, Social Football Summit 2023
- Porto FC, *Relatório e Contas 2023/2024*
- Presidenza Del Consiglio dei ministri – Normattiva:
 - REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 (Codice Civile)
 - Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n.38
 - 9 gennaio 2008 n.9 (c.d Legge Melandri)

27 gennaio 2010, n.39

28 febbraio 2021, n.36

4 settembre 2024 n.128

Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 22 dicembre 1986, n. 917

Relazione Illustrativa al d.lgs. n. 139/2015

- Quagli Alberto, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli, s.l., 2021
- Ragno Maurizio, *Le “voci caratteristiche” di bilancio delle società di calcio*, Analisi Giuridica dell’Economia, “Il Mulino – Rivisteweb”, Fascicolo 2, (dicembre 2005)
- Redazione CF, *Debiti, tetto ai costi e bilanci: come funziona il nuovo FPF*, “Calcio e Finanza”, 7 aprile 2022
- Redazione IPSOA, *Società di calcio professionistiche: analisi su caratteristiche, organi, formazione del bilancio e fiscalità*, “IPSOA”, Wolters Kluwer, 8 febbraio 2022
- Redazione Irpef.info, *Irpef: cos’è e come funziona*, “Irpel.info”, 20/02/2023
- Sacchi Marco, *Sponsor di maglia, la classifica dei ricavi in Serie A: Juve al top, Inter giù dal podio*, “Calcio e finanza”, 9 Novembre 2023
- Santesso E. e Sòstero U, *I principi contabili per il bilancio di esercizio*, II edizione (2018)
- Saraceno Marco, *Le procedure di revisione: Test sui controlli, Test di sostanza*, ODEC Milano, 02/11/2022
- Savioli Giuseppe, *Il Bilancio Di Esercizio Secondo I Principi Contabili Nazionali*, “Giuffrè”, 2021
- Sottoriva Claudio, *Novità Per Le Società Di Calcio Professionistiche In Materia Di Diritto Societario E Di Diritto Contabile Introdotte Dal Decreto-Legge 91/14 - Prima Parte*, “Sport business management”
- SSC Napoli, Bilancio Consolidato al 30.06.2023

- Studio Pizzano, *Il contratto di sponsorizzazione nel mondo dello sport dilettantistico*, 16 Aprile, 2024
- Tedesco Carlotta, *Le procedure di revisione dei debiti*, “INRL”, 26 gennaio 2022
- Traverso Andrea, *Goal Economy, RadioserieA*, 28 novembre 2024
- TuttoCamere, *Campagna Bilanci 2023*, Newsletter n.10 del 3 Aprile 2023 aggiornamento al 17 luglio 2023
- UEFA:
 - Club Licensing and Financial Sustainability Regulations
 - Explainer: UEFA’s new Financial Sustainability regulations*, 7 aprile 2022
 - Sostenibilità finanziaria*, <https://it.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/financial-sustainability/>, “ultimo accesso: 25/04/2024
 - <https://www.uefa.com/> ultimo accesso: 07/03/2024”
 - <https://www.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/club-licensing/>, “ultimo accesso: 20/04/2024”
- UEFA- FIGC, *Manuale Delle Licenze Uefa Edizione 2023 e 2024*
- Udinese calcio spa, *Bilancio annuale al 30.06.2023*
- 24ore Business School, *Plusvalenze nel calcio: cosa sono e come sono regolate*, 07 aprile 2022 <https://www.24orebs.com/news/chiedimi-cos-con-valerio-casagrande-2022-04-07> “ultimo accesso 03/06/2024”